

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	12
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	40
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	50
FINANZE (VI)	»	59
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	70
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	74
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	75
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	84
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	99
AFFARI SOCIALI (XII)	»	110

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-APi; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	118
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	138
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	139

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 9)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 12.45.

Sulla domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 9).

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, comunica che l'autorità giudiziaria ha trasmesso l'ordinanza del Tribunale di Napoli adottata il 14 agosto 2014 che, in sede di riesame, ha annullato il precedente provvedimento che disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Luigi Cesaro, per la cui esecuzione era stata richiesta l'autorizzazione della Camera dei deputati. Occorre, dunque prendere atto che, per effetto della predetta pronuncia, è venuto meno l'oggetto della domanda giudiziale.

Poiché essa non è però ancora passata in giudicato, si potrebbe in ipotesi attendere tale momento prima di dichiarare definitivamente esaurito il procedimento. A suo avviso, però, trattandosi di un procedimento assistito da un termine tas-

sativo per il suo svolgimento, peraltro già prorogato fino al prossimo 21 settembre, ritiene che la Giunta debba fin d'ora comunicare al Presidente della Camera la cancellazione della domanda dall'ordine del giorno e l'esigenza di rituale restituzione degli atti all'autorità giudiziaria precedente.

Ne consegue che, ove maturino i presupposti, sarà cura dell'autorità giudiziaria – anche in esito alla proposizione di eventuali impugnazioni – introdurre un nuovo procedimento nelle sue forme proprie.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, dichiara di condividere pienamente le valutazioni espresse dal presidente in ordine all'opportunità di dichiarare cessato il procedimento, non essendovi più materia su cui deliberare.

La Giunta concorda all'unanimità.

La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
SEDE REFERENTE:	
DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 settembre 2014.

Emanuele COZZOLINO (M5S) fa presente che interviene per esprimere una breve valutazione di merito sulle parti del decreto di competenza della I Commissione e per svolgere alcune considerazioni di carattere generale anche sul capo primo del provvedimento, lasciando poi ai colleghi della II Commissione le valutazioni di merito più approfondite.

Per quanto riguarda il capo secondo, relativo alle disposizioni in materia di protezione internazionale e di immigrazione, ritiene che si debba svolgere una valutazione politica avendo ben presente quale sia la realtà in cui ci troviamo ad operare e le misure adottate da questo decreto. In questo senso, la finalità perseguita dall'articolo 5, che è quella di rafforzare le commissioni territoriali che debbono vagliare le richieste di protezione internazionale, può essere, a suo avviso, considerata condivisibile in un momento storico nel quale l'Italia è meta di un flusso migratorio straordinario, in dimensioni di gran lunga superiori a quelle registrate a seguito delle primavere arabe e della guerra di Libia.

Non si può, a suo avviso, non considerare, infatti, che, in tema di protezione internazionale, esistono sia una legislazione europea sia accordi internazionali ben precisi che abbiamo recepito nel nostro ordinamento, norme che ora siamo chiamati ad applicare.

In questo senso, ritiene che sulla scelta di aggiungere 50 milioni al fondo finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati, operata al comma 1 dell'articolo 6, si possa ragionare, anche se il governo dovrebbe spiegare meglio perché le risorse già appostate su questo fondo, pari a 118 milioni al momento dell'assestamento di bilancio, non siano sufficienti a raggiungere le finalità prefisse. Osserva che tale spiegazione non si rinviene nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento.

Discorso completamente diverso si impone, a suo avviso, invece per il comma 2 dello stesso articolo che prevede l'istituzione di un nuovo fondo per fronteggiare l'emergenza sbarchi. In questo senso non comprende assolutamente perché si debbano stanziare *ex novo* 62 milioni per il 2014, quando lo stanziamento ben più cospicuo di risorse, varato con il decreto 120 del 2013, e destinato sempre a fronteggiare l'emergenza sbarchi è rimasto completamente inutilizzato.

Fa presente che dei 190 milioni di euro stanziati per il 2013 con un provvedimento di urgenza, neppure un euro è stato ripartito fino ad oggi, al punto che le stesse risorse sono ancora in bilancio per il 2014. Visto che ci sono molte risorse ancora da utilizzare non è proponibile, a suo avviso, stanziarne di nuove con un provvedimento di urgenza, dovendosi prima spendere i soldi che già ci sono e poi se stanziarne altri. Ritiene si tratti di un discorso di buon senso che ha poco a che fare con posizioni ideologico-propagandistiche che pure si potrebbero facilmente adottare.

In ogni caso, e visto il precedente del 2013, si augura che i colleghi di maggioranza convengano sulla necessità di prevedere un termine certo per procedere al riparto delle somme stanziare con questo provvedimento.

Osserva che non si può poi trascurare, almeno per questo fondo da 62 milioni, che le risorse sono sottratte da un fondo, quello denominato «rimpatri», istituito nel 2009 per favorire proprio il rimpatrio di chi non ha diritto a permanere nel nostro paese.

Per quanto riguarda poi l'esenzione dal patto di stabilità di cui all'articolo 7, condivide la misura adottata a favore dei comuni siciliani che sono in prima linea in tema di arrivo di migranti, ma ritiene che vada prevista un'esenzione dal patto di stabilità delle spese sostenute anche da altri comuni che accolgono e ospitano i migranti giunti a seguito di questa nuova ondata migratoria dal nord Africa, anche per incentivare le amministrazioni ad agire in questo senso.

Per quanto riguarda i fondi alle forze di polizia e vigili del fuoco per acquisto di mezzi, si dichiara ovviamente favorevole anche se ritiene che qualcosa in più per i vigili del fuoco si possa e di debba fare.

La ricostituzione delle commissioni sui materiali esplosivi costituisce, a suo avviso, l'ennesimo relitto che riaffiora a seguito degli affondamenti operati dal governo Monti, un passo del gambero che si continua ad effettuare in occasione di ogni provvedimento.

Conclude con una considerazione generale sulle norme del primo capo di questo decreto, in tema di violenza negli stadi. Al riguardo, evidenzia che non sarebbe intellettualmente onesto negare che nelle ore successive alla gara Napoli-Fiorentina tutte le forze politiche hanno invocato interventi sul tema. Il problema che personalmente ravvisa è che, ancora una volta, si affronta la questione sulla scorta dell'emergenza e non con misure strutturali volte, non a tamponare il fenomeno, ma a debellarlo come avvenuto in altri paesi, anche se comprende che misure simili, forse, non avrebbero potuto essere introdotte per decreto.

Fa un solo esempio riguardante la lettera a), del comma 1, dell'articolo 4 che riconosce al Ministro dell'Interno il potere di divieto di trasferta. Tale norma, a suo avviso, a seconda di come la si voglia

leggere, non ha senso oppure è inefficace. Ritiene, infatti, che la stessa non abbia senso perché, per come è scritta, sembra una sanzione che scatta al verificarsi di incidenti e dunque sanziona gli stessi incidenti dopo che siano avvenuti. Osserva che l'urgenza, invece, è impedire che le violenze accadano, anche con misure molto forti. Rileva che, ammesso che si voglia ragionare su una sanzione, la norma è inefficace perché il termine previsto di due anni sembra assai limitato. Segnala inoltre che, poiché si fa riferimento agli anni solari e non alle stagioni o ai campionati di calcio, il divieto irrogato ad una determinata partita, magari per un anno, rischia di non produrre effetti. Sottolinea che se si vieta la trasferta per la partita

Napoli-Roma che si è giocata in questo campionato, ad esempio il 20 ottobre 2014, e quella stessa gara nel campionato successivo si gioca il 6 aprile 2016, l'anno è scaduto e la trasferta si può effettuare comunque.

Questa norma è, a suo avviso, abbastanza indicativa di come si è inteso procedere in tema di stadi con il presente decreto ed è per questo che ritiene sia necessario apportare diverse modifiche al provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla *green economy* (Seguito esame del documento conclusivo e rinvio) ... 7

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sulla *green economy*.

(Seguito esame del documento conclusivo e rinvio).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che prima dell'interruzione estiva era stata predisposta e inviata a tutti i componenti delle Commissioni una bozza di documento conclusivo dell'indagine svolta; era stato altresì chiesto ai deputati di inviare eventuali proposte di modifica e/o integrazione del testo.

Sono quindi pervenuti agli uffici alcuni materiali, fra i quali due memorie di associazioni e gruppi che non hanno potuto partecipare al ciclo delle audizioni: si tratta del Movimento per la Decrescita

Felice (MDF) e della FIAT-Chrysler. Di questi documenti – che sono in distribuzione – sono state predisposte dagli uffici le sintesi, che saranno inserite con le altre schede nel corpo del documento. Inoltre, il collega Zolezzi ha proposto due specifiche modifiche al testo, nel paragrafo relativo alle Conclusioni. Tali modifiche saranno inserite nel testo.

Infine, fa presente che il deputato Zolezzi ha inviato un altro documento, che però sembra costituire una sorta di testo alternativo delle conclusioni predisposte dal deputato Mazzoli.

Tali materiali sono in distribuzione. Introduce, quindi, la discussione.

Alberto ZOLEZZI (M5S) ringrazia innanzitutto la presidenza per aver accolto la richiesta del suo gruppo di inserire tra i contributi anche quello del Movimento per la decrescita felice. Informa la commissione che, insieme al collega Crippa della X Commissione stanno ultimando la predisposizione di proposte di integrazioni al documento conclusivo in discussione.

Davide CRIPPA (M5S) illustra sinteticamente alcune proposte di integrazione del documento conclusivo predisposte dal

gruppo M5S della X Commissione che derivano dalla necessità di far emergere alcune proposte condivisibili indicate nel corso delle audizioni svolte durante l'indagine conoscitiva.

Ritiene infatti che il documento conclusivo debba contenere delle indicazioni più precise e concrete su alcuni temi rilevanti quali ad esempio prevedere interventi sul carico fiscale sui prodotti e i materiali più inquinanti, tassando altresì il consumo di suolo e del sottosuolo, rafforzare le misure delle detrazioni fiscali a fini energetici, rilanciare le bonifiche ambientali. Esprime talune perplessità sulle considerazioni di carattere filosofico sul concetto di *green economy* alle quali, a suo giudizio, è stato dato eccessivo risalto nella parte conclusiva del documento.

Sottolinea quindi la necessità di inserire tra le conclusioni quanto sottolineato da vari soggetti auditi sulla *carbon tax* e la necessità di tassare l'emissione di carbonio, nonché l'opportunità di evidenziare, accanto alle linee di politica europea anche qualche indicazione di politica nazionale in tema di consumo di carbonio, aspetti che ritiene carenti nel documento predisposto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, segnala ai colleghi che al documento sono state apportate ulteriori modifiche dal relatore e che esso verrà nuovamente trasmesso; nel documento saranno anche incluse le integrazioni precedentemente indicate.

Alessandro MAZZOLI (PD) esprime condivisione sulle proposte del collega Crippa che rappresentano un arricchimento del documento; per quanto riguarda la parte giudicata più filosofica e la scelta di richiamare le definizioni degli organismi internazionali ritiene tale scelta utile e riterrebbe quindi opportuno mantenere l'attuale stesura.

Alberto ZOLEZZI (M5S) suggerisce ulteriori integrazioni quali ad esempio un esplicito riferimento alla necessità di attivare programmi per l'informazione re-

lativa all'accesso al credito per le imprese operanti nel campo della *green economy*, nonché alla promozione della valutazione degli effetti occupazionali degli interventi.

Ermete REALACCI, *presidente VIII Commissione*, nel condividere le considerazioni svolte dal collega Crippa ritiene importante approvare un documento che tenga conto del lavoro svolto, che sia sintetico e che abbia una sua dignità. Occorre però individuare tempi rapidi per la sua approvazione perché nel frattempo il Governo va avanti con la riforma fiscale e con altri provvedimenti, ed occorre evitare di approvare un documento che arrivi in ritardo rispetto ad ulteriori interventi normativi. Ai colleghi del M5S in particolare esprime l'auspicio che si possa approvare un documento ampiamente condiviso che sia politicamente efficace. Invita quindi i colleghi a presentare eventuali proposte di integrazioni in modo tale che la prossima settimana le commissioni possano essere in grado di approvare il documento nella stesura finale.

Davide CRIPPA (M5S) esprime talune perplessità derivanti dalla discrepanza tra gli impegni contenuti nel programma dell'indagine conoscitiva e il contenuto del documento conclusivo, derivanti dal fatto che le Commissioni non hanno potuto audire tutti i soggetti che si erano prefisse di ascoltare.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, chiarisce che gli obiettivi dell'indagine contenuti nel programma non sono certamente impegni vincolanti, ma le linee sulle quali svolgere l'indagine stessa; è evidente che i risultati a volte possono essere non del tutto conformi alle idee iniziali, ma ritiene che il lavoro svolto dalle Commissioni sia stato ampio ed esaustivo.

Mirko BUSTO (M5S) non essendo contrario in linea di principio a qualche annotazione di carattere filosofico sottolinea l'opportunità di inserire nel docu-

mento conclusivo alcune indicazioni più precise circa gli strumenti di misura della sostenibilità ambientale.

Enrico BORGHI (PD) invita i colleghi a riacquisire una dimensione più politica nel dibattito in corso e non ritiene opportuno continuare ad allargare i temi del confronto; auspica a questo punto si possa fare una sintesi delle considerazioni fin qui svolte e che si possano stabilire tempi certi di approvazione del documento con-

clusivo in discussione che ritiene sia stato analizzato per un periodo sufficiente.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, di rappresentanti dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dell'ANCI e di organizzazioni e istituzioni che operano nel settore (*Svolgimento e conclusione*) 10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero. Emendamenti C. 2598-A/R Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) . 11

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 15.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, di rappresentanti dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dell'ANCI e di organizzazioni e istituzioni che operano nel settore.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della

Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Vincenzo SPADAFORA, *Presidente garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*, Camilla ORLANDI, *Anci*, Raffaella MILANO, *Save the Children*, Antonello CIERVO, *Associazione studi giuridici sull'immigrazione*, Federica SORGE, *Associazione «Progetti Diritti»*, Gennaro SANTORO, *Associazione Antigone*, Valentina BRINIS, *Associazione «A Buon Diritto»*, Giacomo GUERRERA, *Unicef*, Arianna SAULINI, *Gruppo di lavoro per la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, Clara VIDALE, *Sindaco di Forni Avoltri*.

Interviene, quindi, per formulare osservazioni, il deputato Barbara POLLASTRINI (PD).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti per il loro contri-

buto, auspica l'approvazione, in tempi rapidi, della proposta di legge. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.25.

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle

organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.

Emendamenti C. 2598-A/R Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Audizione di Domenico Pulitanò, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca e di rappresentanti di Transparency International Italia – Associazione contro la corruzione (*Svolgimento e conclusione*) 12

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini (*Seguito esame e rinvio*) 13

ALLEGATO (*Proposta di testo base*) 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Audizione di Domenico Pulitanò, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca e di rappresentanti di Transparency International Italia – Associazione contro la corruzione.
(*Svolgimento e conclusione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Domenico PULITANÒ, *ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca* e Iole Anna SAVINI, *componente del Comitato Esecutivo di Transparency International Italia – Associazione contro la corruzione*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Sofia AMODDIO (PD) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Domenico PULITANÒ, *ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.55.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 agosto 2014.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, come preannunciato nelle precedenti sedute, presenta una proposta di testo unificato invitando i colleghi ad esaminarlo ai fini della sua adozione come testo base (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini.

PROPOSTA DI TESTO BASE

Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro.

CAPO I.

DISPOSIZIONI SULL'ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

ART. 1.

(Modifiche al Titolo I del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte o rilevate di ufficio subito dopo compiute per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente.

7-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5. ».

2. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis.

(Termine di redazione del provvedimento).

1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

2. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non potere depositare il decreto nel termine previsto dal comma 1, subito dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

3. Al decreto del Tribunale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, con eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché di quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del citato codice. ».

3. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « nei cui confronti è iniziato il procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « , nei cui confronti è stata presentata la proposta, »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o

comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto all'intero complesso aziendale. »;

c) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole « misura di prevenzione » è inserita la seguente: « patrimoniale »;

2) dopo le parole « o quando » sono inserite le seguenti: « , nel corso del procedimento, »;

3) dopo la parola « indirettamente. » sono inserite le seguenti: « Si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, secondo periodo;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri.

3-ter. Il decreto di sequestro è comunicato all'Agenzia subito dopo la sua esecuzione. »;

4. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro sessanta giorni dalla conclusione dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis. »;

5. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole « costituiscono il reimpiego. » sono aggiunte le seguenti: « In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comun-

que tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto all'intero complesso aziendale.

1-ter. Il decreto di confisca è comunicato senza ritardo all'Agenzia. »;

c) al comma 2 dopo le parole « direttamente o indirettamente » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2. »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Qualora il tribunale provveda ai sensi dell'articolo 7, commi 7-bis e 7-ter, il sequestro diviene inefficace se, entro 60 giorni dalla pronuncia, il tribunale competente non provvede a norma dell'articolo 20. Il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dal decreto di sequestro emesso dal Tribunale competente. ».

6. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 25.

(Sequestro e confisca per equivalente).

1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Si procede con le modalità di cui al comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto. ».

7. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole « la revoca del sequestro » sono aggiunte le seguenti: « , il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stata precedentemente disposto il sequestro »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza, tempestivamente eccepita, sia stata riproposta nei motivi di appello. Il sequestro perde efficacia qualora non sia confermato dal Tribunale competente entro 60 giorni dalla declaratoria di incompetenza.

2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma precedente anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione, tempestivamente avanzata, sia stata riproposta nei motivi di appello.

2-quater. Qualora La corte di appello provveda ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter il sequestro diviene inefficace se, entro 60 giorni dalla pronuncia, il tribunale competente non provvede a norma dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dal decreto di sequestro emesso dal Tribunale competente. ».

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale della corte d'appello, entro tale termine, ne chieda la sospensione e proponga l'impugnazione. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, entro dieci

giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il decreto diventa esecutivo, altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando sia intervenuta pronuncia definitiva. »;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito. ».

8. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente capo:

« CAPO VI.

*(Trattazione prioritaria
del procedimento).*

ART. 34-bis.

*(Trattazione prioritaria dei procedimenti
di prevenzione patrimoniale).*

1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati

al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'Ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della Magistratura, con cadenza annuale a tale organo e al Ministero della Giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione di cui al comma 1. ».

ART. 2.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

« 2-sexies. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, applicando il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari ed è assegnata una percentuale di magistrati non inferiore a una percentuale dell'organico complessivo dell'Ufficio stabilita dal Consiglio Superiore della Magistratura. ».

CAPO II.

DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRA TI NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

ART. 3.

(Modalità di esecuzione del sequestro e disciplina della procedura di sgombero).

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole « L'ufficiale giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « La polizia giudiziaria »;

2) le parole « obbligatoria della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario e di funzionari dell'Agenzia »;

b) al comma 2:

1) dopo le parole « Il tribunale, » sono inserite le seguenti: « su proposta del giudice delegato, »;

2) le parole « mediante l'ausilio della forza pubblica. » sono sostituite dalle seguenti: « . Il tribunale, su proposta del giudice delegato, può disporre il differimento dell'esecuzione dello sgombero per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti previsti dall'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso. »;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il tribunale provvede ai sensi del comma 2, primo periodo, qualora i beni immobili siano occupati dal proposto e dai familiari conviventi, ovvero dai terzi titolari del bene di cui il proposto risulta

poter disporre indirettamente. Lo sgombero è differito dal tribunale:

a) qualora entro dieci giorni dalla notifica del decreto di sequestro sia presentata istanza di assegnazione della casa di proprietà del proposto nel caso previsto dall'articolo 40, comma 2-bis, nella parte in cui richiama l'articolo 47, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) quando è necessario ai fini della migliore conservazione dei beni, con provvedimento revocabile in ogni tempo e comunque non oltre il decreto di confisca definitiva, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.

2-ter. I provvedimenti con cui è disposto lo sgombero, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono trasmessi per l'immediata esecuzione e per la necessaria successiva vigilanza al questore del luogo ove è ubicato il bene e sono comunicati al prefetto del medesimo luogo.

2-quater. I provvedimenti di cui al comma 2-ter sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi allo stesso tribunale, con citazione anche dell'Agenzia. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il tribunale che l'ha emesso disponga diversamente.

2-quinquies. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41. ».

ART. 4.

(Modifiche alla disciplina dell'attività dell'amministratore giudiziario. Locazione o concessione in comodato degli immobili prima della confisca definitiva).

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) dopo la parola « aziende » sono inserite le seguenti pa-

role: « , nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati »;

2) alla lettera e) la parola « detagliata » è sostituita dalla seguente: « prima » e dopo le parole « di riferimento » sono inserite le seguenti: « anche al fine dell'adozione immediata del provvedimento previsto dall'articolo 41, comma 5 »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia, ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. ».

2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione provvisoria, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-bis. »;

b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'Agenzia assume l'amministrazione dei beni ed esercita le relative competenze dopo la comunicazione al tribunale del provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale ».

c) al comma 4 le parole « In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario già nominato » sono sostituite dalle seguenti: « In ogni

caso, dopo la confisca di primo grado e la comunicazione prevista dal comma precedente »;

d) al comma 5, infine, sono inserite le seguenti parole « inserendo tutti i dati necessari per la consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ».

3. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) dopo le parole « nell'articolo 47 » sono inserite le parole « , primo comma, »;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito. »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo.

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale. ».

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono proporre, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento, opposizione con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. »;

e) al comma 5-bis:

1) le parole « dal tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « dal giudice delegato »;

2) dopo le parole « tutela ambientale » sono inserite le seguenti: « ,nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48 comma 3 lettera c) ».

f) al comma 5-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole « può destinare alla vendita i beni mobili » sono sostituite dalle seguenti: « dispone la vendita dei beni mobili, anche registrati, »;

2) al secondo periodo le parole « può procedere alla loro distruzione o demolizione » sono sostituite dalle seguenti: « dispone la loro distruzione ».

CAPO III.

DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

ART. 5.

(Piano di gestione).

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. La nomina dell'amministratore va comunicata tempestivamente, secondo le indicazioni impartite dal Tribunale, al Prefetto che provvede a informare le associazioni di datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate nonché la Camera di Commercio. Dopo la relazione preliminare di cui all'articolo 36, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione contenente:

a) gli ulteriori dati acquisiti integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1, nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 5-*bis*;

b) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che deve essere accompagnato, previa autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dagli articoli da 41-*bis* a 41-*sexies*;

d) il valore di mercato dell'azienda tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;

e) le attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi. »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Si applica la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 36 con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1.

1-*ter*. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, sentiti l'amministratore giudiziario, l'Agenzia e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il piano di cui al comma 1, lettera c), apportate le eventuali modifiche e integrazioni, con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa, ivi comprese quelle

relative ad assicurare l'efficacia delle autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi necessari che conservano efficacia, in deroga a qualunque diversa disposizione, durante l'amministrazione giudiziaria e dopo la confisca definitiva. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, lettera a), nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministrazione giudiziario.

1-quater. Fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma precedente il giudice delegato adotta tutti i provvedimenti necessari per la immediata prosecuzione dell'attività dell'impresa.

1-quinquies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario. ».

ART. 6.

(Allontanamento del proposto, dei familiari e dei terzi. Affitto o concessione in comodato prima della confisca definitiva).

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1-*quinquies* è inserito il seguente:

« 1-*sexies.* L'allontanamento dall'azienda dei soggetti di cui all'articolo 21, commi 2-*bis*, avviene sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale su proposta del giudice delegato, dando priorità all'allontanamento del proposto. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, impartisce disposizioni, fino al momento dell'allontanamento, sulla presenza dei

soggetti indicati e ordina agli organi di amministrazione e di controllo della società la consegna all'amministratore giudiziario della documentazione necessaria alla redazione della relazione di cui al primo comma. ».

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis.* L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-*ter*, primo periodo, dall'articolo 44-*bis* e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

2-*ter.* L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, nel caso previsto dall'articolo 44-*bis* e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni, i soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lett. c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lett. a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini previsti dall'articolo 41-*octies*. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-*bis*, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

2-*quater.* Nei casi previsti dai due commi precedenti, il tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda dei soggetti previsti dall'articolo 21, commi 2-*bis*. »;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis.* In tutti i casi previsti dal presente articolo in cui si deve provvedere all'allontanamento dei soggetti di cui al-

l'articolo 21, commi 2-*bis*, si procede ai sensi dell'articolo 21, comma 2-*ter*, anche sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dal tribunale. Si applica l'articolo 21, comma *quater*.».

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Con decreto da emanarsi su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.».

ART. 7.

(Fondo di garanzia per il credito e gli investimenti).

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono inserito i seguenti:

«ART. 41-*bis*.

(Fondo di garanzia per le aziende sequestrate e confiscate).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, di seguito denominato 'Fondo', avente come principali obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lett. c) e comma 8, lett. a).

2. Il Fondo si articola in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità.

3. Nell'accesso al Fondo, richiesto dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-*ter* e 1-*quater*, sono preferite le aziende che versano in difficoltà economiche di particolare rilevanza. Le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto, da adottarsi dal Ministro per lo sviluppo economico.

4. Le spese di funzionamento delle sezioni previste dal comma 2 sono coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente, in misura non inferiore al 5 per cento, dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.

5. I finanziamenti previsti dal comma 2 per il sostegno agli investimenti e per la ristrutturazione aziendale devono essere restituiti usufruendo di un tasso agevolato, secondo le condizioni ed i tempi definiti dal decreto di cui al comma 3.».

6. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo, a seguito della escussione della garanzia.

7. Le piccole e medie aziende costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, sottoposte a sequestro e confisca per le ragioni e alle condizioni indicate al comma 3 possono accedere al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo.

8. Il Tribunale, col procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-ter, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270. Dopo la confisca di primo grado provvede l'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2.

ART. 8.

(Rating di legalità e convenzioni).

1. Dopo l'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-ter.

(Misure a sostegno delle aziende sequestrate o confiscate).

1. Alle aziende sottoposte a sequestro o confisca non definitiva, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti.

2. Fino al decreto definitivo di destinazione o vendita dell'azienda emanato dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, a chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca è applicata l'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata determinata al 10 per cento.

3. Nel rispetto delle norme che regolano le procedure di evidenza pubblica e garantiscono la trasparenza nella contrattazione nonché dei criteri di efficienza ed economicità, gli enti pubblici, compresi quelli economici, possono stipulare convenzioni, finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro, con aziende sequestrate o confiscate e, in via preferenziale,

con quelle che siano state rilevate da cooperative sociali di cui all'articolo 48, comma 3 lettera c), o affidate a cooperative costituite da dipendenti dell'impresa confiscata.

4. L'Agenzia, nella individuazione dell'affidatario nei contratti con procedura negoziata o per lavori, servizi e forniture in economia per i quali non è prevista la gara pubblica, sceglie preferibilmente le aziende sequestrate o confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate e le cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c). ».

ART. 9.

(Regolarizzazione dei lavoratori ed emersione alla legalità).

1. Dopo l'articolo 41-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-quater.

(Regolarizzazione dei rapporti di lavoro e agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate o confiscate).

1. L'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotta le iniziative necessarie per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nel percorso di emersione alla legalità, alle aziende sequestrate è riconosciuto uno sgravio contributivo di importo massimo pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 5-bis, l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare è altresì incentivata con un credito di im-

posta pari al cinquanta per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di dodici mesi dalla data dell'assunzione.

4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.

5. Le misure di agevolazione di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni.

6. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di cui ai commi 2 e 3 sono coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, sentiti il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro del Lavoro.

7. L'INPS riconosce il beneficio di cui al comma 2 previa autorizzazione dell'impresa beneficiaria e mediante conguaglio sui contributi. L'Agenzia delle Entrate riconosce il beneficio di cui al comma 3 previa autorizzazione dell'impresa beneficiaria,

8. A seguito del provvedimento di prosecuzione dell'attività dell'impresa adottato ai sensi dell'articolo 41, commi 1-ter o 1 quater, l'azienda interessata ha titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210. A decorrere dalla medesima data, non hanno effetto nei confronti dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro.

9. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli incentivi fruiti ai sensi dei commi 2 e 3. ».

ART. 10.

(Integrazione salariale e ammortizzatori sociali).

1. Dopo l'articolo 41-*quater* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-*quinquies*.

(Misure in favore dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate).

1. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di accesso agli ammortizzatori sociali prevista dalla legislazione vigente per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali, nonché la disciplina relativa agli altri ammortizzatori sociali, anche in deroga, si applicano ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, prescindendo dalla tipologia e dalla dimensione delle stesse. A tal fine all'amministratore giudiziario sono attribuite le facoltà previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, per il curatore, il liquidatore e il commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.

2. L'amministratore giudiziario può richiedere l'accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale e agli altri ammortizzatori sociali, anche in deroga, inclusi i casi di cessazione, anche temporanea, dell'attività aziendale. ».

ART. 11.

(Incentivi a cooperative).

1. Dopo l'articolo 41-*quinquies* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-*sexies*.

(Incentivi a cooperative di lavoratori).

1. Le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata hanno titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

2. Le cooperative costituite dai lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate sono ammesse, a titolo preferenziale, ad avvalersi degli incentivi economici previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Le cooperative di cui al comma precedente, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, possono impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, il cui rapporto di lavoro sia cessato, utilizzando a tal fine, con titolo preferenziale, gli incentivi previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. Non possono accedere ai benefici di cui ai commi precedenti le cooperative che includano fra i soci il coniuge o il convivente, i parenti o gli affini entro il terzo grado del proposto, ovvero soggetti nei cui confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

5. Le agevolazioni previste dagli articoli da 41-*bis* a 41-*quater* si estendono alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate che esercitano il diritto di prelazione. ».

ART. 12.

(Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate).

1. Dopo l'articolo 41-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-*septies*.

(Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate).

1. Al fine di favorire il coordinamento tra Istituzioni, associazioni previste dall'articolo 48, comma 3, lettera *c*), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefet-

ture-uffici territoriali del Governo, Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate aventi il compito di:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il Tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;

b) un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

d) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

e) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;

f) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c) designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;

g) un rappresentante della camera di commercio.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al Tavolo.

4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni di datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali.

5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori. ».

ART. 13.

(Affiancamento delle aziende sequestrate e confiscate).

1. Dopo l'articolo 41-*septies* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-*octies*.

(Supporto delle aziende sequestrate o confiscate).

1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo tecnico di cui all'articolo 41-*septies*, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gen-

naio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e della idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.

2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda.

3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono, altresì, avvalersi del supporto tecnico delle Camere di Commercio per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti ed in reti d'impresa. ».

ART. 14.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e alla legge 27 febbraio 1985, n. 49).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *c-bis*) la ristrutturazione o la riqualificazione delle aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile e sottoposte a sequestro, disposto ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 4, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole « ed esercizio » sono aggiunte le seguenti parole: « a esclusione dei beni immobili sequestrati e con-

fiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, concessi a favore delle cooperative. ».

ART. 15.

(Liberazione di immobili e aziende dopo la confisca definitiva).

1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 45-*bis*.

(Liberazione degli immobili e delle aziende).

1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del decreto di confisca definitiva, qualora l'immobile risulti ancora occupato ovvero nell'azienda siano presenti i soggetti di cui all'articolo 21, commi 2-*bis* e 2-*ter*, trasmette il provvedimento al questore affinché provveda ai sensi dell'articolo 21, comma 2-*quater*, e 41, comma 5-*bis*. L'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-*ter*, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. I provvedimenti dell'Agenzia sono opponibili esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2-*quinqüies*, e 41, comma 5-*bis*. ».

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SULLA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

ART. 16.

(Restituzione per equivalente).

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole « può avvenire anche » sono sostituite dalle seguenti: « avviene »;

2) le parole « per finalità istituzionali » sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. ».

ART. 17.

(Destinazione dei beni e delle aziende).

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole « vittime di tipo mafioso. », è aggiunto il seguente periodo: « La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dei commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti. »;

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:

a. al secondo periodo, dopo le parole « periodicamente aggiornato sono inserite le seguenti: « con cadenza mensile »;

b. al terzo periodo, dopo le parole « L'elenco reso pubblico periodicamente » sono inserite le seguenti: « sul sito istituzionale dell'ente »;

c. dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. ».

d. alla fine del quinto periodo, dopo le parole « della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « , e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro »;

e. al sesto periodo le parole « i beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro » con le seguenti: « i beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro »;

f. al settimo periodo le parole « alla destinazione » sono sostituite dalle seguenti: « all'assegnazione o all'utilizzazione »

g. dopo l'ultimo periodo inseguire il seguente: « La destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità sui siti dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto. »;

2) dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia; ».

c) al comma 8, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole « a titolo gratuito » sono sostituite dalle seguenti: « in comodato » e le parole « senza oneri a carico dello Stato, « sono soppresse;

2) al secondo periodo dopo le parole « nella scelta dell'affittuario » sono

inserite le seguenti: « o del comodatario »;

3) al terzo periodo dopo le parole « all'affitto » sono inserite le seguenti: « e al comodato »;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati. »;

e) al comma 12 le parole sostituire « ad associazioni di volontariato che operano nel sociale » con « ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c) »;

f) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: « 15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio Direttivo e sentito il comitato consultivo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata. ».

ART. 18.

(Fondi destinati a consentire l'utilizzabilità dei beni e il soddisfacimento dei creditori).

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 48-bis.

(Istituzione di Fondi dedicati).

1. Sono istituiti presso l'Agenzia:

a) un Fondo destinato a rendere utilizzabili i beni confiscati prima della destinazione disposta ai sensi dell'articolo

48 e per il sostegno dei soggetti assegnatari di beni immobili previste dall'articolo 48 comma 3 lettera c);

b) un Fondo destinato a soddisfare i creditori riconosciuti in buona fede non ricompresi nel riparto delle somme ricavate all'esito della vendita prevista dall'articolo 60.

2. I Fondi di cui al comma 1 sono alimentati:

a) in parte attraverso una riduzione dell'aggio riconosciuto a Equitalia Giustizia, determinato con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) in parte con una quota del 10 per cento dei proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi del presente decreto, versati annualmente allo Stato da Equitalia Giustizia ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a) e dall'Agenzia Nazionale ai sensi dell'articolo 48, comma 1.

3. Le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia nazionale ».

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRA TI E CONFISCATI DIRETTE A SEMPLIFICARE IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEI TERZI

ART. 19.

(Mancato riconoscimento della buona fede e confisca di beni in comunione).

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Il decreto, con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda

di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, va comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. »;

b) al comma 7 dopo la parola « comunione » sono inserite le seguenti: « relativa a quota inferiore alla metà »;

c) al comma 8:

1) dopo la parola « vendita » sono inserite le parole « ovvero se la confisca riguarda una quota pari o superiore alla metà »;

2) le parole « può essere » sono sostituite dalla parola « è »;

3) le parole « al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico » sono soppresse;

4) le parole « , nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente » sono soppresse;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-bis. È istituita un'apposita gestione separata del Fondo unico giustizia destinata alle operazioni previste al comma 8, sulla base delle risorse disponibili rivenienti dalla vendita delle quote minoritarie. »;

e) al comma 9 dopo la parola « vendita » sono inserite le seguenti: « , anche di quote inferiori alla metà, ».

ART. 20.

(Rapporti pendenti e licenziamento per giusta causa dei dipendenti).

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Se dalla sospensione di cui al

comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, l'amministratore giudiziario dichiara di subentrare provvisoriamente nel contratto. La dichiarazione è trasmessa immediatamente al giudice delegato che entro trenta giorni dispone per la conferma o la risoluzione del contratto.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Qualora l'amministratore subentri nel contratto i crediti certi, liquidi ed esigibili in favore del contraente sono pagati, previa autorizzazione del giudice delegato e verifica di quanto previsto dall'articolo 52, lettera b), nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per il prosieguo dell'attività produttiva.»;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. L'amministratore giudiziario, previo provvedimento motivato del giudice delegato, può procedere al licenziamento per giusta causa dei dipendenti quando, in relazione alla natura e all'intensità dei rapporti con il proposto o alla qualità dei precedenti penali e giudiziari, sussistono elementi concretamente idonei ad escludere il rapporto di fiducia con l'amministrazione giudiziaria.».

ART. 21.

(Determinazione della garanzia patrimoniale, applicazione delle norme in tema di concordato, verifica dei crediti dopo la confisca definitiva e liquidazione dei beni).

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole « degli stessi » sono aggiunte le seguenti: « , al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61 ».

2. All'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Al fine di soddisfare il saldo dei creditori, salvaguardando la continuità dell'attività produttiva, sono estese alle aziende sottoposte a sequestro o confisca

di primo grado le disposizioni in materia di procedura di concordato previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni nonché quelle di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di concordato preventivo.».

3. All'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « L'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia »;

b) al comma 2:

1) le parole « anche prima della confisca » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il decreto di confisca definitivo »;

2) le parole « dell'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia »;

c) il comma 3 è soppresso.

4. All'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il secondo periodo del comma 5 è soppresso.

5. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « dell'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia »;

b) al comma 3 le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia »;

c) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole « dell'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia »;

2) le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia »;

d) al comma 6:

1) dopo le parole « misura di prevenzione. » sono inserite le seguenti: « Il pubblico ministero, l'Agenzia e »;

2) la parola « può » è sostituita dalla seguente: « possono »;

e) al comma 7 le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia »;

f) al comma 8 dopo le parole « All'udienza » sono inserite le seguenti: « , con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero e dell'Agenzia, »;

g) il comma 10 è soppresso.

6. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Conclusa l'udienza di verifica, l'Agenzia provvede alla liquidazione dei beni mobili, anche registrati, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo. Il giudice delegato fissa i tempi e le modalità per la liquidazione dei beni. »;

b) al comma 2 le parole « dall'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Agenzia »;

c) al comma 4 le parole « L'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia »;

d) al comma 5 le parole « L'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia »;

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. Qualora le somme ricavate non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, le somme necessarie sono prelevate dal Fondo istituito ai sensi dell'articolo 48-bis. ».

7. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia »;

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole « l'amministratore giudiziario, » sono soppresse;

2) dopo le parole « il pubblico ministero e l'Agenzia, » sono inserite le seguenti: « liquidati i compensi dovuti all'Agenzia per i coadiutori eventualmente nominati in questa fase, »;

b) al comma 8 le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia ».

8. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole « , l'amministratore giudiziario » sono soppresse.

9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 194, dopo le parole « sui beni » sono aggiunte le seguenti « sequestrati o »;

b) al comma 196 è aggiunto, infine, il seguente periodo « Le annotazioni presso il competente conservatore dei registri immobiliari in ordine alla cancellazione dell'ipoteca sono eseguite sulla base della sola attestazione del Direttore dell'Agenzia sulla insussistenza delle condizioni di cui al comma 195. ».

c) al comma 201 le parole « non inferiore al doppio dell'ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente all'ammontare »;

d) al comma 203 terzo periodo dopo le parole « liquidazione dello stesso » sono aggiunte le seguenti: « , al netto delle spese del procedimento di confisca e di amministrazione dei beni sequestrati, nonché di

quelle sostenute nel procedimento di cui ai commi precedenti e del presente comma.»;

e) il comma 204 è sostituito dal seguente: «204. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, in egual misura, ai Fondi previsti dall'articolo 48-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

CAPO V.

DISPOSIZIONI SULL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ART. 22.

(Interventi sull'organizzazione e sulle competenze dell'Agenzia).

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole « ha la sede principale in Reggio Calabria » sono sostituite con « ha sede in Roma »;

2) le parole « Ministro dell'interno » sono sostituite con « Presidente del consiglio dei ministri »;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), infine, dopo le parole « dell'utilizzo dei beni » sono inserite le seguenti: « tramite appositi sopralluoghi sui beni da parte dei funzionari dell'Agenzia e con l'ausilio delle forze dell'ordine »;

2) alla lettera c) dopo le parole « dell'udienza preliminare » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, nei casi in cui questa non sia prevista, dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, del decreto che

dispone il giudizio immediato o dalla data di conclusione dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale ovvero dal provvedimento di sequestro o confisca emesso dal Giudice dell'esecuzione »;

3) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) assegnazione diretta del bene ove risulti evidente la sua destinazione sociale con le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c-bis). »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Ai fini dell'attività di ausilio di cui al comma 2, lettere b) e c), l'Agenzia fin dall'adozione del provvedimento che dispone il sequestro fornisce all'autorità giudiziaria consulenze e ogni attività utile e, per i beni aziendali, propone gli interventi necessari a salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale del bene anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, specializzate in attività di sostegno alle industrie senza alcun ulteriore onere. »;

2. All'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) il Comitato consultivo. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Direttore è scelto fra i dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 2001, n. 165, ovvero fra i prefetti, da collocare a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovvero fra i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la V valutazione di professionalità. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un qualificato esperto in materia di gestioni patrimoniali designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) da un qualificato esperto in materia di gestioni aziendali designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno dal Ministro dello sviluppo economico. »;

c) da un componente designato dal Ministero dell'Interno con specifica esperienza nell'ambito della destinazione ed assegnazione dei beni sequestrati e confiscati;

d) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia, con specifica esperienza nel settore del sequestro e della confisca dei beni;

e) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia, con specifica esperienza nel settore del sequestro e della confisca dei beni ».

f) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di rotazione, trasparenza, idoneità alla gestione; »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto dal Presidente del Consiglio »;

e) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Il Comitato consultivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un esperto in materia di politiche di coesione designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti il Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e il Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale;

b) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) da un rappresentante dell'Agenzia del demanio;

d) da un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

e) da un rappresentante delle Province designato dall'Unione delle province italiane;

f) da un rappresentante dei Comuni, designato dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

g) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, di rappresentatività e di rotazione specificati con apposito decreto;

h) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, più rappresentative a livello nazionale;

i) da un rappresentante di Unioncamere.

4-ter. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun compenso, indennità, gettone o rimborso spese per la partecipazione ai lavori. »;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: « Al Direttore dell'Agenzia e ai componenti del Consiglio direttivo è corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute. ».

3. All'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole « Consiglio direttivo » sono inserite le seguenti: « nel rispetto delle direttive di cui al comma 4 »;

b) al comma 1, dopo le parole « Il direttore riferisce periodicamente », sono inserite le seguenti: « al Presidente del Consiglio dei Ministri »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno previo parere Consiglio Direttivo dell'Agenzia, è definita la composizione di ciascun nucleo di supporto, di cui fa parte personale di ruolo, comandato o in distacco dell'Agenzia del Demanio, ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti. »;

d) al comma 4:

1) alla lettera c), infine, sono aggiunte le seguenti parole: « individuando, in raccordo con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e l'Agenzia per la coesione territoriale, le risorse e gli strumenti necessari per l'effettivo riutilizzo dei beni confiscati »;

2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: « g) verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture e, ove necessario, delle forze di polizia, la conformità dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati; »;

3) dopo la lettera g), è inserita la seguente: « g-bis) fornisce, se necessario, adeguata assistenza agli assegnatari e ai destinatari dei beni, pubblici e privati. »;

4) la lettera l) è soppressa;

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Il Comitato consultivo:

a) esprime parere sugli atti di indirizzo, sulle linee guida, sugli atti di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 4;

b) può presentare proposte e fornisce elementi ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 1;

c) esprime pareri, anche a richiesta del Consiglio direttivo o del Direttore dell'Agenzia, su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, sulla composizione del nucleo di supporto previsto dall'articolo 112, comma 3, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo o dal Direttore dell'Agenzia. ».

4. All'articolo 113, comma 3, dopo le parole « Agenzie fiscali » sono inserite le seguenti: « , l'Agenzia per la coesione territoriale e il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ».

5. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola « trenta » è sostituita dalla seguente: « cento »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti è inserito nel sito dell’Agenzia con l’indicazione dei provvedimenti di assunzione o comando, delle specifiche competenze possedute nel settore dell’amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, dell’eventuale amministrazione e sede di provenienza».

ART. 23.

(Interventi sulle attribuzioni dell’Agenzia nell’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati).

1. Al comma 7 dell’articolo 42 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la parola «può» è sostituita dalle parole «e l’Agenzia possono».

2. All’articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L’Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull’amministrazione dei beni contenente le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l’indicazione dei limiti previsti dall’articolo 53. Il giudice delegato, all’esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione.».

3. All’articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dopo la confisca di primo grado l’Agenzia richiede al tribunale, ove necessario, l’adozione dei provvedimenti di sgombero o di allontanamento previsti dagli articoli 21, 40 e 41.».

4. All’articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L’Agenzia verifica tempestivamente l’esatta corrispondenza dei beni

confiscati con quelli amministrati e, se necessario, promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale.».

CAPO VI.

DISPOSIZIONI SULLA CONFISCA PREVISTA DALL’ARTICOLO 12-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356 E SULL’AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

ART. 24.

(Ambito applicativo ed estensione della disciplina del Codice antimafia).

1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.I, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, dall’articolo 295, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall’articolo 12-quinquies, primo comma, del presente decreto, dall’articolo 73,

esclusa la fattispecie di cui al quinto comma, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.»;

b) i commi 2 e 2-*bis* sono soppressi;

c) al comma 2-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole « Nel caso previsto dal comma 2 sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dal comma 1 »;

2) le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « allo stesso comma »;

3) dopo le parole « altre utilità » sono inserite le seguenti: « di legittima provenienza »;

d) i commi 2-*quater*, 3 e 4 sono soppressi;

e) al comma 4-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole « Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati » sono inserite le seguenti: « nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro »;

2) le parole « da 1 a 4 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 e 2-*ter* »;

3) le parole « , nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale » sono soppresse;

4) dopo le parole « sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare » sono inserite le seguenti: « ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato ovvero sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, codice di procedura penale, nonché dopo il decreto di sequestro emesso dal giudice dell'esecuzione, »;

5) le parole « tale provvedimento » sono sostituite dalle seguenti « tali provvedimenti »;

f) dopo il comma 4-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« 4-*quinquies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

4-*sexies*. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 1-*ter*, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. ».

ART. 25.

(*Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o di morte del condannato*).

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 4-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

« 4-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-*ter*, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-*octies*. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. ».

ART. 26.

(Disposizioni sull'amministrazione dei beni e sull'accelerazione dei processi).

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 4-*octies* è aggiunto il seguente:

« 4-*novies*. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio. ».

2. All'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è inserita la seguente: « *f-bis* » ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. ».

CAPO VII.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

ART. 27.

(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. All'articolo 117, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 prima delle parole « Le disposizioni » sono inserite le seguenti: « Salvo quanto previsto dal presente articolo, »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli ART. 7-*bis*, 20, 21, 23, comma 4-*bis*, 24, comma 1, 1-*bis* e 1-*ter*, 27, commi 1, 3-*bis* e 6-*bis*, 34-*bis*, 36, da 40 a 41-*octies*, 52, commi da 7 a 9, si applicano anche ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente provvedimento, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Le disposizioni sull'Agenzia previste dagli articoli da 35 a 44-*bis* si applicano ai procedimenti per i quali sia stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione dal 15 marzo 2012, nonché ai procedimenti previsti dall'articolo 110, comma 2, lettera c), iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale dalla medesima data. »;

d) al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole « comma 5, » sono inserite le seguenti: « proposti o iscritti prima del 15 marzo 2012, »;

2) la parola « procede » è sostituita dalle seguenti: « ha disposto il sequestro ».

d) il comma 8 è soppresso.

ART. 28.

(Disposizioni transitorie relative alle modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. Le modifiche agli articoli 7, commi 7-*bis* e 7-*ter*, 23, comma 4-*bis*, 24, comma 3-*bis*, 27, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Qualora siano spirati i termini previsti l'eccezione può essere proposta alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

3. La disposizione prevista dall'articolo 45-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applica ai procedimenti in cui la confisca sia già divenuta definitiva, salvo che non sia stata già proposta impugnazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai procedimenti disciplinati dall'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2-*bis*, e da 58 a 60 del citato decreto legislativo. Alla liquidazione prevista dal citato articolo 60 si provvede dopo il decreto di confisca definitivo.

5. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, l'ammontare del compenso degli amministratori giudiziari, previsto dall'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è determinato tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati

ottenuti, della sollecitudine con la quale sono state condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe previste dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, e degli usi.

ART. 29.

(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Superiore della Magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-*bis*, comma 2-*sexies*, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo Unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) sono istituiti i Fondi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del consiglio dei ministri presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione del presente provvedimento.

ART. 30.

*(Disposizioni transitorie relative alle modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).*

1. Le modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 relative a disposi-

zioni richiamate dal comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, si applicano al sequestro e alla confisca previste da tale decreto-legge così come disposto dall'articolo 28, commi 3, 4 e 5.

ART. 31.

*(Disposizioni in materia di tutela dei creditori per la confisca prevista dall'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3.

2. Nell'ipotesi di confische divenute definitive prima dell'entrata in vigore della presente legge i creditori indicati all'articolo 1, commi 198 e 205, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a pena di deca-

denza, possono proporre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di ammissione del credito ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sempre che non abbiano già avanzato tale istanza e questa sia stata dichiarata inammissibile.

ART. 32.

(Disciplina transitoria sulle competenze dell'Agenzia nazionale).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di diciotto mesi dalla predetta data l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata esercita i compiti di cui all'articolo 110, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai beni confiscati in via definitiva. In tali casi, la competenza in merito all'amministrazione dei beni fino al decreto di confisca definitiva, ivi compresa l'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali indicati nel medesimo articolo 110, comma 2, lettera *c*), è attribuita all'autorità giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle gestioni dei beni confiscati in via non definitiva, assunte dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	48
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo, nuovo testo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
AVVERTENZA	47

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI, indi del presidente Fabrizio CICHITTO.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno. C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MANCIULLI (PD), *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, richiama le disposizioni contenute nel decreto-legge, volte a contrastare la violenza negli stadi, ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno ed a modificare la normativa in materia di protezione internazionale.

Segnala che, in particolare, l'articolo 5 riforma in più parti il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/85/CE recante

norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

Ricorda a tale proposito che il riconoscimento dello *status* di rifugiato è entrato nel nostro ordinamento con l'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con la legge n. 722 del 1954) ed è regolato essenzialmente da fonti di rango comunitario. La normativa dell'Unione europea ha infatti introdotto l'istituto della protezione internazionale che comprende due distinte categorie giuridiche: i rifugiati, disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, e le persone ammissibili alla protezione sussidiaria, di cui possono beneficiare i cittadini stranieri privi dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ossia non sono in grado di dimostrare di essere oggetto di specifici atti di persecuzione, ma che, tuttavia, se ritornassero nel Paese di origine, correrebbero il rischio effettivo di subire un grave danno e che non possono o (proprio a cagione di tale rischio) non vogliono avvalersi della protezione del Paese di origine. Una ulteriore fattispecie è la protezione temporanea che può essere concessa in caso di afflusso massiccio di sfollati.

Rileva altresì che, dalla fine degli anni Novanta, l'Unione europea si è impegnata nella creazione di un Sistema europeo comune di asilo (CEAS) finalizzato a garantire un approccio comune degli Stati membri in materia di asilo per garantire elevati standard di protezione per i rifugiati.

Richiama quindi i principali atti normativi del Sistema comune: il c.d. regolamento Dublino II (Reg. (UE) n. 343/2003, così denominato perché adottato in sostituzione della Convenzione di Dublino) relativo alla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo; la direttiva accoglienza recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (dir. 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 140/2005); la direttiva procedure che disciplina il procedimento per

l'attribuzione (e la revoca) dello *status* di rifugiato (dir. 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 recepita con il decreto legislativo 25/2008); la direttiva qualifiche che introduce norme minime comuni sull'attribuzione della qualifica di rifugiato e sul contenuto della protezione riconosciuta (dir. 2004/83/CE del 26 aprile 2004 recepita dal decreto legislativo 251/2007); la direttiva protezione temporanea: in caso di afflusso massiccio di sfollati (dir. 2001/55/CE del 20 luglio 2001 recepita con il decreto legislativo 85/2003).

Fa presente inoltre che, dopo il completamento della prima fase, si è aperta una riflessione sugli ulteriori sviluppi del sistema comune. Il Libro verde del 2007 è stato la base per una consultazione pubblica che ha portato all'elaborazione da parte della Commissione europea del Piano d'azione in materia di asilo, presentato nel giugno 2008, e all'aggiornamento della normativa, al fine di individuare norme più flessibili, eque ed efficaci e di consolidare una vera e propria politica comune in materia di asilo. La seconda fase si è chiusa nel 2013 con la definitiva approvazione di nuovi provvedimenti in sede UE, in sostituzione dei precedenti. In particolare, nel 2011 è stata approvata la nuova direttiva qualifiche e nel giugno 2013 gli altri provvedimenti.

Evidenzia che, per quanto riguarda il recepimento della normativa UE in materia, attualmente è in corso l'adeguamento al nuovo pacchetto asilo dell'Unione europea la cui definizione è stata completata nel 2013: la legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013) ha disposto la delega per il recepimento della nuova direttiva « qualifiche » del 2011 (dir. 2011/95/UE adottata in sostituzione della dir. 2004/83/CE) che è stata esercitata con l'adozione del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18. La legge di delegazione 2013 ha disposto anche una delega per il recepimento della direttiva 2011/51/UE, che interviene su un aspetto specifico, ossia l'estensione del diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale, attraverso la modifica della direttiva

2003/109/CE: la delega è stata attuata con l'emanazione del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. Il pacchetto asilo prevede diversi altri provvedimenti, tra cui la nuova direttiva «accoglienza» e la nuova direttiva «procedure» che assieme alla «qualifiche» costituiscono la base normativa in materia. Il recepimento di questi due atti (il cui termine è fissato al luglio 2015) è previsto dal disegno di legge di delegazione europea relativa al secondo semestre 2013, approvato dalla Camera (A.C. 1836) ed attualmente all'esame del Senato. Il medesimo disegno di legge delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea.

Nel richiamare i profili del decreto-legge d'interesse per la Commissione, sottolinea la rilevanza del già citato articolo 5, che porta da 10 a 20 il numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed insedia tali commissioni presso le prefetture, affidando una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Sottolinea altresì che l'articolo 6 individua ulteriori risorse per fare fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale. In particolare, il comma 1 affronta il tema dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale incrementando per il 2014 di 50,8 milioni di euro il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416). Il comma 2 crea invece un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro.

Conclude ponendo in rilievo le drammatiche ricadute degli sconvolgimenti in atto nel Vicino e nel Medio Oriente sui flussi di rifugiati: sono già oltre 50 mila i migranti giunti via mare dall'inizio di

quest'anno, il Ministero dell'Interno attesta che sono 21 mila le richieste d'asilo registrate in Italia nei primi mesi del 2014. I rifugiati nel nostro Paese alla fine del 2012 erano 64.779, questa cifra colloca l'Italia al 6° posto tra i Paesi europei, dopo Germania (589.737), Francia (217.865), Regno Unito (149.765), Svezia (92.872), e Olanda (74.598).

Preannunciando l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento, coglie l'occasione per formulare l'auspicio che il Parlamento possa presto intervenire per superare le gravi lacune legislative del nostro ordinamento relativamente al diritto d'asilo: la nostra normativa appare infatti largamente deficitaria per la perdurante mancata attuazione con norme organiche dell'articolo 10, terzo comma della Costituzione, sia per la disorganicità e le carenze delle norme vigenti, derivanti in modo pressoché esclusivo dal recepimento delle direttive UE sull'accoglienza dei richiedenti asilo, sulle procedure di esame delle domande e sulle cosiddette qualifiche di protezione internazionale.

Maria Edera SPADONI (M5S) critica l'estrema eterogeneità delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, che spaziano dal contrasto alla violenza negli stadi alla protezione internazionale dei rifugiati. Chiede altresì chiarimenti circa gli oneri finanziari richiamati dall'articolo 6, che reca misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

Khalid CHAOUKI (PD), nell'illustrare la posizione favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo, riconosce che vi è una disomogeneità sul piano dei contenuti, ma sottolinea come i diversi interventi d'urgenza contemplati dal decreto-legge trovino una forte motivazione nella gravissima situazione di emergenza che il Ministero dell'Interno è chiamato ad affrontare sul versante del mantenimento dell'ordine pubblico durante le manifestazioni sportive e su quello della gestione dei flussi migratori.

Carlo SIBILIA (M5S) evidenzia in termini critici l'assetto disomogeneo del provvedimento d'urgenza e contesta la fondatezza delle motivazioni addotte dal collega Chaouki, menzionando la concomitante urgenza di altre questioni di competenza del Ministero dell'Interno come quella, ad esempio, quella del trattamento economico delle Forze di polizia. Chiede altresì di posticipare la votazione del parere, onde consentire un maggiore approfondimento delle questioni trattate dal decreto-legge.

Vincenzo AMENDOLA (PD) richiama l'esigenza che la Commissione si concentri sul merito del provvedimento e soprattutto sui profili della competenza della Commissione stessa, facendo presente che l'Assemblea si è già pronunciata sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni. Dichiarò infine il voto favorevole del suo gruppo.

Mario MARAZZITI (PI), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, sottolinea come il decreto-legge rechi alcune misure dettate dall'urgenza e dal buon senso, che hanno trovato conferma nelle comunicazioni rese ieri in Aula dal Ministro Alfano, ad esempio con riferimento alla diffusione di casi di tubercolosi nelle popolazioni migranti recentemente arrivate nel nostro Paese.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, replica alle considerazioni svolte dai colleghi, richiamando come vi sia, a fronte di un sostanziale consenso circa l'urgenza di tali misure che fanno riferimento a nodi problematici ben collegati tra loro, una certa disomogeneità nei contenuti normativi del provvedimento. Rinvia alla relazione tecnica per quanto attiene i rilievi mossi dalla collega Spadoni sull'articolo 6, ed auspica che la Commissione possa fornire un utile contributo alla definizione di un quadro normativo organico di attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione.

Carlo SIBILIA (M5S) esprime apprezzamento per i chiarimenti offerti dal re-

latore, che ha riconosciuto l'eterogeneità che connota l'impianto del provvedimento, a testimonianza dell'utilità del confronto tra le diverse forze parlamentari. Ritiene tuttavia che una problematica prioritaria come quella del diritto d'asilo non possa essere adeguatamente affrontata con un decreto-legge.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) manifesta anch'egli apprezzamento per l'apertura dimostrata dal relatore, e sottolinea come la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'omogeneità dei contenuti della decretazione d'urgenza sia fondamentalmente posta a tutela delle minoranze.

Daniele DEL GROSSO (M5S) sottolinea l'incongruenza di alcune disposizioni riguardanti la disciplina del cosiddetto D.A.SPO. di cui all'articolo 2 del decreto-legge.

Vincenzo AMENDOLA (PD) sottolinea il diritto del Governo di presentare provvedimenti d'urgenza ai fini di dare attuazione al programma dell'esecutivo ed il connesso diritto delle forze di maggioranza di sostenere tali scelte legislative. Vi è in ogni caso, da parte dell'attuale maggioranza, la più ampia disponibilità a trovare soluzioni condivise con l'opposizione su grandi questioni di rilievo, soprattutto nel campo della politica estera, così come sta dimostrando il dibattito parlamentare sul decreto-legge in materia di missioni internazionali. Esclude in ogni caso che si possa parlare di sordità della maggioranza ad accogliere le proposte delle opposizioni. Chiede a nome del suo gruppo che si possa pervenire ad una immediata votazione della proposta di parere.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo, nuovo testo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già espresso un parere favorevole sul testo originario del provvedimento in titolo nella seduta del 2 aprile scorso.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, sottolinea che il provvedimento si struttura su undici titoli, attinenti rispettivamente alla protezione della natura e della fauna e per la strategia dello sviluppo sostenibile (tit. I), al riassetto delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (tit. II), alla gestione delle emissioni a gas ad effetto serra (tit. III), al *Green Public Procurement* (tit. IV), agli incentivi per i prodotti derivati da materiali post-consumo (tit. V), alla gestione dei rifiuti (tit. VI), alla difesa del suolo (tit. VII), all'accesso universale all'acqua (tit. VIII), alle procedure di autorizzazione relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (tit. IX), alla disciplina degli scarichi e del rifiuto di residui vegetali (tit. X) ed alle disposizioni in materia di capitale naturale e di contabilità ambientale (tit. XI).

Richiama – come è stato già fatto in questa sede durante l'esame del testo originario del disegno di legge – come questo importante provvedimento favorisca una più ampia attuazione dei principi giuridico-internazionali in materia di ambiente, fissati da convenzioni internazionali come quella sulla lotta ai cambiamenti climatici, sulla biodiversità e sulla lotta alla desertificazione (UNCCD). Si tratta di una delle linee d'intervento più fortemente sentite dalle Nazioni Unite che promuoverà il 23 settembre prossimo un Vertice mondiale

sul clima, proprio all'apertura della 69ma sessione dell'Assemblea generale, al quale prenderanno parte capi di Stato e di governo, *leader* della società civile e del mondo dell'imprenditoria per annunciare nuovi impegni e azioni concrete sul problema del cambiamento climatico.

Ricorda come a tale proposito assumano un peculiare rilievo le novelle al decreto legislativo n. 30 del 2013, in attuazione della direttiva 2009/29/CE, che ha modificato ed esteso il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra e la norma, introdotta dall'articolo 31, che istituisce presso il Ministero dell'ambiente, il Catalogo dei sussidi dannosi e dei sussidi favorevoli sotto l'aspetto ambientale, al fine di procedere alla raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è infatti perfettamente funzionale ad alcuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale per l'attuazione degli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020, dal regolamento europeo 691/2011 sui Conti integrati economico-ambientali (SEEA), in coerenza con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20.

Pone in rilievo altresì le disposizioni di cui al titolo VIII volte a promuovere l'accesso universale all'acqua, in linea con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che il 28 luglio 2010 ha riconosciuto espressamente l'accesso ad un'acqua pulita e sicura come un diritto umano. Si tratta di un nuovo profilo della promozione dei diritti umani che sono certo troverà ulteriori declinazioni in occasione dell'Expo 2015 che ha proprio come asse centrale tematico la nutrizione del Pianeta.

Sottolinea parimenti la rilevanza delle disposizioni, introdotte dall'VIII Commissione, intese a promuovere una Strategia nazionale di *Green Communities* (artt. 35

e 36) per un'attuazione delle politiche e degli interventi previsti dal Protocollo di Kyoto, entrato in vigore il 16 febbraio 2005, che prevede il raggiungimento di obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra per i Paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione del centro – est europeo. Molti degli interventi ricompresi nella Strategia nazionale prevista dall'articolo 35 del disegno di legge non contribuiranno soltanto a ridurre gli impatti climalteranti, ma permetteranno di valorizzare le realtà della *Green Communities* cogliendo in pieno le opportunità collegate all'approvazione del Protocollo di Kyoto.

Conclude annunciando una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatore*, dopo aver ricordato che il disegno di legge di ratifica è stato approvato dal Senato il 3 settembre scorso, senza modificazioni, richiama i contenuti della Convenzione originaria, finalizzata a regolare, per gli aspetti di diritto internazionale privato, il trasporto ferroviario internazionale di

merci, passeggeri e bagagli, risale al 1980 (ratificata dall'Italia con legge n. 976 del 1984) alla quale hanno aderito 41 Paesi di Europa, del Vicino Oriente e del Maghreb. Nel 1999, per assicurare una maggiore uniformità nel settore, l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) ha adottato un nuovo Protocollo modificativo del testo originario, rinominato con l'acronimo COTIF 99.

Segnala che tra gli obiettivi della Convenzione del 1999 rientrano la necessaria distinzione di responsabilità fra gestori dell'infrastruttura e le imprese di trasporto, il contributo allo sviluppo organico del trasporto ferroviario internazionale, il superamento degli ostacoli giuridici e tecnici alla circolazione ferroviaria internazionale, nonché la definizione di condizioni per il risarcimento di danni in caso di incidente o ritardi.

Richiama le modifiche più significative introdotte dal COTIF 99, destinate ad interessare il gestore dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie ed i passeggeri, riguardano le norme in materia di risarcimento dei danni, di responsabilità del trasportatore e di trasporto di merci pericolose. In particolare, vengono introdotte disposizioni volte a circoscrivere la riparazione dei danni ai passeggeri ai soli danni fisici (articolo 29 dell'appendice A); innalzare il limite di risarcimento in caso di morte o ferimento dei viaggiatori (articolo 30 della medesima appendice); definire le responsabilità in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza a carico del trasportatore, con la possibilità di richiesta di risarcimento (articolo 32).

Per quanto concerne il contenuto del Protocollo emendativo del 1999, fa presente che esso consta di un Preambolo e di 7 articoli, la cui importanza risiede tuttavia nei testi allegati che vengono modificati, ossia quello della Convenzione, del Protocollo sui privilegi e immunità dell'OTIF, e delle seguenti appendici: A-regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori (CIV); B-regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazio-

nale per ferrovia delle merci (CIM); C-regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID); D-regole uniformi concernenti i contratti di utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario (CUV); E-regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI); F-regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale (APTU); G-regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato in traffico internazionale (ATMF).

Fa notare che l'Italia è uno degli ultimi Paesi europei a non aver ratificato lo strumento, unitamente alla Svezia (che dovrebbe procedere in tal senso entro il 2014) e l'Irlanda, che non dispone di linee ferroviarie internazionali.

Menziona la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, secondo la quale le ragioni di tale ritardo sono ascrivibili, da un lato, alle oggettive difficoltà di adeguamento della normativa interna ai precetti internazionali, amplificata dalla contestuale esigenza di garantire il rispetto delle prescrizioni normative adottate sul tema a livello europeo. Ricordo a tale proposito che, successivamente al 1999, sono state emanate numerose direttive in materia ferroviaria, che sono confluite nel cosiddetto primo e secondo pacchetto ferroviario (rispettivamente, del 2001 e del 2004) riguardanti la liberalizzazione del mercato ferroviario, l'interoperabilità dei sistemi ferroviari e la sicurezza. Fa presente come, d'altro lato, fino all'adesione ufficiale dell'Unione europea al COTIF 99, avvenuta nel giugno 2011, la Commissione europea avesse invitato i Paesi dell'Unione che avessero già provveduto alla ratifica della Convenzione, a non dare applicazione agli allegati del documento in conflitto con le direttive comunitarie.

Segnala inoltre che – per effetto della mancata ratifica dello strumento COTIF

99 – è stata avviata a carico dell'Italia una procedura di pre-contenzioso (EU Pilot 5943/13/MOVE), nella quale si chiede di accelerare il processo di ratifica, e ricordo che, in caso di mancato adeguamento ai rilievi mossi in sede europea, sussiste un rischio concreto che la Commissione europea proceda alla apertura formale di una procedura di infrazione.

Osserva altresì che la ratifica del Protocollo aggiuntivo, oltre a dare seguito agli impegni assunti nel 1999, consentirà al nostro Paese di partecipare al processo di elaborazione di nuovi accordi da parte dei comitati tecnici che afferiscono alla Convenzione, come quello che sovrintende alle regole di trasporto ferroviario di merci pericolose o per l'interoperabilità e la sicurezza, e al contempo di rafforzare il nostro peso in termini di voto della Commissione europea in sede OTIF, corrispondente al numero di Stati membri dell'Unione europea aventi diritto di voto (previa ratifica COTIF 99).

Ricorda infine che il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli recanti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, l'entrata in vigore del testo e la copertura finanziaria. In particolare, l'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del Protocollo in 135.280 euro a decorrere dal 2014. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, per effetto della nuova formulazione dell'articolo 26 della Convenzione del 1980 – che prevede un sistema di calcolo dei contributi per i Paesi Parti della Convenzione medesima – si stima un incremento della quota contributiva annua dell'Italia, pari a 28.157 euro, passando dagli attuali 239.538 a 267.695 euro.

Auspica conclusivamente che la III Commissione proceda ad un rapido esame del disegno di legge in oggetto.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) dichiara la posizione favorevole del suo gruppo sul provvedimento sottolineando l'esigenza di colmare il grave ritardo accumulato dall'Italia nella procedura di ratifica.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di in-

tervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-03095 Tacconi: Sul rilascio delle carte d'identità ai cittadini italiani residenti all'estero.

5-03171 Scotto: Sull'arresto di un cittadino italiano nella Repubblica dominicana.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno. C. 2616 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2616, di conversione in legge del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno;

considerata la gravità della situazione dei rifugiati nel nostro Paese, resa più acuta in questi ultimi mesi dai rivolgimenti in atto in Nord Africa e in Medio Oriente;

valutata positivamente la disposizione di cui all'articolo 5, che interviene sulla composizione delle Commissioni territo-

riali per il riconoscimento della protezione internazionale, specificando che uno dei componenti sia designato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR);

posta in rilievo l'esigenza di superare le gravi lacune legislative in materia di diritto d'asilo e di pervenire quanto prima ad una piena attuazione, con una normativa organica, dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, anche al fine di adeguare il nostro ordinamento ai principi giuridici posti in materia dalla Comunità internazionale ed alla normativa di settore dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2093 Governo, come risultante dagli emendanti approvati in Commissione, recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (collegato alla legge di stabilità 2014);

rilevato come il disegno di legge favorisca una più ampia attuazione dei principi giuridico-internazionali in materia di salvaguardia dell'ambiente;

valutate in termini positivi, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo VIII volte a promuovere l'accesso universale

all'acqua, pienamente conformi agli orientamenti assunti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha riconosciuto espressamente l'accesso ad un'acqua pulita e sicura come diritto umano;

espresso apprezzamento per le disposizioni di cui al Titolo III in materia di emissione e gas ad effetto serra, e di cui all'articolo 35, volte a promuovere una strategia nazionale di *Green Communities*, che concorrono ad una migliore attuazione a livello nazionale degli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto, ratificato dall'Italia con la legge 1° giugno 2002, n. 120,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2598-A/R Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	50
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	54
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Testo unificato Doc. XXII, nn. 18, 19 e 21 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	56
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di coope-

razione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

C. 2598-A/R Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, segnala che il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 109 del 2014, recante la proroga delle missioni internazionali, è stato rinviato dall'Assemblea alle Commissioni di merito nella seduta del 9 settembre. Fa presente che il nuovo testo all'esame dell'Assemblea reca alcune modifiche volte sia a recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione sia a tenere conto delle proposte emendative presentate dal Governo, sulle quali la medesima Commissione bilancio ha già espresso nulla osta nella seduta di ieri. Rileva pertanto che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Segnala inoltre che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al nuovo testo all'esame dell'Assemblea, la massima parte dei quali corrisponde agli emendamenti già presentati sul precedente testo.

Con riferimento agli emendamenti rappresentati e già contenuti nel fascicolo esaminato ieri dalla Commissione bilancio, propone di esprimere parere conforme a quello già reso dalla Commissione stessa nella precedente seduta.

Con riferimento alle nuove proposte emendative che appaiono presentare una quantificazione o una copertura carente o inidonea, segnala le seguenti:

Di Battista 2.400, che prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa alla proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, di cui al comma 1 dell'articolo 2, destinando le maggiori risorse finanziarie ad iniziative di cooperazione allo sviluppo, senza tuttavia tenere conto del fatto che quota parte della spesa dovrebbe comunque essere autorizzata, al fine di tenere conto degli oneri già effettivamente sostenuti nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione;

Gianluca Pini 3.401, che prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa per la partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali denominato EMOCHM, senza tuttavia intervenire sulla disciplina relativa al trattamento economico del medesimo personale, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d*);

Gianluca Pini 5.400, che sopprime la disposizione relativa al trattamento economico del personale impiegato nel Gruppo militare di osservatori internazionali denominato EMOCHM, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d*), sulla base della quale è stata definita l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7-*bis*.

Ritiene, altresì, opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle seguenti nuove proposte emendative:

Artini 2.401, Del Grosso 2.402 e Grande 2.403, che prevedono la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla proroga della missione internazionale in Afghanistan, di cui al comma 1 dell'articolo 2, destinando le relative risorse ad altri interventi. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se alla riduzione delle risorse, ferma restando la durata temporale della missione, possa eventualmente farsi fronte mediante una rimodulazione del personale e dei mezzi impiegati;

Gianluca Pini 5.401, che riduce la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-*bis*, relativo, tra l'altro, alla possibilità di trasferimento nel territorio nazionale di cittadini afgani per il riconoscimento della protezione internazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare i previsti interventi, a fronte della predetta riduzione di risorse a ciò destinate;

Frusone 11.400, che modifica la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 11, prevedendo che agli oneri derivanti dal provvedimento, quanto ad euro 14.179.554, si provveda non più attraverso l'utilizzo delle

somme relative ai rimborsi corrisposti dall'ONU per prestazioni rese dalle Forze armate nell'ambito di operazioni internazionali di pace, bensì mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 139 della legge di stabilità 2013 (fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa.

Segnala, inoltre, che nel fascicolo trasmesso figura la versione corretta dell'emendamento Corda 8.100, volto ad incrementare di 15,2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 139 della legge di stabilità 2013 (fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari). Al riguardo, ricorda che sul precedente testo del citato emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta di ieri. A seguito delle correzioni intervenute, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa, evidenziando comunque che la stessa non adegua l'importo complessivo degli oneri derivanti dal provvedimento, come indicati all'alinea dell'articolo 11.

Infine, propone di esprimere nulla osta sulla proposta emendativa Gianluca Pini 3.400, volta a sopprimere il comma 7-bis dell'articolo 3, concernente l'obbligo del Governo di riferire alle Camere sull'eventuale sospensione totale o parziale delle missioni in Libia, dal momento che la stessa non presenta profili di carattere finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite al nuovo testo al-

l'esame dell'Assemblea e richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime altresì nulla osta sull'emendamento Gianluca Pini 3.400.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2598-A/R Governo, di conversione del decreto-legge n. 109 del 2014, recante Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.19, 1.21, 1.23, 1.26, 1.28, 1.30, 1.31, 1.33, 1.34, 1.35, 1.100, 1.101, 2.1, 2.3, 2.4, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 2.28, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.44, 2.45, 2.46, 2.48, 2.103, 2.104, 2.107, 2.108, 2.400, 2.401, 2.402, 2.403, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 3.18, 3.23, 3.25, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.43, 3.100, 3.101, 3.107, 3.108, 3.110, 3.111, 3.112, 3.113, 3.114, 3.115, 3.401, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, 4.14, 4.16, 4.20, 5.400, 5.401, 7.1, 8.4, 8.5, 8.7, 8.14, 8.15, 8.60, 8.65,

8.100 (*versione corretta*), 8.101, 8.102, 8.103, 9.1, 9.3, 9.6, 9.9, 9.13, 9.17, 9.18, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.27, 9.30, 9.31, 9.100, 10.1, 10.2, 10.5, 10.12, 10.18, 10.19, 10.100, 11.100, 11.101 e 11.400, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Fa presente, altresì, che nel corso dell'esame al Senato è stata presentata, in data 12 marzo 2014, una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale è stata aggiornata la relazione tecnica riferita al testo originario. Segnala che la modifica riguarda la decorrenza temporale dell'onere – 2014 anziché 2013 –, che è stato altresì espressamente qualificato come limite massimo di spesa.

Con riferimento ai profili attinenti la quantificazione dell'onere, rileva che, pur in considerazione del fatto che esso è qua-

lificato come limite di spesa, appare opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere – che, da quanto si evince dalla relazione tecnica, è riferito alla manutenzione di un immobile – al fine di verificarne la congruità. Con riferimento alle esenzioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6, ritiene utile acquisire conferma della neutralità finanziaria delle stesse. Al riguardo, in merito ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 30 mila euro a decorrere dall'anno 2014, sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di cui all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo. Con riferimento all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, osserva che il medesimo reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai quesiti testé formulati dal relatore, evidenzia che l'importo di 30 mila euro annui per la manutenzione ordinaria e straordinaria occorrenti all'immobile di proprietà dell'Istituto universitario europeo (IUE) e destinato ad alloggi per i ricercatori è stato quantificato come cifra massima d'intesa con l'Istituto stesso. Rileva inoltre che l'applicazione dell'articolo 5 non determinerà alcun impatto in termini di gettito e che le immunità e i privilegi riconosciuti al presidente dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 6, sono accordati al fine di fare chiarezza circa il trattamento fiscale dei redditi percepiti dal presidente stesso, fermo restando che non risulta che tali redditi siano mai stati dichiarati al fisco italiano.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2420 Governo, recante Ratifica ed esecuzione

del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'importo di 30.000 euro annui per la manutenzione ordinaria e straordinaria occorrenti all'immobile di proprietà dell'Istituto universitario europeo (IUE) e destinato ad alloggi per i ricercatori è stato quantificato come cifra massima d'intesa con l'Istituto stesso;

l'applicazione dell'articolo 5 non determinerà alcun impatto in termini di gettito;

le immunità e i privilegi riconosciuti al Presidente dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 6, sono accordati al fine di fare chiarezza circa il trattamento fiscale dei redditi percepiti dal Presidente stesso, fermo restando che non risulta che tali redditi siano mai stati dichiarati al fisco italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

C. 2127 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nel passare all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, prende atto che la norma prevede un'attività di monitoraggio degli oneri stimati dalla relazione tecnica ed individua, in caso di superamento delle spese stimate, la copertura dei maggiori oneri nell'ambito di un programma dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, nonché l'obbligo, per il Ministro dell'economia e delle finanze, di riferire alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti. Prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale le attività previste dalla Convenzione sono in gran parte già svolte dalle strutture competenti.

In merito all'articolo 6, che prevede un sostegno finanziario alla ricerca archeologica e la dotazione di mezzi materiali per l'archeologia preventiva, ritiene utile acquisire informazioni in merito alle fonti di finanziamento già previste per tali finalità in base alla vigente normativa.

Per quanto concerne, infine, l'articolo 13 dell'Accordo, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti tenuto conto che le ipotesi indicate ai fini della stima non costituiscono riferimenti inderogabili per l'attuazione della Convenzione. In particolare, rileva che gli oneri sono stimati considerando la missione di un soggetto – rappresentante esperto nella materia, individuato nell'ambito del personale tecnico dei ruoli del Ministero – effettuata con una frequenza di due volte all'anno, per un totale di 6 giorni. Sul punto, chiede conferma circa l'assenza di ulteriori oneri legati ad eventuali remunerazioni, comunque denominate, da corrispondere agli esperti per le missioni effettuate, nonché una conferma diretta a precisare che lo svolgimento della suddetta attività non

necessiti di un maggior numero di missioni o di giorni di permanenza all'estero del personale interessato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, all'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 2.580 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Lo stesso articolo 3 prevede, al comma 2, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede al monitoraggio dell'onere di cui alla presente legge. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale » e, comunque, della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Al riguardo, ricorda che l'onere derivante dal presente provvedimento, valutato in euro 2.580 a decorrere dal 2014, è riconducibile, come rilevato dalla relazione tecnica, alle spese di missione derivanti dalla partecipazione italiana all'istituendo Comitato di esperti di cui all'articolo 13 della Convenzione, ossia per la eventuale nomina dell'esperto italiano nell'ambito del predetto Comitato.

In merito alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di

parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, ritiene invece opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'eventuale attivazione della clausola sia suscettibile di pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni. Inoltre, le riduzioni di spesa di cui trattasi dovrebbero essere espressamente riferite, come previsto dalla vigente disciplina contabile, alle sole spese rimodulabili delle dotazioni iscritte nel programma « Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Su tale ultimo punto, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle questioni testé sollevate dal relatore, segnala che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica non pregiudica la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni. Ritiene inoltre necessario, in conformità alla vigente disciplina contabile, esplicitare che le dotazioni finanziarie, che potranno essere ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, sono iscritte in bilancio come spese correnti e presentano natura rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2127 Governo, recante Ratifica ed esecuzione

della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica non pregiudica la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni;

appare necessario, in conformità alla vigente disciplina contabile, esplicitare che le dotazioni finanziarie, che potranno essere ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, sono iscritte in bilancio come spese correnti e presentano natura rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

C. 2277 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare, concluso tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia il 22 settembre 2010, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e rileva di non avere osservazioni da formulare per i profili di carattere finanziario. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).

Testo unificato Doc. XXII, nn. 18, 19 e 21.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione affari costituzionali ha trasmesso il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare della Camera dei deputati n. 18, 19 e 21, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei mi-

granti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Segnala che il testo, composto da cinque articoli, prevede in particolare che la Commissione sia istituita per la durata di un anno e, al termine dei propri lavori, presenti alla Camera dei deputati una relazione sul risultato dell'inchiesta.

Rileva che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, la Commissione, ferme restando le competenze e le attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, ha il compito di verificare il funzionamento dei CDA, dei CARA e dei CIE, accertando in particolare il verificarsi di eventuali condotte illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana. Fa presente che la Commissione, composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, al fine di svolgere l'attività di inchiesta per cui è istituita, può, tra l'altro, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di ulteriori collaborazioni che ritenga necessarie.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 5 dell'articolo 5 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Nel rilevare l'assenza di effetti diretti del testo unificato in esame sulla finanza pubblica, posto che gli oneri derivanti dal provvedimento sono a carico degli stanziamenti della Camera dei deputati, dovrebbe essere valutata, a suo avviso, l'opportunità di modificare la ripartizione della spesa tra gli esercizi 2014 e 2015,

tenendo conto dei tempi necessari all'approvazione del provvedimento e, quindi, della prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2014. Ciò premesso, rileva che il provvedimento non appare pertanto presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, concordando con il relatore, osserva che il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare in esame non produce effetti diretti sulla finanza pubblica, in quanto gli oneri da esso derivanti sono posti integralmente a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge Doc. XXII, nn. 18, 19 e 21, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la ripartizione della spesa tra gli esercizi 2014 e 2015, tenendo conto dei tempi necessari all'approvazione del provvedimento ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 luglio 2014.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che, in data 10 luglio 2014, la Commissione ha avviato l'esame in sede consultiva del nuovo testo unificato e ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, al fine di consentire alla Commis-

sione di concluderne l'esame in sede consultiva.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha raccolto gli elementi istruttori da tutte le Amministrazioni interessate e provvederà entro la prossima settimana alla predisposizione della relazione tecnica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03504 Pesco: Meccanismi per incentivare le banche ad utilizzare le somme erogate nell'ambito di operazioni di rifinanziamento a lungo termine della Banca Centrale Europea in favore del credito alle imprese e alle famiglie	59
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	64
5-03505 Causi: Emanazione di decreti ministeriali attuativi della disciplina in materia di microcredito	60
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	66
5-03506 Paglia: Innalzamento dell'aliquota dell'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto dello scudo fiscale	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	67
5-03507 Pagano: Trattamento tributario degli interessi corrisposti dai soci agli enti e alle società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica	61
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	68

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
---	----

RISOLUZIONI:

7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.30.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione Pesco 5-03504 è stata sottoscritta anche dal deputato Barbanti.

5-03504 Pesco: Meccanismi per incentivare le banche ad utilizzare le somme erogate nell'ambito di operazioni di rifinanziamento a lungo termine della Banca Centrale Europea in favore del credito alle imprese e alle famiglie.

Daniele PESCO (M5S), illustra la propria interrogazione, la quale sottopone

all'attenzione del Governo la necessità di individuare strumenti idonei a garantire che i fondi che la Banca Centrale Europea si appresta a fornire alle banche in base ad una nuova operazione di prestito *LTRO* (*Targeted Longer-Term Refinancing Operations*) siano effettivamente utilizzati dalle banche per concedere maggiori prestiti alle imprese e alle famiglie, al fine di contrastare il grave fenomeno del *credit crunch*.

Rileva, a tale riguardo, come il provvedimento di assegnazione dei suddetti fondi non crei nessun incentivo concreto per le banche ad aumentare tali prestiti e non stabilisca alcun vincolo di destinazione dei fondi erogati agli istituti di credito. Ricorda inoltre l'ulteriore determinante aspetto della questione, relativo alla differenza tra il tasso di interesse che le banche dovranno pagare su tali operazioni di prestito, il quale sarà molto basso, e il tasso di interesse sui prestiti che vengono concessi a imprese e famiglie, il quale risulta ben più elevato.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se non intenda intervenire con misure fiscali affinché le banche siano indotte ad impiegare i nuovi fondi provenienti dalla Banca centrale europea per l'erogazione del credito a favore delle imprese e delle famiglie, e quindi a sostegno dell'economia reale.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sebastiano BARBANTI (M5S) si dichiara complessivamente insoddisfatto della risposta, ritenendo che essa si limiti a descrivere lo stato dell'arte del sistema di tassazione dei titoli di Stato, senza affrontare la questione fondamentale posta dall'interrogazione. Rileva infatti come essa chieda al Governo l'adozione di misure idonee a garantire che le banche utilizzino effettivamente i maggiori fondi resi disponibili dalla Banca Centrale Europea per erogare prestiti a famiglie e imprese. Sottolinea come, a tale scopo, risultino assolutamente inadeguate le misure

contenute dalla normativa europea in materia, ricordando a titolo di esempio quanto avvenuto, in occasione di operazioni analoghe, in Gran Bretagna, nella quale tali misure di aumento della liquidità non hanno prodotto risultati positivi a vantaggio dell'economia reale.

Evidenzia quindi come, non essendo possibile intervenire in maniera unilaterale sulla predetta normativa europea, l'unico strumento che, a livello nazionale, potrebbe rivelarsi efficace al fine di incentivare un corretto utilizzo delle risorse provenienti dalla Banca Centrale Europea sia prevedere una maggiore tassazione dei redditi e delle plusvalenze che le banche realizzano attraverso i titoli di Stato acquistati utilizzando i finanziamenti erogati dalla BCE, in maniera da contrastare con misure fiscali tale forma di speculazione finanziaria, la quale non apporta alcun vantaggio all'economia del Paese.

5-03505 Causi: Emanazione di decreti ministeriali attuativi della disciplina in materia di microcredito.

Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, rilevando come essa dia conto soltanto della predisposizione di uno schema di decreto del Ministero dell'economia, in collaborazione con la Banca d'Italia, in attuazione dell'articolo 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il quale prevede che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

Chiede quindi che il Governo espliciti la propria posizione rispetto all'altro tema posto dall'interrogazione, relativo alla mancata emanazione di un ulteriore decreto ministeriale di attuazione delle norme che prevedono di riservare a in-

terventi di garanzia in favore del microcredito una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

5-03506 Paglia: Innalzamento dell'aliquota dell'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto dello scudo fiscale.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SEL) considera assolutamente insoddisfacente la risposta fornita, la quale si limita a riportare i dati forniti dall'Amministrazione finanziaria sulla variazione di gettito dell'imposta di bollo, senza fornire una risposta alla questione, essenzialmente politica, sottesa all'atto di sindacato ispettivo. Chiede quindi ragione dell'atteggiamento del Governo, il quale, in un momento in cui si incontrano gravi difficoltà a reperire le risorse finanziarie per la copertura della generalità dei provvedimenti, rinuncia ai 700 milioni di maggiori entrate che potrebbero essere ottenute aumentando la tassazione speciale delle attività finanziarie oggetto delle operazioni di emersione derivanti dal cosiddetto « scudo fiscale » del 2011.

Con riferimento alla questione prospettata nella risposta del Governo, relativa alla necessità di considerare il tema dell'equità e della credibilità delle scelte del Governo, rileva come il principio della non retroattività di regimi fiscali discriminatori sia stato più volte messo in discussione e risultati già disapplicati a svantaggio dei contribuenti onesti, che non hanno dovuto fruire di provvedimenti di favore quale quello dello scudo fiscale.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI sottolinea come la risposta, sia pure nell'esiguo arco di tempo in cui è stata redatta, oltre a contenere i dati forniti dall'Amministrazione finanziaria, reca, nell'ultima parte, anche una valutazione politica, sia

pure di natura interlocutoria, laddove si afferma che la questione oggetto dell'interrogazione deve essere valutata considerando sia il tema dell'equità sia quello della credibilità delle norme legislative in relazione all'applicazione retroattiva di trattamenti fiscali più severi rispetto alla disciplina generale.

Assicura comunque che la questione posta dall'atto di sindacato ispettivo, la quale, oltre ad essere particolarmente complessa e delicata, riveste una notevole rilevanza dal punto di vista politico, sarà certamente approfondita dal Governo, anche sulla scorta dell'utile sollecitazione fornita dall'interrogazione stessa.

5-03507 Pagano: Trattamento tributario degli interessi corrisposti dai soci agli enti e alle società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica.

Alessandro PAGANO (NCD) illustra la propria interrogazione, la quale riguarda un aspetto problematico del trattamento tributario dei finanziamenti corrisposti dai soci agli enti e società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica. Nel rilevare come si tratti di circa 17 enti costituiti quasi tutti all'inizio del '900, i quali hanno raggiunto, dopo numerosi interventi legislativi susseguitisi nel corso degli ultimi anni, un faticoso equilibrio normativo, e che svolgono un rilevante ruolo, anche sociale, nei confronti dei soggetti associati e dell'intera società italiana, l'atto di sindacato ispettivo evidenzia in particolare una grave anomalia nel trattamento fiscale di tali finanziamenti, i quali scontano, in pratica una doppia tassazione.

Da un lato, infatti, gli interessi corrisposti ai soci a fronte dei finanziamenti medesimi scontano una tassazione del 26 per cento a titolo di imposta, mentre, dall'altro, gli interessi pagati risultano indeducibili da parte della cooperativa o ente che li corrisponde.

In tale contesto l'interrogazione chiede al Governo in che modo intenda intervenire su tale evidente distorsione, risol-

vendo definitivamente il problema attraverso l'eliminazione della previsione che stabilisce attualmente l'indeducibilità, da parte delle citate cooperative, degli interessi erogati.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandro PAGANO (NCD) si dichiara profondamente insoddisfatto della risposta fornita, sottolineando come il Governo, nell'affrontare tale tema, non possa limitarsi a richiamare il contenuto delle norme tributarie applicabili in generale, ma debba tener conto dell'assoluta specificità della fattispecie oggetto dell'interrogazione. In particolare, non è possibile equiparare associazioni *no profit*, quali le predette cooperative, alla generalità degli enti commerciali e alle società a scopo di lucro, sia in ragione delle particolari caratteristiche della loro compagine associativa, sia in considerazione dell'importante funzione sociale svolta dalle cooperative stesse.

Invita quindi l'Esecutivo a riflettere maggiormente su tale questione, sottolineando come le decisioni politiche in merito non possano in alcun modo essere affidate alle valutazioni discrezionali, peraltro discutibili, dell'Agenzia delle entrate.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo. C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 settembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Marco Di Stefano, ha illustrato il provvedimento ed ha proposto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.

7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 31 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il presentatore, nel corso della precedente seduta di discussione, aveva illustrato il contenuto dell'atto di indirizzo.

Marco CAUSI (PD) rileva come la sua risoluzione si inserisca nell'ambito delle numerose iniziative parlamentari che negli

ultimi mesi hanno interessato la tematica relativa alla riforma del sistema della riscossione coattiva.

In tale contesto l'atto di indirizzo intende costituire un primo passo verso la prossima realizzazione della riforma di tale sistema, da attuarsi ai sensi della delega conferita al Governo in materia dall'articolo 10 della legge n. 23 del 2014. In particolare, la risoluzione sollecita il Governo rispetto ad alcune problematiche fondamentali che dovranno essere risolte con il predetto intervento riformatore. Si tratta, in specie, degli aspetti relativi alla *governance* di Equitalia, alla scelta se mantenere per Equitalia la forma di società per azioni o trasformarla in agenzia, alle decisioni in merito all'organizzazione della riscossione coattiva delle somme di piccola entità, all'impostazione da dare ai meccanismi di riscossione delle entrate degli enti locali.

Nel rimettersi al Governo in merito alla tempistica di tale processo di riforma, sottolinea come la soluzione di tali nodi

fondamentali costituisca un passaggio chiave per giungere ad un corretto e efficace esercizio della delega in materia.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI assicura che il Governo si impegna a intervenire in tempi rapidi sulla tematica affrontata dalla risoluzione, rilevando altresì come l'Esecutivo non ravvisi ostacoli nell'assumere un impegno ad informare il Parlamento sulle decisioni in merito.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.05 alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-03504 Pesco: Meccanismi per incentivare le banche ad utilizzare le somme erogate nell'ambito di operazioni di rifinanziamento a lungo termine della Banca Centrale Europea in favore del credito alle imprese e alle famiglie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Pesco ed altri, nel richiamare l'attuale situazione di contrazione del credito chiedono quali iniziative si intendono assumere per fare in modo che i nuovi fondi previsti dalla BCE possano dare respiro alle imprese e alle famiglie in difficoltà e sbloccare questa situazione di stallo della nostra economia.

Al riguardo, si fa presente che la Banca d'Italia, in data 8 settembre 2014 con il comunicato stampa recante « Prestiti bancari a garanzia delle operazioni di finanziamento con l'Eurosistema: nuove misure » ha deciso di ampliare la gamma dei prestiti che le banche possono utilizzare a garanzia delle operazioni di finanziamento con l'Eurosistema.

In particolare, il citato comunicato prevede quanto segue:

Le misure introdotte sono finalizzate a incentivare il credito alle piccole e medie imprese e alle famiglie. Il nuovo collaterale faciliterà anche la partecipazione delle banche alle prossime operazioni di rifinanziamento della BCE (*Targeted Longer-Term Refinancing Operations*).

Le misure entrano in vigore il 10 settembre 2014 e sono conformi alle regole stabilite dal Consiglio direttivo della BCE per lo schema ordinario dell'Eurosistema e per quello temporaneo degli *Additional Credit Claims* (ACC), che ammette la stanziabilità di crediti con caratteristiche di rischio meno stringenti.

Nel dettaglio, le banche possono conferire a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema:

1. Portafogli di crediti omogenei composti da mutui residenziali alle famiglie o da crediti alle imprese non finanziarie, nell'ambito dello schema degli ACC, e non solo singoli prestiti come finora possibile. Nei portafogli di crediti possono essere ricompresi prestiti con probabilità di insolvenza del debitore fino al 10 per cento. La metodologia di determinazione degli scarti di garanzia tiene conto della diversificazione del rischio dei portafogli e consente di applicare scarti in media più contenuti rispetto a quelli previsti sui prestiti stanziati singolarmente;

2. La parte utilizzata delle linee di credito censite nella Centrale dei rischi come prestiti auto liquidanti e a revoca, tipologia di prestiti particolarmente diffusa tra le medie e piccole aziende. La Banca d'Italia ha individuato alcune modifiche contrattuali che le banche possono adottare per consentirne l'utilizzo come garanzia;

3. Prestiti bancari, quando singolarmente o inseriti in un portafoglio, di importo non inferiore a 30.000 euro, al momento del conferimento in garanzia, sia nell'ambito dello schema ordinario sia in quello degli ACC. Finora la soglia minima dei prestiti accettati in garanzia è stata pari a 100.000 euro;

4. Prestiti bancari, quando singolarmente conferiti, con una probabilità di

insolvenza del debitore fino all'1,5 per cento, nell'ambito dello schema degli ACC; finora sono stati ammessi prestiti con una probabilità massima di insolvenza del debitore pari all'1 per cento;

5. Crediti concessi sotto forma di *leasing* finanziario e factoring pro-soluto anche nello schema ordinario e non solo nello schema ACC, come fino ad oggi possibile, purché conformi ai criteri di idoneità previsti dall'Eurosistema, beneficiando in tal modo di scarti di garanzia più contenuti.

I dettagli sulle nuove misure e le istruzioni operative per le controparti sono descritti nel documento Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema – Guida per operatori disponibile sul sito della Banca d'Italia: <http://www.bancaditalia.it/bancacentrale/polmon/strumenti>.

Con riferimento, infine, alla richiesta avanzata nell'ultimo punto dell'interrogazione concernente la possibilità di tassare la plusvalenza realizzata dalle banche sui titoli di Stato con fondi di provenienza BCE, si fa presente che sia gli interessi attivi, percepiti al momento dell'incasso della cedola relativa ai titoli di Stato, sia

gli interessi passivi, invece, corrisposti sui finanziamenti erogati dalla BCE, concorrono a formare il reddito imponibile delle banche secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.

Pertanto, mentre gli interessi attivi sono imponibili per il loro intero ammontare, quelli passivi sono deducibili in base a quanto previsto dal comma 5-*bis*, dell'articolo 96 del TUIR, secondo cui « gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma D (le, banche e altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87), sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare ».

Sulla base di quanto sopra esposto, si è dell'avviso che con i citati strumenti di politica monetaria si possano creare le condizioni per una ripresa del credito nel senso auspicato nell'interrogazione, fermo restando che l'attento monitoraggio dell'effettivo andamento degli impieghi potrà consentire la valutazione di eventuali altre misure, anche di carattere fiscale, idonee a garantire tale imprescindibile obiettivo.

ALLEGATO 2

5-03505 Causi: Emanazione di decreti ministeriali attuativi della disciplina in materia di microcredito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi ed altri chiedono quali siano i tempi di emanazione dei decreti attuativi che disciplinano l'attività di microcredito.

Al riguardo, occorre premettere che l'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), prevede che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere, a determinate condizioni, finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

Il comma 5, del medesimo articolo 111 demanda l'attuazione della citata previsione ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Banca d'Italia, volto a stabilire, tra l'altro, i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; i

limiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei finanziamenti; le informazioni da fornire alla clientela.

In attuazione della citata normativa, il Ministero dell'economia, in collaborazione con la Banca d'Italia, ha predisposto lo schema di decreto in questione e lo ha trasmesso al Consiglio di Stato per il parere.

Il Supremo Consesso, nell'Adunanza di sezione dell'8 maggio 2014, ha espresso un parere interlocutorio, in relazione al quale lo schema di decreto è stato modificato e nuovamente trasmesso al Consiglio di Stato.

Attualmente, si è in attesa di ricevere il parere definitivo del citato Organo Consultivo (che da notizie assunte nelle vie brevi dovrebbe essere imminente) e, ove nulla osti, il citato schema sarà sottoposto alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze per i successivi adempimenti.

ALLEGATO 3

5-03506 Paglia: Innalzamento dell'aliquota dell'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto dello scudo fiscale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover inserire nella prossima legge di stabilità una disposizione che preveda l'innalzamento, a partire dall'anno in corso, dell'aliquota a regime del 4 per mille dell'imposta di bollo speciale applicata alle attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ripristinando quantomeno il livello di tassazione già introdotto dal Governo Monti.

Tale imposta, ricorda l'interrogante, è stata introdotta dall'articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011 ed è stabilita nella misura del 10 per mille per l'anno 2012, del 13,5 per mille per l'anno 2013 e del 4 per mille per gli anni successivi.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

L'imposta di bollo speciale è dovuta per le sole attività finanziarie rimpatriate, che sono ancora detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

A decorrere dal 2013, l'aliquota dell'imposta di bollo speciale è stabilita nella misura del 4 per mille, mentre è stata del 10 per mille per il 2011 e del 13,5 per mille per il 2012.

Riguardo alla perdita di gettito segnalata dall'interrogante, l'Agenzia delle entrate rappresenta che la medesima può derivare non soltanto dalla diminuzione della misura fissata per gli anni successivi al 2012, ma anche da altre circostanze, tra cui: la rinuncia volontaria al regime della riservatezza, il prelievo a titolo definitivo di denaro o attività finanziarie dal conto riservato, l'esibizione della dichiarazione riservata in sede di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria ovvero a seguito di avvisi di accertamento o di rettifica o di atti di contestazioni di violazioni tributarie.

Più precisamente il Dipartimento delle Finanze ha stimato che il gettito derivante dalla suddetta imposta è risultato essere pari a 835 milioni di euro nel 2013 e a 138 milioni di euro a tutto luglio del 2014.

Tutto ciò premesso, per quanto concerne la valutazione di carattere squisitamente politico oggetto della presente interrogazione, ci si limita ad osservare in questa sede che la questione deve essere valutata avendo riguardo sia al tema della equità sia a quello della credibilità, anche in prospettiva della legislazione, in termini di non applicazione postuma di trattamenti fiscali discriminatori rispetto alla disciplina generale, tanto più in relazione a fattispecie su cui già si è agito una volta con provvedimenti *una tantum* di inasprimento fiscale postumo.

La questione necessita, quindi, di approfondite riflessioni.

ALLEGATO 4

5-03507 Pagano: Trattamento tributario degli interessi corrisposti dai soci agli enti e alle società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro dell'economia e delle finanze intenda assumere per fare in modo che agli organismi facenti parte dell'elenco di cui all'articolo 112 comma 7, del Testo Unico Bancario, non si applichi l'articolo 1, comma 465, della legge n. 311 del 2004, consentendo in tal modo che gli interessi sulle somme versate dai soci persone fisiche alle società cooperative e loro consorzi, alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, siano interamente deducibili con conseguente abolizione del previsto limite di deducibilità.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'elenco di cui al richiamato articolo 112, comma 7, del TUB, comprende gli enti e le società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica entro il 1° gennaio 1993, che possono continuare ad operare alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di settore senza l'obbligo di iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

La stessa Agenzia evidenzia che l'istituto del prestito, dal punto di vista tributario, è stato da sempre disciplinato da norme di carattere agevolativo, e finalizzato a favorire alcune categorie di soggetti istituzionali che svolgono essenzialmente attività mutualistiche.

Tale regime fiscale va esaminato sia dal lato del percettore, chiarendo la tassazione prevista in capo al socio, sia con riferi-

mento al soggetto erogante, al fine di appurare la deducibilità di tale componente negativo per l'ente.

Sotto il primo profilo, la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi e redditi di capitale erogati ai soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative e loro consorzi è pari al 26 per cento così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Per ciò che concerne il trattamento fiscale di detti interessi in capo all'erogante, la legge finanziaria per il 2005, all'articolo 1 comma 465, ha previsto che « gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento ».

Tale limite, imposto dal legislatore, ha la finalità di distinguere l'istituto del prestito in questione da quello del conferimento che invece, costituisce un apporto di capitale di rischio e dal prestito obbligazionario, sottoscrivibile anche da soggetti non soci e rimborsabile a medio-lungo termine.

La disciplina favorisce ed incentiva tali forme di prestito da parte dei soci, consentendo di portare in deduzione dal reddito complessivo della cooperativa gli in-

teressi passivi fino ad una soglia massima che il legislatore considera fisiologica. Allo stesso tempo, però, la norma, con finalità di carattere antielusivo, pone un limite alla deducibilità degli interessi passivi in capo al soggetto erogante. Tale limite è volto a contrastare gli arbitraggi che possono derivare dalla circostanza che, convivendo in capo allo stesso soggetto la figura di socio

e quella di finanziatore, si verifichi una distribuzione di utili (indeducibili) sotto forma di erogazione di interessi passivi (deducibili).

Alla luce di quanto riferito, tenuto conto che l'impianto normativo risulta coerente con le finalità delineate dal legislatore, si ritiene di poter condividere le osservazioni dell'Agenzia delle entrate.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 70

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, è collegato alla legge di stabilità 2014 (cosiddetto «collegato ambientale») ed è stato incardinato nella

VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici in data 27 marzo 2014. Precisa che, inizialmente composto di 31 articoli e 2 allegati, il testo licenziato da parte della Commissione referente in data 4 settembre 2014 risulta significativamente modificato rispetto alla formulazione originaria, in conseguenza dell'aggiunta di nuovi articoli, della riscrittura di articoli esistenti e della soppressione di altri, il cui contenuto era identico o analogo a norme già contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014. Il testo finale del provvedimento consta quindi dei seguenti titoli: Titolo I (articoli 1-*bis*-2-*bis*): protezione della natura e strategia dello sviluppo sostenibile; Titolo II (articoli 4-5-*bis*): procedure di valutazione di impatto ambientale; Titolo III ((articoli 7-8-*ter*): disposizioni in materia di emissioni e gas a effetto serra; Titolo IV ((articoli 9-10-*ter*): *green public procurement* (cosiddetti «acquisti verdi»); Titolo V (articolo 11): norme incentivanti per i prodotti derivati da materiali post consumo; Titolo VI (articoli 12-*bis*-21): gestione dei rifiuti; Titolo VII (articoli 22-23): difesa del suolo; Titolo VIII (articoli 24-26-*ter*): disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua; Titolo IX (articolo 27): procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelet-

trici; Titolo X (articoli 28-29-*bis*): disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali; Titolo XI (articoli 30-37): capitale naturale e contabilità ambientale.

Per quanto concerne i profili di competenza della VII Commissione, rileva che le disposizioni appaiono limitate ad alcuni articoli. In particolare, l'articolo 2-*bis*, di nuova introduzione, finanzia la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile. Esso prevede la realizzazione di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, come ad esempio *car-pooling* e *bike-pooling*, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, (anche collettivi e guidati) a piedi o in bicicletta, laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro. Tali programmi possono includere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. Per la definizione di questo programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile, delle modalità e dei criteri per la presentazione dei progetti ed, infine, per la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari, si rimanda a due successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Precisa quindi che al relativo onere di 35 milioni di euro, per l'anno 2015 si provvede mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra (articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 30 del 2013). Richiama poi all'articolo 11, comma 1, un'ulteriore disposizione inserita nel corso dell'esame in sede referente, che reca il nuovo articolo 206-*sexies* al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). Precisa che la nuova disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche che indicono gare d'appalto per l'efficientamento energetico, la ristrutturazione o la costruzione

di edifici scolastici e ospedali, in particolare per interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico, debbano prevedere criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti l'utilizzo di prodotti contenenti materiali post-consumo (ovvero derivati da processi di riciclaggio). Specifica quindi che la norma di riferimento per i valori dei descrittori e dei requisiti acustici è la norma UNI 11367.

Con riferimento, poi, all'articolo 14-*ter*, comma 2 rileva che questo integra il Codice dell'ambiente, disponendo che gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, con determinate caratteristiche, possano essere realizzati con denuncia di inizio di attività (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380), anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). In relazione, inoltre, all'articolo 22, comma 2 osserva che lo stesso disciplina la riorganizzazione, a livello di distretto idrografico, della *governance* in materia di difesa del suolo, dettando norme sulle Autorità di bacino distrettuali. Nello specifico, viene modificata la composizione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale (ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006), confermando comunque la presenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Precisa quindi che il testo originario del disegno di legge in esame, modificato poi dalla Commissione di merito, aveva in realtà previsto l'esclusione della rappresentanza del MIBACT, come quella di altri dicasteri. Osserva che la conferma della presenza di una rappresentanza del MIBACT all'interno della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino sembra di conseguenza aver indotto a sopprimere il comma 4 del medesimo

articolo, il quale integrava la procedura per l'approvazione del piano di bacino, prevedendo che il progetto di piano fosse sottoposto, prima dell'adozione, al parere della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici territorialmente competente, per i profili di tutela dell'interesse culturale e paesaggistico. Sottolinea che tale modifica sembrava finalizzata a compensare la citata eliminazione nel testo originario del disegno di legge della partecipazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo dalla predetta Conferenza, organo competente all'adozione del piano di bacino. In relazione, poi, all'articolo 30 ricorda che lo stesso istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Il predetto Comitato, presieduto dal Ministro dell'ambiente, e composto da altri ministri e soggetti pubblici vari (ISTAT, ISPRA, CNR ed altri), è integrato da esperti della materia nominati dal medesimo Ministro dell'ambiente, provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione. Sempre con riferimento ai profili di interesse per la VII Commissione, rileva che l'articolo 31 del provvedimento in esame istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli aiuti a tutela dell'ambiente. Precisa quindi che il Catalogo contiene informazioni fornite dal medesimo Ministero dell'ambiente, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia, dai ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, secondo uno schema predisposto dal Ministero dell'ambiente. Fa quindi riferimento all'articolo 35, comma 1, introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, il quale prevede che la Presidenza

del Consiglio, d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dei beni e attività culturali, il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuova la costituzione della Strategia nazionale delle *Green Communities*. L'attuale denominazione del dicastero competente per i beni culturali è « Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo », che dovrebbe quindi sostituire quella attualmente presente nel testo. Sottolinea poi che tale Strategia nazionale individua i territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse naturali principali di cui dispongono e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della *green economy*, un piano di sviluppo sostenibile in alcuni campi – come quello del turismo, capace di valorizzare le produzioni locali – ivi specificamente indicati. Ricorda successivamente l'articolo 36, il quale, introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, reca l'istituzione del Fondo italiano Investimenti *Green Communities*. Precisa che, in base alla predetta disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, è autorizzato alla costituzione del Fondo – il cui ammontare complessivo è pari a 1 miliardo di euro e riservato ad Investitori Qualificati successivamente indicati – con l'obiettivo di garantire una redditività adeguata del capitale investito, attraverso operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali (comprese le società da essi controllate e/o partecipate), per investimenti nel campo della *green economy*, con particolare riferimento ai territori montani e rurali italiani e con riguardo al sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto « fallimento di mercato », al fine

di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori. Osserva, altresì, che nell'ambito degli interventi, al fine di perseguire congiuntamente obiettivi di sviluppo dell'economia delle aree montane e nello stesso tempo tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, il Fondo potrà contribuire a promuovere e finanziare studi di fattibilità in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio a scopo residenziale, servizi, ricettività o simili, che valorizzino edifici e borghi a valenza storica e testimoniale, e partecipare all'attuazione degli interventi stessi. Precisa quindi che tali interventi devono essere elaborati in base a una documentata validità economica e progettati nonché realizzati almeno in conformità con quanto previsto dalle direttive europee in materia di riqualificazione edilizia e urbana e di efficienza energetica. Sono privilegiati e incentivati i progetti che si avvalgono di sistemi di verifica e certificazione trasparenti, la cui documentazione sia pubblicamente disponibile e gestiti da parte terza, riconosciuti dal mercato a livello nazionale ovvero internazionale, che documentino e certifichino attraverso procedure indipendenti aspetti, ivi elencati a titolo indicativo, come l'efficienza energetica, la sostenibilità idrica, il benessere termico, acustico, visivo e respiratorio interno, il rapporto tra edifici e contesto, l'uso di materiali sostenibili, il rispetto della valenza storica e testimoniale dell'edificio.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Ilaria CAPUA, *presidente*, prima di dare la parola ai colleghi che intendono intervenire sul testo in esame, saluta la collega Ghizzoni e la ringrazia per l'opera da lei

svolta – nella VII Commissione – in particolare quale vicepresidente della stessa. Ne apprezza, soprattutto, l'equilibrio, la competenza e la disponibilità dimostrati.

Manuela GHIZZONI (PD), ringrazia la collega Capua per le parole di apprezzamento espresse nei suoi confronti.

Luisa BOSSA (PD) chiede di rinviare ad altra seduta il prosieguo dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, al fine di approfondirne compiutamente il contenuto. Manifesta quindi perplessità in merito alla previsione, di cui all'articolo 2-bis del testo, che prevede il finanziamento di progetti concernenti la mobilità sostenibile riferiti ad ambiti territoriali di popolazione di oltre 100.000 abitanti, ritenendo tale soglia eccessivamente alta.

Gianluca VACCA (M5S) chiede anch'egli alcuni giorni di tempo – prima dell'espressione del parere di competenza della VII Commissione – per approfondire il contenuto del provvedimento. Rileva comunque l'esiguità della somma di 35 milioni di euro, per l'anno 2015, previsti per il finanziamento dei progetti del citato articolo 2-bis.

Maria COSCIA (PD) ritiene che si possa esprimere anche nella giornata di martedì 16 della prossima settimana il parere alla Commissione di merito, in tempo utile perché questa ne tenga conto nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dopo aver constatato l'assenso dei gruppi ad esprimere nella seduta di martedì 16 settembre il parere di propria competenza sul provvedimento all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	75
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	81

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di SEA SpA sulle iniziative assunte in relazione alla vertenza SEA Handling SpA	80
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso de Caro.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2093 in materia di promozione della *green economy*, che, in quanto collegato alla legge di stabilità 2014 prevede l'applicazione delle norme del regolamento della Camera previste per il disegno di legge di stabilità, ossia inammissibilità delle proposte emendative prive di copertura finanziaria e impossibilità di presentare in Assemblea emendamenti non previamente giudicati ammissibili ed esaminati in Commissione.

Rileva che il provvedimento contiene numerose misure significative, tra le quali segnala l'introduzione di una valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW (articolo 5); la previsione di disposizioni di agevolazione degli appalti verdi (articoli da 9 a 10-ter) e dell'acquisto di prodotti derivanti da materiali post-consumo riciclati (articolo 11); numerose disposizioni in materia di ge-

stione dei rifiuti (articoli 13 e seguenti), e una riforma complessiva delle autorità di bacino (articolo 22).

Passando ad una breve sintesi del contenuto delle disposizioni che investono i profili di interesse della IX Commissione, segnala in primo luogo che l'articolo 1-bis, attraverso un'integrazione della legge n. 979 del 1982, prevede che le spese per il ripristino ambientale in caso di incidenti marittimi siano imputate anche al proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato.

L'articolo 2-bis stanziava 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti e volti alla promozione della mobilità sostenibile. La disposizione fa specifico riferimento, tra le altre cose, ai sistemi di *car-pooling* e *bike-pooling*, alla realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi pedonali, o ciclistici, casa-scuola e all'erogazione di buoni-mobilità ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. Le iniziative dovranno essere coordinate da un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Il piano stabilirà anche i criteri per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali e per la ripartizione dei finanziamenti. Gli enti beneficiari saranno individuati entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, sentito anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La copertura del piano è posta a carico della quota dei proventi delle aste delle quote di emissioni di gas serra, pari al 50 per cento, già destinata a finalità di carattere ambientale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013. Osserva che l'articolo 2-bis appare perseguire finalità di promozione della mobilità sostenibile analoghe a quella che la Commissione si è posta nell'ambito dei provvedi-

menti di riforma del codice della strada (il testo unificato dei progetti di legge delega e il testo unificato delle proposte di legge che recano modifiche al codice della strada). Ritiene che andrebbe peraltro valutata la possibilità di modificare la norma al fine di prevedere un più effettivo coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la previsione del concerto di tale Ministero, e non del semplice parere, ai fini della predisposizione del piano sperimentale e dell'esame dei progetti. Segnala altresì l'esigenza che gli schemi dei decreti con cui, rispettivamente, si definisce il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile e si provvede al riparto delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari siano sottoposti, prima della loro definitiva approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 4, comma 1, lettera b), prevede una misura di semplificazione per l'autorizzazione all'immersione in mare di materiali da fondali marini, prevista dall'articolo 109 del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), fattispecie che può riguardare lavori condotti in ambito portuale. In particolare, si prevede che quando l'immersione dei materiali avvenga nell'ambito di interventi già assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, l'autorizzazione all'immersione prevista dall'articolo 109 sia rilasciata dalla medesima autorità competente per la valutazione di impatto ambientale.

Al comma 1, lettera a), la medesima misura è prevista per le attività, non rientranti però nell'ambito di competenza della IX Commissione, di escavazione dei fondali nell'ambito di attività per scopi geotermici o connessi alla ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare.

Fa presente che in materia di fondali marini interviene anche l'articolo 12-*quater*, che autorizza il Ministero dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e avvalendosi del reparto ambientale marino del corpo delle capitanerie di porto, ad individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali

avviare operazione di gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali. Le operazioni saranno effettuate sulla base di appositi accordi di programma con la Capitaneria di porto, l'Autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche, le associazioni citate e il comune territorialmente competente, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potrà estendere, sulla base dei risultati conseguiti, le operazioni di gestione dei rifiuti ad altri porti.

Osserva che risultano d'interesse per la IX Commissione anche gli articoli 7 e 7-bis. Quanto all'articolo 7, rileva che il comma 1, lettera b), esclude gli aeromobili di Stato e gli aeromobili privati utilizzati per fini di sicurezza nazionale, indicati dall'articolo 744 del codice della navigazione, dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 30 del 2013, che disciplina l'attuazione in Italia del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas serra, al fine del rispetto del protocollo di Kyoto. Ricorda che l'articolo 744 del codice della navigazione include negli aeromobili di Stato tutti gli aeromobili militari e quelli di proprietà dello Stato impiegati in servizi istituzionali. Inoltre interessa anche il trasporto aereo, oltre agli impianti fissi, la successiva lettera e): essa include tra le attività i cui costi sono a carico degli operatori anche la tenuta da parte dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) della sezione italiana del registro UE sullo scambio di quote. Al riguardo, segnala l'opportunità di un approfondimento sull'aggravio dei costi che tale ultima misura potrebbe comportare per gli operatori del trasporto aereo. Fa presente che la disposizione prevede anche altre puntuali modifiche del decreto legislativo n. 30 del 2013, che non appaiono direttamente coinvolgere l'ambito di competenza della IX Commissione: il numero di componenti del comitato nazionale per

l'attuazione del protocollo di Kyoto è ridotto da 23 a 22; vengono modificati i requisiti per verificare la sostanziale riduzione di capacità di un impianto, prevenendo che a tal fine debba verificarsi solo una, e non contestualmente tutte, le fattispecie previste dall'articolo 26 del decreto legislativo (una riduzione di capacità in un sottoimpianto di almeno il 10 per cento ovvero di oltre 50.000 quote di emissioni l'anno); viene corretto un riferimento testuale errato in relazione alle informazioni che il gestore di un impianto che emette gas serra è tenuto a fornire (modifica articolo 36). L'articolo 7-bis prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato open data per il loro utilizzo finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*. Al riguardo segnala l'opportunità di una riformulazione della disposizione al fine di prevedere che i dati in questione siano comunque resi disponibili, a prescindere dalla richiesta di enti locali, in formato di tipo aperto, inserendo inoltre il richiamo alla definizione legislativa di tale formato, vale a dire l'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

L'articolo 27, attraverso un'integrazione dell'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto n. 259 del 2003), istituisce un contributo per le spese relative al rilascio del parere ambientale per impianti radioelettrici da parte delle amministrazioni provinciali e comunali. Il contributo è a carico dei soggetti che intendano installare infrastrutture per impianti radioelettrici e necessitino dell'apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 87 del codice, ovvero di coloro che intendano realizzare reti di banda larga mobile o di tecnologia UMTS e siano tenuti alla semplice segnalazione di inizio attività ai sensi del successivo articolo 87-bis. La sua entità sarà calcolata in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente di con-

certo con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni. Il contributo non è dovuto dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai Vigili del fuoco. Al riguardo, invita i colleghi della Commissione a valutare l'opportunità di richiedere nel parere la soppressione dell'articolo 27, in considerazione dei maggiori oneri che lo stesso determinerebbe per gli operatori economici in un settore cruciale per le prospettive dell'economia nazionale come quello delle comunicazioni elettroniche e della realizzazione della banda larga.

Infine l'articolo 37 conferisce una delega al Governo per il riordino della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti fisse e mobili come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*) della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico). Ricorda che tale definizione include tra le sorgenti sonore fisse anche le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci. Si indicano come sorgenti sonore mobili tutte le sorgenti sonore non comprese tra le sorgenti fisse (e quindi, sembra desumersi, anche tutti i mezzi di trasporto pubblici e privati). In generale, tra i criteri di delega di cui al comma 2, giudica meritevole di attenzione la disposizione con cui si prevede (lettera *a*) che i piani di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 siano coerenti con le mappe acustiche strategiche previste dalla direttiva 2002/49/CE; l'introduzione (lettera *h*) di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi di contenimento e abbattimento del rumore; l'adeguamento del regime sanzionatorio e la definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni (lettera *m*). Fa presente che un principio di delega riguarda esplicitamente il settore dei trasporti. La lettera *c*) del comma 2 prevede, infatti, un'armonizzazione della normativa nazio-

nale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995. Sembra intendersi che la normativa in materia debba essere armonizzata con le direttive 2002/49/CE e 2000/14/CE citate al comma 1; l'aggiornamento alla disciplina dell'Unione europea sopravvenuta è richiesto peraltro anche dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 447 del 1995.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, riguardo alla disposizione di cui all'articolo 1-*bis* introdotta dalla Commissione ambiente, facendo presente che su di essa, nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva già espresso un parere contrario, sottolinea che introduce nell'ordinamento un elemento di responsabilità oggettiva del proprietario del carico, a suo giudizio improprio. Fa presente inoltre che la disposizione vigente su cui si interviene con l'articolo 1-*bis* del provvedimento in esame è stata già oggetto di una recente modifica che ha previsto, in caso di incidenti in mare che hanno comportato sversamenti di sostanze nocive nell'*habitat* marino, l'estensione anche al proprietario del carico trasportato dalla stessa nave della responsabilità solidale circa le conseguenze dell'incidente (prima limitate all'armatore, al proprietario ed al comandante della nave coinvolta). Osserva che tale prima modifica ha previsto una responsabilità di carattere soggettivo, in quanto legata alla dimostrazione, in relazione all'evento, del dolo o della colpa del proprietario del carico. Evidenzia invece che con l'intervento di cui all'articolo 1-*bis* si introduce, invece, a carico del proprietario del carico, una *culpa in eligendo* di carattere oggettivo, ovvero una colpa nella scelta del vettore che, in caso di incidente in mare, sarebbe comunque legata a fatti commessi da altri soggetti (armatore, proprietario e comandante della nave) e dunque non imputabili alla sua sfera giuridica. A titolo esemplificativo richiama la condotta nautica della nave, che compete

al comandante, per la quale, evidentemente, il proprietario del carico non ha alcun potere decisionale.

Auspica quindi che la Commissione, nell'espressione del parere valuti la possibilità di richiedere alle Commissioni di merito il coordinamento dell'articolo 1-*bis* con la vigente analoga disposizione di cui al predetto articolo 12 della legge n. 979 del 1982.

Roberta OLIARO (SCpI), nel sottolineare che nel caso dei trasporti per conto terzi effettuati su strada è prevista la responsabilità solidale del proprietario del carico in caso di comprovato dolo o colpa, fa presente che una nave che operi il trasporto merci per conto di terzi deve sottoporsi ad una serie di controlli e deve essere in possesso di numerose certificazioni che possono essere verificate dal proprietario del carico al momento della scelta del vettore. Giudica quindi con favore l'introduzione di un principio di responsabilità solidale del proprietario del carico in caso di incidenti che comportino lo sversamento in mare di sostanze inquinanti e ritiene che i casi di responsabilità imputabili alla condotta nautica o ad altri comportamenti non dipendenti dal proprietario del carico stesso potranno essere facilmente verificati dalla magistratura in sede di indagine.

Michele DELL'ORCO (M5S) nell'esprimere condivisione per le disposizioni contenute nel provvedimento che investono i profili di competenza della Commissione, giudica con favore l'articolo 2-*bis*, con il quale vengono stanziati 35 milioni di euro a favore di politiche di mobilità sostenibile, tra le quali il *car pooling*. Osserva tuttavia che tale fattispecie non risulta regolamentata dall'ordinamento vigente e, rammentando ai colleghi che è stata depositata una proposta di legge a firma dei deputati del movimento 5 Stelle volta che interviene in tale ambito, rispetto alla quale auspica un tempestivo esame da parte della Commissione, chiede al relatore di inserire nella proposta di parere una osservazione volta a precisare l'ambito di applicazione della disposizione.

Mario TULLO (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede, stante la delicatezza e complessità del provvedimento, che la Commissione proceda all'espressione del parere in una successiva seduta, in modo da poter approfondire le disposizioni in esso contenute, e, in particolare, la questione sollevata dal rappresentante del Governo. Riguardo all'articolo 12-*quarter*, che interviene in materia portuale, osserva che esso è proposto come una norma di semplificazione e auspica che possa realmente semplificare le procedure relative alle attività in ambito portuale, dal momento che i porti soffrono da tempo le conseguenze di una paralisi amministrativa, come dimostra il ritardo con il quale vengono date le autorizzazioni ai dragaggi da parte del Ministero dell'ambiente.

Matteo MAURI (PD) riguardo all'articolo 2-*bis* che fa riferimento al *car pooling* ritiene che sia opportuno distinguere tra la fattispecie di chi condivide un veicolo per il medesimo tragitto al fine di abbattere le spese del trasporto e l'attività imprenditoriale di chi mette a disposizione a pagamento mezzi per determinati percorsi. Osserva che le politiche di *car pooling* sono al centro dell'agenda pubblica nazionale e ritiene quindi che debba essere ben delimitata la platea dei destinatari delle risorse.

Paolo GANDOLFI (PD) nel condividere le considerazioni del collega Mauri, ritiene opportuno che le politiche di promozione della mobilità sostenibile per quanto riguarda i percorsi casa-lavoro siano messe in relazione con la figura del *mobility manager* aziendale, prevista nell'ordinamento nazionale. Ritiene infatti che solo attraverso il coordinamento di tali politiche attraverso la figura del *mobility manager* si possa arrivare ad un'ottimizzazione nella destinazione delle risorse, che saranno destinate a coloro che nel loro tragitto lavorativo non possano avvalersi in modo agevole dei mezzi di trasporto pubblico.

Diego DE LORENZIS (M5S) facendo anch'egli riferimento all'articolo 2-*bis*,

chiede precisazioni al relatore e al Governo riguardo al concetto di sostenibilità, che personalmente ritiene essere ambientale e non finanziaria, e alle caratteristiche dei buoni mobilità previsti nell'articolo stesso.

Ivan CATALANO, *presidente*, nell'accogliere la richiesta fatta dal collega Tullo, invita comunque il relatore a presentare una proposta di parere che potrà essere successivamente integrata in conseguenza degli elementi emersi nel corso del dibattito.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato*). Riguardo alla questione evidenziata dal rappresentante del Governo, ritiene che la formulazione proposta nel parere possa costituire una soluzione di mediazione che, facendo salvo il principio della responsabilità soggettiva, introduce correttamente nell'ordinamento l'elemento dell'adeguatezza della nave scelta dal proprietario del carico.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO nell'apprezzare lo sforzo del relatore riguardo alla questione da lui evidenziata in precedenza, giudica accettabile la soluzione proposta, in quanto riconduce le responsabilità del proprietario del carico al solo ambito soggettivo.

Ivan CATALANO, *presidente*, in considerazione dell'andamento del dibattito, rinvia quindi l'esame ad una successiva seduta, nella quale si procederà alla votazione della proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 settembre 2014.

Audizione di rappresentanti di SEA SpA sulle iniziative assunte in relazione alla vertenza SEA Handling SpA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 16.

ALLEGATO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). (Nuovo testo C. 2093 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (nuovo testo C. 2093 Governo),

premessi che:

l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Ambiente, prevede che le spese per il ripristino ambientale in caso di incidenti marittimi siano imputate anche al proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato;

con riferimento a tale disposizione, occorre segnalare che l'articolo 12 della legge 979 del 1982, e successive modificazioni già prevede che le spese in questione siano recuperate, nei limiti del valore del carico, anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo; occorre pertanto coordinare con le richiamate previsioni quanto disposto dall'articolo 1-*bis* in esame;

l'articolo 2-*bis*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Commissione Ambiente, interviene in materia di mobilità sostenibile, prevedendo uno stanziamento di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti promossi da uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a

100.000 abitanti e volti alla promozione della mobilità sostenibile. I progetti possono riguardare, sulla base delle indicazioni fornite a titolo esemplificativo dal testo, iniziative di *car-pooling* e *bike-pooling*, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti pedonali o ciclistici, anche collettivi, casa-scuola, l'erogazione di buoni-mobilità ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili, programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità di scuole o sedi di lavoro. Le iniziative dovranno essere coordinate nell'ambito di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con il quale saranno stabiliti anche i criteri per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali e per la ripartizione dei finanziamenti. Gli enti beneficiari saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti. La copertura del piano è posta a carico della quota dei proventi delle aste delle quote di emissioni di gas serra, pari al 50 per cento, già destinata a finalità di carattere ambientale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013;

l'articolo citato interviene sul tema della mobilità sostenibile, oggetto, tra gli

altri, del provvedimento recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, all'esame della Commissione in sede referente; in considerazione della materia e dell'incidenza che essa riveste sul complesso delle politiche per la mobilità, appare opportuno prevedere il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui decreti in questione; si segnala altresì l'esigenza che gli schemi dei decreti con cui, rispettivamente, si definisce il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile e si provvede al riparto delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari siano sottoposti, prima della loro definitiva approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), prevede una misura di semplificazione, che può interessare anche i lavori condotti in ambito portuale, per l'autorizzazione all'immersione in mare di materiali da fondali marini; in particolare si stabilisce che quando l'immersione dei materiali avvenga nell'ambito di interventi già assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, l'autorizzazione all'immersione prevista dal codice ambientale sia rilasciata dalla medesima autorità competente per la valutazione di impatto ambientale;

sempre in materia di fondali marini, l'articolo 12-*quater* autorizza il Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e avvalendosi del reparto ambientale marino del corpo delle capitanerie di porto, ad individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare, sulla base di appositi accordi di programma con la Capitaneria di porto, l'Autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche, le associazioni citate e il comune territorialmente competente, operazioni di gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali. Un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potrà estendere,

sulla base dei risultati conseguiti, le operazioni di gestione dei rifiuti ad altri porti;

l'articolo 7-*bis* prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato *open data* per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*; a tale riguardo, dal punto di vista del merito sarebbe opportuno prevedere la disponibilità dei dati anche indipendentemente dalla richiesta di enti locali, mentre sotto un profilo formale risulta opportuno inserire il richiamo alla definizione legislativa di « formato aperto », recata dall'articolo 68, comma 3, lettera *a*) del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

l'articolo 27 interviene sull'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, istituendo un contributo a carico degli operatori che intendano installare infrastrutture per impianti radioelettrici o realizzare reti di banda larga mobile o di tecnologia UMTS, per le spese relative al rilascio del parere ambientale per impianti radioelettrici da parte delle amministrazioni provinciali e comunali;

con riferimento alle citate previsioni dell'articolo 27, si osserva che il contributo, venendo a gravare sugli operatori, potrebbe determinare un effetto disincentivante rispetto ad attività quali l'installazione di infrastrutture e la realizzazione di reti che risultano essenziali per lo sviluppo della banda larga e, più in generale, del settore delle comunicazioni elettroniche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2-*bis*, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: « sentito, per i profili di compe-

tenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » con le seguenti: « di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » con le seguenti: « di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

c) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: « Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1-*bis*, prevedendo che al quarto comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche con riferimento all'utilizzo di una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato »;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità, con riferimento all'articolo 7-*bis*, di prevedere che i dati ambientali siano comunque rilasciati, a prescindere dalla richieste di enti locali, in formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera *a)* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 27.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	84
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	97
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	98
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	97

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRI-GNANI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre 2014.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione Ambiente ha

inviato alla nostra Commissione un nuovo testo del provvedimento in esame come risultante al termine dell'esame degli emendamenti che si è svolto nelle sedute del 3 e 4 settembre scorso.

Il disegno di legge in titolo è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito in conseguenza dell'aggiunta di nuovi articoli, della riscrittura di articoli esistenti, nonché della soppressione di alcune disposizioni in quanto di contenuto identico o analogo a norme già contenute nel decreto-legge 91/2014.

Ricorda che il disegno di legge in esame, di cui la Commissione attività produttive aveva già iniziato l'esame in data 2 aprile, è collegato alla legge di stabilità per il 2014. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1-*bis*), trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013, a completamento della manovra di finanza pubblica 2014-2016, il Governo ha « collegato » alla

decisione di bilancio una serie di disegni di legge tra i quali un disegno di legge in materia di *green economy* e di lotta agli sprechi ambientali (« disposizioni volte a promuovere misure di *green economy* e a contenere il consumo eccessivo di risorse ambientali »).

Nella presente relazione si dà conto, necessariamente con estrema sintesi, delle modifiche principali, che attengono tendenzialmente agli ambiti di competenza della X commissione.

Risultano innanzitutto soppressi l'articolo 1, recante misure di semplificazione in materia di organizzazione e gestione degli Enti Parco, l'articolo 3 recante disposizioni relative al funzionamento della Commissione scientifica CITES, l'articolo 5 recante norme di semplificazione in materia di VIA, VAS e AIA statali, l'articolo 6 recante casi di esclusione dalla valutazione ambientale strategica per i piani di gestione del rischio, l'articolo 8 recante disposizioni in materia di impianti termici civili, l'articolo 12 in materia di procedure semplificate di recupero di rifiuti, l'articolo 15 recante l'istituzione del consorzio per imballaggi compostabili, l'articolo 19 recante disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti, l'articolo 20, recante disposizioni in materia di gestione di pneumatici fuori uso, l'articolo 29 recante disposizioni in materia di combustione controllata di materiale vegetale.

Per quanto riguarda i nuovi articoli inseriti nel corso dell'esame in sede referente segnala in particolare:

L'articolo 2-*bis*, è volto a destinare 35 milioni di euro, per l'anno 2015, alla realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti le cui finalità sono indicate nella norma (ad es. iniziative di *car-pooling* e *bike-pooling*). La copertura della spesa avviene con l'utilizzo dei proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas a effetto serra (articolo

19, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30). È prevista inoltre l'emanazione di due decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione del programma sperimentale nazionale e la ripartizione delle risorse tra gli enti beneficiari;

L'articolo 5-*bis* consente la predisposizione della valutazione di impatto sanitario (VIS) – da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti – per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, attraverso l'aggiunta del comma 5-*bis* all'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si tratta rispettivamente dei progetti di competenza statale sottoposti a VIA, VAS ed AIA di cui ai punti 1) e 2) dell'Allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della legge;

L'articolo 7-*bis*, prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private, siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato *open data* per il loro riutilizzo finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*;

L'articolo 8-*bis*, apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (c.d. SEU, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008). In particolare, nella definizione di « sistema efficiente di utenza », è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Di conseguenza si interviene altresì sulla disciplina delle condizioni che consentono

l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115 del 2008, limitandola a quelli che hanno una configurazione conforme alla nuova definizione;

l'articolo 8-ter inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui alla Tabella 1.A del decreto del MISE del 6 luglio 2012);

l'articolo 9-bis prevede che, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. La disposizione è applicata prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020;

l'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca ulteriori disposizioni volte all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici. Nello specifico, il comma 1 integra le competenze dell'Osservatorio dei contratti pubblici (istituito presso la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità nazionale anticorruzione) assegnando all'Osservatorio il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP). La modifica si traduce nell'aggiunta di una lettera *m*) all'articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. Il comma 2, modifi-

cando l'articolo 64, comma 4-bis, del Codice dei contratti, prevede che i bandi-tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi. Il comma 3, nel modificare l'articolo 83, comma 1, lettera *e*), del Codice dei contratti, integra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, specificando che tali criteri devono riferirsi anche al servizio, e non solo al lavoro e al prodotto, e che, quanto al prodotto, occorre tenere conto anche delle «specifiche tecniche premianti» previste dai criteri ambientali minimi;

l'articolo 10-ter, al comma 1, disciplina la procedura per l'adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale demandandola a un decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il Piano contiene azioni e indicazioni per migliorare la capacità delle imprese di rispondere alla domanda di prodotti sostenibili. Il comma 2 prevede che i contenuti del Piano tengano conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare di quelle concernenti la strategia su consumo e produzione sostenibili. Il comma 3 elenca gli obiettivi delle azioni contenute nel Piano, mentre il comma 4 prevede che con un ulteriore decreto interministeriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, sia emanato un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che integri le azioni previste nel Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti;

l'articolo 12-bis, apporta alcune modifiche alla disciplina di attuazione degli incentivi della produzione di energia elet-

trica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui al decreto del MISE del 6 luglio 2012). In particolare, con riferimento all'elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, si specifica che rientrano tra i sottoprodotti della lavorazione del legno, solo quelli relativi legno non trattato. Inoltre sono eliminati dall'elenco dei rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti. Infine sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al citato decreto del MISE 6 luglio 2012 alcuni rifiuti provenienti da raccolta differenziata: il legno e i rifiuti pericolosi (ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).

L'articolo 13-*bis* modifica gli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e alla attività dei Consorzi, coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio. In particolare, i commi da 1 a 4, oltre ad apportare correzioni di carattere formale anche in conseguenza della soppressione dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, sono volti a porre a carico dei produttori e degli utilizzatori il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e i relativi costi. Il comma 5 prevede che il CONAI adempie entro tre mesi all'eventuale richiesta di sostituzione ai gestori della raccolta differenziata; nel testo vigente, invece, l'adesione a tale richiesta è decisa dal CONAI. I commi 6 e 8 precisano che i consorzi per la gestione degli imballaggi e il CONAI sono incaricati di pubblico servizio, mentre il comma 8 sottolinea la sussidiarietà dell'attività svolta dai Consorzi, che non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato e deve garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con

priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata. Da ultimo, il comma 9 differisce al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il CONAI deve adeguare il proprio statuto ai principi contenuti nel citato decreto legislativo n., 152 del 2006;

L'articolo 14-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Commissione, che modifica il comma 6 dell'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di disporre che agli oneri per la vigilanza sulla gestione dei rifiuti, svolta dal Ministero dell'ambiente (anziché dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti) provvedano il CONAI e gli altri consorzi in base al valore della produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati nello stesso anno, anziché tramite contributi di importo complessivo pari a 2 milioni come ora previsto;

L'articolo 14-*ter* autorizza:

il compostaggio aerobico domestico individuale esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, attraverso l'utilizzo di una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri. Alle utenze domestiche che utilizzano tale sistema si applica una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani (comma 19-*bis* dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006);

la possibilità di realizzazione con denuncia di inizio attività (DIA) di impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, aventi una capacità di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate annuali e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati. Resta fermo il rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del

paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (comma 7-bis, articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006);

L'articolo 14-*quater* disciplina in via sperimentale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici (attraverso l'introduzione dell'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006). Si prevede, inoltre, che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani preveda agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. Si demanda a un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la disciplina delle modalità della sperimentazione e l'applicazione di incentivi e penalizzazioni;

L'articolo 14-*quinquies* modifica l'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito ai termini relativi agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. In particolare, si prevede che le quantità di tali imballaggi devono essere comunicate al Consorzio nazionale imballaggi da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. Il Consorzio, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale dei Catasto dei rifiuti;

L'articolo 14-*sexies*, inserito durante l'esame in Commissione, modifica in più punti gli articoli 221, 223, e 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito alla preparazione dei Programmi e dei Piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, elaborati dai produttori e dal

CONAI. In particolare, si prevede che i produttori che non intendano aderire al CONAI e ai consorzi per i materiali di imballaggio devono presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, un Programma specifico pluriennale di prevenzione, che comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo (modifiche all'articolo 221). Anche ciascun consorzio trasmette al CONAI un proprio programma pluriennale di prevenzione, che comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo (modifiche all'articolo 223). Sulla base dei predetti programmi, entro il 30 novembre di ciascun anno, il CONAI elabora un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (modifiche all'articolo 225). Tale Programma è trasmesso al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, a cui è altresì presentata, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente;

L'articolo 14-*septies*, che modifica l'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo l'obbligo per gli amministratori del consorzio di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni;

L'articolo 14-*octies*, aggiungendo l'articolo 232-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introduce una disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare. In particolare, sono previsti i seguenti interventi:

l'installazione da parte dei comuni nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare;

l'attuazione di campagne di informazione da parte dei produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica circa gli effetti nocivi derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare;

l'istituzione di un Fondo per finanziare le suddette attività presso il Ministero dell'ambiente, alimentato dalle somme derivanti dall'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati;

il divieto di abbandono di mozziconi da prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi dal 1° luglio 2015;

la previsione di una sanzione amministrativa da 30 a 150 euro per la violazione del suddetto divieto (attraverso una modifica all'articolo 255, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006);

la destinazione ai comuni dei proventi derivanti dalle suddette sanzioni amministrative pecuniarie, a favore della raccolta dei mozziconi, delle apposite campagne di sensibilizzazione e della pulizia del sistema fognario urbano (modifica all'articolo 263, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006);

l'articolo 14-*nonies* attraverso una modifica all'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi a consumo successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle disposte dal gestore dei servizi energetici (GSE) nel Disciplinare Tecnico adottato a dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita;

l'articolo 14-*decies*, col fine di accelerare l'attuazione delle norme già contenute nella legge di Stabilità 2014 (ed in particolare dall'articolo 1, comma 667 della legge n. 147 del 2013, espressamente richiamato dalla norma in esame) aventi il fine di consentire ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura inte-

grale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Il comma 667 demanda ad un regolamento ministeriale, che si sarebbe dovuto emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità (ovvero entro il 1° luglio 2014), ma che non risulta emanato, la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ovvero di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Rispetto al comma 667, la disposizione in commento proroga il termine per l'emanazione di detto regolamento attribuendo esplicitamente la competenza per l'emanazione del provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (fermo restando il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali); si introduce inoltre l'esplicita finalità di dare attuazione al principio comunitario « chi inquina paga », sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti:

l'articolo 19-*bis* consente alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma Nazionale di Prevenzione. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione dovranno essere corrisposte con modalità automatiche e progressive, prevede che le Regioni, sulla base delle misure previste dal Pro-

gramma Nazionale di Prevenzione, adottino Programmi Regionali di Prevenzione della produzione dei rifiuti;

L'articolo 26-ter introduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006, nella disciplina sulla tutela delle risorse idriche, il divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose (c.d. *fracking*) nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato. È inoltre previsto l'obbligo, per i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi, di comunicazione entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, e al Ministero dell'Ambiente e all'Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia, dei dati e delle informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale. La sanzione in caso di violazioni delle prescrizioni previste dall'articolo in esame consiste nella decadenza automatica dal relativo titolo concessorio o dal permesso;

L'articolo 33 delega il Governo all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi (trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune, servizi oggetto di remunerazione, ruolo dell'agricoltura e dell'agroforestale, beneficiari finali del sistema e forme di premialità). I decreti legislativi attuativi sono adottati d'intesa con la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

L'articolo 34 promuove l'istituzione delle « *oil free zone* », quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzi-

zione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree – nelle quali si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane – viene promossa dai Comuni interessati, tramite le Unioni di Comuni e le Unioni di Comuni montani di riferimento, che adottano uno specifico atto di indirizzo. Le modalità di organizzazione delle « *aree oil free zone* » sono rimesse alla legislazione regionale. Al riguardo è prevista, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di assicurare uno specifico sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e implementazione delle attività produttive connesse alla costituzione di tali aree;

L'articolo 35 disciplina la definizione della Strategia nazionale delle *Green Communities* da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – con il coinvolgimento di altri Ministeri e della Conferenza Unificata – destinata a prevedere un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi ambiti, dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane. Le Regioni e le province autonome possono individuare modalità, tempistiche e risorse finanziarie nell'ambito delle quali le Unioni dei Comuni e le Unioni dei Comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale. Tale articolo reca un contenuto identico all'articolo 18 del testo unificato adottato come testo base dalle Commissioni V e VIII recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani (C. 65 e C. 2284);

L'articolo 36 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, a costituire un « Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR SpA », riservato ad Investitori Qualificati, per investimenti

nel campo della *green economy*, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i *deficit* strutturali permanenti di tali territori;

l'articolo 37 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

La finalità del conferimento della delega esplicitamente richiamata dalla norma è la «completa» armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con le direttive europee 2002/49/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), 2000/14/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) e 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), nonché con il regolamento (CE) n.765/2008 (che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti). Il comma 2 elenca i principi e i criteri specifici per l'adozione dei decreti legislativi, mentre il comma 3 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti medesimi e l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento al testo originario del provvedimento in esame già illustrato

nella precedente relazione si segnalano, in particolare, le modifiche agli articoli di seguito illustrati.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di prevedere la riduzione del 30 per cento (anziché 20 per cento come previsto nel testo originario) dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e *audit* EMAS e una riduzione del 20 per cento per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso (nel testo originario il riferimento era alle prestazioni oggetto del contratto).

Il medesimo articolo, inoltre, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del Codice dei contratti:

il possesso di un marchio Ecolabel in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture, (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in Commissione), o delle prestazioni oggetto del contratto stesso;

la considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, prodotto o servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione, con l'obiettivo strategico (aggiunto nel corso dell'esame in Commissione) di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;

la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi che saranno stabiliti in base alla raccomandazione della Commissione europea 2013/179/UE concernente le prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni (tale nuovo

criterio è stato aggiunto nel corso dell'esame in Commissione.

Viene, altresì, specificato che il bando, nel caso di previsione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi, tra l'altro, il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero (come è stato precisato sulla base di una modifica approvata dalla Commissione).

L'articolo 10, attraverso l'introduzione dell'articolo 68-*bis* nel Codice dei contratti, disciplina l'applicazione dei « criteri ambientali minimi » (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP). In particolare, la norma prevede l'obbligo per le P.A., incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPPP e relativi all'acquisto di lampade e di servizi di illuminazione, ai servizi energetici per gli edifici e alle attrezzature elettriche ed elettroniche per l'ufficio.

Tale obbligo si applica, per almeno il 50 per cento del valore degli appalti (sia di importo inferiore o superiore alle soglie di rilievo comunitario) anche alle categorie di prodotti o servizi elencate nel comma 2 (carta per copia e carta grafica, ristorazione collettiva e derrate alimentari, affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, prodotti tessili, arredi per ufficio). Rispetto al testo originario sono state aggiunte ulteriori categorie di servizi e di prodotti per i quali nel frattempo sono stati pubblicati i relativi decreti di attuazione recanti i CAM: affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del servizio di gestione del verde pubblico; forniture di cartucce per stampanti e affidamento dei relativi servizi

integrati di ritiro e forniture. Infine è prevista l'applicazione dei predetti obblighi anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.

L'articolo 11 reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali « post consumo », che sono inserite attraverso gli articoli 206-*ter*, 206-*quater*, 206-*quinquies* e 206-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006. In primo luogo, il nuovo articolo 206-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; la platea dei soggetti è stata modificata, nel corso dell'esame in Commissione, al fine di ricomprendere anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché le imprese che producono beni derivanti da materiali *post* consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti (anziché le imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali *post* consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani come era previsto nel testo originario). Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali « post consumo » riciclati e alle attività imprenditoriali di preparazione dei materiali « post consumo » per il loro riutilizzo, nonché alle attività di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Gli incentivi sono diretti anche alle attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme tecniche UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e da pneumatici fuori uso. Gli incentivi sono, altresì, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali. Il testo

originario prevedeva incentivi dedicati alla commercializzazione di prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivanti da una serie di materiali elencati nella norma. Quanto all'attribuzione degli incentivi, la disposizione fa riferimento alla possibilità di erogazione come crediti di imposta, detrazioni fiscali o riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), commisurati al valore del bene prodotto, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. In proposito, si prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individui con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma. Il nuovo articolo 206-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi medesimi. Nel corso dell'esame in Commissione, è stato precisato che la presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti e che il medesimo decreto interministeriale stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti. La norma precisa, inoltre, che per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati gli incentivi si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo sulla base delle percentuali fissate nell'allegato L bis alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserito dall'allegato 1 del disegno di legge. Il nuovo articolo 206-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, demanda a un regolamento, da adottare entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e del livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro « fine » non avviabile alle vetrerie e compost di qualità.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui ai predetti articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Si prevede, inoltre, che i successivi decreti attuativi possano individuare altre fonti di finanziamento da destinare agli accordi di programma. Il nuovo articolo 206-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, non presente nel testo originario dell'articolo 11, detta una serie di disposizioni per l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367 e dei requisiti acustici riportati nell'allegato 2 del disegno di legge nelle gare di appalto per l'efficientamento energetico degli istituti scolastici e degli ospedali. In tali gare di appalto e in quelle per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, si prevede, inoltre, il ricorso a criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose tramite l'applicazione di punteggi premianti per l'utilizzo di materiali « post consumo », le cui percentuali sono stabilite in appositi decreti interministeriali a cui è demandata, inoltre, anche la definizione dei descrittori acustici da considerare nei bandi di gara, delle percentuali minime di residui di produzione e di materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, nonché i

materiali post-consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento.

L'articolo 13 interviene, ai commi 1-3, in più punti sull'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di eliminare ogni riferimento all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni, ulteriormente estese, al Ministero dell'ambiente.

Rispetto al testo originario del disegno di legge le modifiche all'articolo 206-bis comportano l'attribuzione al Ministero di ulteriori funzioni in materia, tra l'altro, di verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti, elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio, elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi standard e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio europeo «chi inquina paga» e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Conseguentemente viene modificata la rubrica del citato articolo 206-bis facendo riferimento a funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti (anziché di vigilanza e supporto come invece prevede il testo vigente). Per l'espletamento di tali funzioni il Ministero dell'ambiente si avvale dell'ISPRA e non di una segreteria tecnica, insediata presso la competente direzione generale, come prevedeva il testo del disegno di legge presentato dal Governo.

Al fine della realizzazione di quanto previsto dall'articolo in esame, il comma 4 detta disposizioni in merito al personale che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si trovi in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi

di raccolta differenziata. In particolare, le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate:

a prevedere che il raggiungimento degli obiettivi di RD può essere raggiunto a livello comunale, in alternativa all'ATO, se costituito;

a porre direttamente a carico dei comuni, che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata, l'addizionale del venti per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa), e non più a carico dell'Autorità d'ambito;

a favorire la riduzione in fasce percentuali del suddetto tributo speciale per il conferimento in discarica in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) fissato dalla normativa vigente;

ad assumere come riferimento il livello di RD raggiunto nell'anno precedente ai fini della determinazione del predetto tributo;

a precisare che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti;

a definire un metodo standard regionale per calcolare e verificare la RD, i cui dati, trasmessi dai comuni, sono validati dall'ARPA.

Ulteriori disposizioni attengono all'addizionale all'«ecotassa», che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi di RD, che non è dovuta dai comuni che hanno ottenuto una deroga rispetto al perseguimento dei medesimi obiettivi (ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 205) ovvero che hanno conseguito una produzione pro capite media di rifiuti inferiore al 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza. Si prevede, inoltre, che l'addizionale è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare, tra l'altro, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati definiti ai sensi

degli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 (introdotti dall'articolo 11 del disegno di legge).

Infine viene stabilito che l'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa deve avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero, come introdotto durante l'esame in Commissione, esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire (attraverso l'introduzione dell'articolo 72-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006).

In particolare, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, un apposito capitolo per finanziare gli interventi. Sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili, gli interventi su opere ed immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o demolizione non eseguiti nei termini stabiliti con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di un apposito elenco elaborato trimestralmente dal Ministero dell'ambiente.

L'articolo disciplina, inoltre, la procedura che i comuni devono seguire per accedere ai finanziamenti, nonché i casi in cui i finanziamenti devono essere restituiti. Viene, infine, specificato che i finanziamenti concessi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle eventuali anticipazioni, concesse dalla Cassa depositi e prestiti, a valere sul « Fondo per le demolizioni delle opere abusive » istituito dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 269 del 2003 (c.d. terzo condono edilizio).

Il comma 7-*bis*, inserito durante l'esame in Commissione, modifica la di-

sciplina relativa agli interventi di « nuova costruzione » – di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) – assoggettando al permesso di costruire tutti gli interventi concernenti l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. La novella interviene su due punti della citata lettera e.5) in particolare:

sopprimendo il riferimento ai manufatti « installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti », che nella normativa vigente sono esclusi dal novero dei predetti interventi; ricorda in proposito che l'articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha integrato il disposto della lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, al fine di ricomprendere tra gli interventi di nuova costruzione i manufatti citati anche nel caso in cui siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti; l'inclusione di tali interventi è stata disposta premettendo la parola « ancorché », che è stata sostituita dalle parole « salvo che » dall'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014, al fine di escludere gli interventi con temporaneo ancoraggio dal novero degli interventi di « nuova costruzione »;

escludendo le aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Il comma 8, aggiunto durante l'esame in Commissione prevede una relazione presentata dal Ministro dell'ambiente al Parlamento sull'attuazione dell'articolo 23

in relazione ai finanziamenti utilizzati e agli interventi realizzati.

Il comma 9, inserito durante l'esame in Commissione, aggiunge all'articolo 31 del T.U. edilizia, che disciplina gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, che introducono l'applicazione di sanzioni amministrative, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, e la loro destinazione per l'inottemperanza all'ordine di demolizione del fabbricato abusivo e al ripristino delle aree.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, segnala che, a seguito della Conferenza dei presidenti di gruppo di ieri, il provvedimento in esame è stato calendarizzato in Aula a partire dal prossimo 19 settembre. Conseguentemente il parere della nostra Commissione dovrà essere espresso entro mercoledì 17 settembre.

Davide CRIPPA (M5S) esprime qualche preoccupazione in ordine all'effettiva entrata in vigore del presente disegno di legge, che si è caricato di un numero davvero imponente di articoli; rileva altresì che è stato annunciato dal Governo un altro disegno di legge in materia ambientale collegato alla prossima manovra, dato che aumenta gli elementi di preoccupazione.

Nel merito del contenuto del progetto di legge mette in luce che esso, pur sottolineando che numerosi decreti attuativi di precedenti leggi non sono stati ancora emanati, indulge ancora nell'affidare la concreta attuazione delle sue previsioni ad atti secondari, incorrendo nello stesso difetto delle leggi precedenti. Per quanto concerne le disposizioni relative alla disciplina degli imballaggi, evidenzia che si è operata una importante revisione del CONAI, mentre si è poco operato sul lato della produzione; esemplificando, il CONAI chiede un contributo per lo smaltimento dei rifiuti a tonnellaggio prodotto, senza distinguere tra la qualità — più o meno inquinante — dei prodotti da smal-

ture. Ritiene che una differenziazione nel quantum del contributo potrebbe costituire un prezioso incentivo a produrre imballaggi più facili da recuperare o smaltire.

In relazione all'articolo 9-bis, che prevede quale titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi e agevolazioni la certificazione Ecolabel, segnala che l'ottenimento del relativo marchio appare particolarmente complicato, richiedendo procedure lunghe ed estenuanti, e questo potrebbe compromettere l'applicazione della disposizione.

Si riserva di intervenire su altre parti del provvedimento nel seguito dell'esame.

Gianluca BENAMATI (PD), entrando direttamente nel merito del provvedimento, solleva due questioni specifiche. In relazione all'articolo 8-bis sono evidenziabili due criticità. La prima è connessa al mancato mantenimento dei meccanismi di salvaguardia per i sistemi realizzati antecedentemente all'emanazione da parte dell'AEESII dei provvedimenti che disciplinano i sistemi efficienti di utenza, meccanismi già previsti dal decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modifiche. A tale situazione occorre por rimedio ripristinando le salvaguardie precedenti. La seconda attiene all'articolo 10, comma 2, lettera b), concernente l'indicazione della titolarità del soggetto giuridico dell'unità di produzione: sarebbe opportuno specificare che la titolarità possa appartenere anche a soggetti riconducibili al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 C.C.

Altra disposizione di particolare delicatezza appare quella recata dall'articolo 26-ter; rispetto a tale disposizione, l'intento corretto appare quello di ribadire il divieto in Italia della ricerca e dell'estrazione di *shale gas*. Si deve quindi chiarire che lo sfruttamento dello shale gas e l'impiego delle tecnologie idrauliche associate a tale sfruttamento sono da evitarsi. Ciò al fine di evitare errori ed equivoci nell'applicazione delle norme, che potrebbero insorgere con l'attuale formulazione.

Si riserva infine di intervenire ulteriormente sul progetto di legge in parola.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre 2014.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che in esito alla discussione avvenuta nella seduta di ieri il relatore ha predisposto una proposta di parere che invita ad illustrare.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, che recepisce le indicazioni emerse nella discussione preliminare (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

C. 2277 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre 2014.

Dario GINEFRA (PD), *relatore*, ringrazia anzitutto il Presidente per averlo sostituito nella precedente seduta. Avverte quindi che, in relazione alla sua assenza nella giornata di ieri, riterrebbe opportuno avere ancora la possibilità di approfondire l'argomento prima di formulare una proposta di parere.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, in considerazione della richiesta avanzata dal relatore rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione, esaminato il testo unificato del progetto di legge recante *Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, come risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione;

esprimendo una complessiva condivisione sulla finalità di riformare il codice della strada secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, rafforzando le misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale, all'ammodernamento delle disposizioni concernenti la progetta-

zione dello spazio stradale e della segnaletica nonché alle misure di controllo e all'ammodernamento dell'apparato sanzionatorio,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che il Governo, prima della predisposizione dei decreti legislativi recanti attuazione della delega di cui alla presente legge, svolga una consultazione pubblica, eventualmente telematica, finalizzata a recepire valutazioni e/o suggerimenti avanzati dall'utenza.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02426 Fedriga e Pratavia: Risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga	99
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	106
5-02751 Rostellato e Baldassarre: Operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro e abrogazione delle disposizioni connesse alla tenuta del registro infortuni	100
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	107
5-03094 Crivellari: Condizioni lavorative e dotazioni degli ispettori del lavoro	100
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	108

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	105
Audizione di rappresentanti di Alleanza Lavoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	105

INTERROGAZIONI

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.

5-02426 Fedriga e Pratavia: Risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emanuele PRATAVIERA (LNA), cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, sottolineando come l'Esecutivo preferisca adottare misure « tampone », piuttosto che individuare una soluzione strutturale alla problematica del reperimento delle risorse per la cassa integrazione in deroga. Nel lamentare il ritardo con il quale interviene la risposta del Governo, auspica che l'Esecutivo sciolga al più presto tale nodo, che, a suo avviso sta assumendo una particolare gravità, lamentando la mancata adozione dei provvedimenti relativi alla Regione Lombardia.

5-02751 Rostellato e Baldassarre: Operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro e abrogazione delle disposizioni connesse alla tenuta del registro infortuni.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gessica ROSTELLATO (M5S) ritiene che la risposta del rappresentante del Governo non sia stata esaustiva, dal momento che non è stata indicata una data precisa per l'attuazione del SINP, il nuovo sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere implementato già da tempo. Nel prendere atto con favore dell'acquisizione del parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, auspica che il Governo assuma le iniziative più opportune per accelerare l'iter procedurale al fine di rendere operative le disposizioni concernenti l'abrogazione delle disposizioni connesse alla tenuta del registro infortuni entro e non oltre il gennaio 2015, semplificando in tal modo gli oneri burocratici a vantaggio delle imprese.

5-03094 Crivellari: Condizioni lavorative e dotazioni degli ispettori del lavoro.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Diego CRIVELLARI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, a fronte degli impegni assunti al fine di superare le problematiche riguardanti l'attività degli ispettori del lavoro. Fa presente, in ogni caso, che continuerà a monitorare la situazione, affinché a tali impegni sia data effettiva attuazione, tenuto conto che le condizioni di lavoro nelle quali operano gli ispettori del lavoro appaiono particolarmente critiche, soprattutto in talune aree del terri-

torio, tra cui cita, in particolare, la zona di Rovigo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, avendo la Conferenza dei presidenti di gruppo riunitasi nella giornata di ieri stabilito che l'esame in Assemblea del provvedimento abbia inizio nella giornata di venerdì 19 settembre 2014, la Commissione potrà concluderne l'esame in una seduta che verrà convocata per la giornata di martedì 16 settembre.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VIII Commissione sul testo del disegno di legge n. 2093 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, così come risultante al termine dell'esame degli emendamenti. Fa presente che il disegno di legge in titolo risulta collegato alla legge di stabilità 2014, in conformità a quanto

previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013. Rileva altresì che il disegno di legge del Governo, originariamente composto da trentuno articoli, nell'ambito di un lungo ed articolato iter di esame è stato sottoposto ad incisive modifiche, anche al fine di tenere conto delle disposizioni che nel frattempo erano state inserite nell'ambito di provvedimenti già entrati in vigore.

In estrema sintesi, fa notare che il testo reca un intervento assai articolato in materia di protezione dell'ambiente, introducendo disposizioni relative alla protezione dell'ecosistema e della fauna, alla strategia dello sviluppo sostenibile, norme relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale, disposizioni in materia di emissioni e gas a effetto serra, nonché misure tese ad agevolare il ricorso agli appalti verdi. Rileva che il provvedimento, inoltre, contiene disposizioni incentivanti per i prodotti derivati da materiali post consumo, disposizioni relative alla gestione dei rifiuti, norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche, disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, norme in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali, nonché interventi in materia di capitale naturale e di contabilità ambientale.

Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della XI Commissione, segnala anzitutto che l'articolo 2-bis autorizza una spesa di euro 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile. In questo ambito, si prevede che i progetti finanziati possano prevedere la cessione a titolo gratuito di « buoni mobilità » ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare saranno definiti il programma sperimentale nazio-

nale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti.

Segnala, quindi, che l'articolo 13, nel disciplinare l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, apporta modifiche alla normativa vigente al fine di eliminare ogni riferimento al cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti e di trasferirne le funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale, a tal fine, si avvale dell'ISPRA. Il comma 4 della disposizione prevede che, al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi in tale ambito, il personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possa richiedere, non oltre il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica e delle facoltà assunzionali e nel presupposto che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui detto personale opera. Osserva che il medesimo comma 4 prevede, poi, che l'inquadramento abbia luogo nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Viene altresì innalzato il limite per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a dirigenti non appartenenti al ruolo unico della dirigenza, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche ovvero di organi costituzionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'attuazione del decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017: il limite previsto del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia, infatti, è innalzato al 30 per cento ed il limite del 10 per cento, della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, è incrementato al 20 per cento.

Segnala, quindi, l'articolo 22, che modifica la disciplina delle autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di accelerare il processo, ancora incompleto, di riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, con la istituzione, da parte delle regioni, delle autorità di bacino distrettuale, previste dal richiamato articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma non ancora formalmente costituite. Per quanto attiene agli aspetti organizzativi, il comma 2 dell'articolo 22 prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione, i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni. Si prevede poi che, entro no-

vanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie.

Segnala, da ultimo, l'articolo 37, recante delega al Governo in materia di inquinamento acustico al fine di armonizzazione la normativa nazionale con le direttive dell'Unione europea. Tra i criteri per l'esercizio della delega, infatti, la disposizione fa riferimento all'adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995, in materia di definizioni e competenze dello Stato stabilite dalla legge quadro sull'inquinamento acustico, e all'armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, che è intervenuto in materia di abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di

competenza della XI Commissione, ritiene che si possa esprimere un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge in esame. Si riserva, in ogni caso, di formulare una proposta di parere tenendo conto di eventuali osservazioni che dovessero essere formulate nel corso della discussione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che verrà convocata per la giornata di martedì 16 settembre.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica.

Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gnechi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che dal dibattito svoltosi nella precedente seduta del 17 luglio 2014 era emersa l'esigenza di riprendere l'istruttoria con le competenti amministrazioni, al fine di approfondire i contenuti delle stime da essi elaborate e consentire di proseguire nell'iter del provvedimento. Fa altresì presente che, facendo seguito agli orientamenti emersi in quella sede, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della XI Commissione, nella riunione del 24 luglio 2014, ha convenuto sull'esigenza di richiedere una quantifica-

zione degli effetti di una specifica proposta emendativa, presentata nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2014, che è stata giudicata utile in vista dell'individuazione di possibili misure di risparmio da utilizzare nell'ambito della proposta parlamentare in oggetto, ai fini della prosecuzione dell'esame del provvedimento da parte della Commissione. Ricorda, quindi, che la Presidenza della Commissione, sul punto, ha richiesto tale quantificazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche in vista della convocazione di un nuovo incontro informale sul tema. Chiede al rappresentante del Governo di voler fornire aggiornamenti al riguardo.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI, rilevata l'importanza del provvedimento, fa presente che il Governo ha svolto gli approfondimenti istruttori richiesti dalla Commissione e giudica, pertanto, che possa essere opportuno riconvocare il tavolo di confronto informale di carattere tecnico sul tema, considerata l'esigenza di valutare i profili di natura finanziaria, che, allo stato, appaiono significativi. Nel ritenere, che vi siano i margini per un confronto serio e concreto sulle questioni più problematiche, manifesta quindi la piena disponibilità del Governo a collaborare con i gruppi per individuare una soluzione concreta ed efficace nell'ambito di quella sede informale.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, concorda con la proposta del rappresentante del Governo, ritenendo utile la convocazione di un nuovo incontro informale sul tema con i soggetti competenti, al fine di approfondire i contenuti delle quantificazioni finanziarie da essi elaborate e consentire di proseguire nell'iter del provvedimento.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) si dichiara contrario ad un ulteriore rinvio del seguito dell'esame, giudicando inaccettabile che il Governo, dopo essere stato

sollecitato a più riprese, continui a tergiversare e ancora non sia in grado di fornire le quantificazioni finanziarie richieste. Chiede, pertanto, al Governo di chiarire la propria posizione sul provvedimento da subito o, al massimo, nell'arco di poche ore, auspicando una sollecita riconvocazione della Commissione su tale argomento.

Gessica ROSTELLATO (M5S) esprime perplessità sull'atteggiamento del Governo, che definisce dilatorio, facendo notare che, in questo modo, si rischia di illudere e prendere in giro i tanti cittadini coinvolti. Invita l'Esecutivo a manifestare chiaramente il proprio orientamento sul punto in un senso o nell'altro, facendo subito chiarezza sulla sua posizione.

Giorgio AIRAUDO (SEL) ritiene che il Governo debba esprimere la propria posizione il prima possibile, assumendosi le responsabilità delle sue scelte, tenuto conto che di tale questione si sta discutendo da troppo tempo.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, fatto presente di non aver mancato di stigmatizzare con forza, in passato, l'atteggiamento del Governo in tutti i casi in cui la richiesta di informazioni da parte della Commissione fosse rimasta palesemente disattesa, fa notare che in questo caso è intervenuto un elemento di novità, rappresentato dalla reale disponibilità del Governo di porre nuovamente tutti i soggetti interessati intorno ad un tavolo per favorire la prosecuzione dell'istruttoria legislativa. Fa presente, peraltro, che, sulla base di informazioni acquisite per le vie brevi, vi sarebbero margini concreti per avviare un confronto serio sulle questioni ancora aperte, esaminando talune nuove proposte che sarebbero state avanzate in via informale dagli uffici competenti. Auspica, quindi, che il Governo si faccia carico di organizzare quanto prima tale incontro informale, promuovendone la convocazione, anche in tempi ristretti.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) ritiene il compito di assumere un'iniziativa tesa a favorire un incontro di approfondimento sul tema spetti alla Commissione e non al Governo, al quale, a suo avviso, si rischia di lasciare troppa discrezionalità.

Marialuisa GNECCHI (PD) rileva che una approfondimento di natura tecnica sul provvedimento appare fondamentale, a fronte della necessità di fare luce sulle stime finanziarie formulate dagli uffici dell'INPS, che ritiene controvertibili, e di individuare, in collaborazione con lo stesso INPS e con i Dicasteri competenti, eventuali soluzioni alternative. Ricorda, infatti, che si tratta di continuare l'azione di salvaguardia già avviata con le misure assunte nella legge finanziaria per il 2013, ampliando gli interventi di tutela nei confronti dei soggetti attualmente privi di copertura e risolvendo un problema sulla cui risoluzione convergono tutte le forze politiche. Ritiene, pertanto, che non sia così grave un breve slittamento dell'esame, che, a suo avviso, potrebbe anche essere di una settimana, purché sia organizzato un incontro con gli uffici competenti che consenta realmente un approfondimento delle questioni in gioco.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che il tema in oggetto è già stato affrontato nell'ambito del tavolo convocato sulla questione dei lavoratori «esodati», al quale hanno partecipato i rappresentanti dei gruppi, il Governo e gli uffici tecnici. Fa presente, tuttavia, che, dopo una prima riunione che ha avuto luogo nel maggio scorso, quel tavolo non è più stato riconvocato.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI, dopo aver ricordato che finora la collaborazione tra il Governo e la Commissione ha condotto a buoni risultati, come nel caso del provvedimento sugli «esodati», invita i membri della Commissione a nutrire fiducia nell'operato dell'Esecutivo.

Giudica opportuno, pertanto, evitare inutili accelerazioni dell'*iter* — che, a suo avviso, allo stato, non potrebbero ad alcun risultato concreto — rinviando l'approfondimento delle questioni ad un successivo momento di confronto, di carattere tecnico.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede al Governo se sia in grado di garantire una positiva risoluzione della questione nell'ambito del richiamato tavolo di confronto, a prescindere dai tempi che saranno necessari per lo svolgimento di tali approfondimenti.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI assicura che il Governo fornirà la massima collaborazione per la risoluzione della problematica in oggetto, ma, al momento, non è in grado di prevedere quale sarà l'esito di tale confronto di natura informale.

Walter RIZZETTO, *presidente*, alla luce del presente dibattito, dopo aver invitato il Governo a convocare quanto prima il richiamato tavolo di confronto e a tenere informata la Commissione dei suoi esiti, giudica opportuno rinviare alla prossima settimana la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.

Sulla pubblicità dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Alleanza Lavoro.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti del Alleanza Lavoro hanno consegnato un documento, del quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Fabio FALZINI, *Consigliere direttivo di Alleanza lavoro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Chiara GRIBAUDO (PD) e Luisella ALBANELLA (PD), nonché Walter RIZZETTO, *presidente*.

Fabio FALZINI, *Consigliere direttivo di Alleanza lavoro*, replicando, rende precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**5-02426 Fedriga e Pratavia: Risorse destinate
agli ammortizzatori sociali in deroga.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, concernente il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014, è opportuno ricordare che – al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali e in considerazione del perdurare dello stato di debolezza dei diversi livelli produttivi del Paese – l'articolo 2, commi 64, 65, 66 e 67, della legge n. 92 del 2012, ha previsto, anche per gli anni 2013-2016, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.

Con particolare riferimento all'esercizio finanziario 2014, lo stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione – istituito nello stato di previsione del Ministero che rappresento ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 – consente l'utilizzo di circa 1.460.000.000 di euro per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.

Ad oggi, di tali risorse:

30 milioni di euro sono stati destinati al finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga nel settore della pesca;

200 milioni di euro sono stati destinati ad interventi in favore di lavoratori dipendenti da imprese plurilocalizzate, i cui accordi sono sottoscritti in sede ministeriale;

400 milioni di euro sono stati ripartiti tra le Regioni e la Pubblica Amministrazione con decreto interministeriale dello scorso 22 gennaio; preciso al riguardo che il Ministero che rappresento –

nello scorso mese di febbraio – ha autorizzato l'INPS all'erogazione dei trattamenti di CIG e di mobilità in deroga relativi all'anno 2013, utilizzando, a tal fine, le risorse finanziarie assegnate con il citato decreto interministeriale e sulla base della ripartizione ivi contenuta;

400 milioni di euro sono stati ripartiti tra le Regioni – con decreto interministeriale dello scorso 6 agosto – a copertura delle prestazioni autorizzate da Regioni e Province Autonome; in particolare, per quanto concerne la Regione Lombardia, il predetto decreto interministeriale ha provveduto all'assegnazione di ulteriori risorse per un importo pari ad euro 70.736.442,00;

30 milioni di euro sono stati destinati alle Regioni Basilicata e Calabria, a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei progetti cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione. Faccio inoltre presente che – lo scorso 29 agosto – il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge contenente misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (cosiddetto decreto Sblocca Italia).

Il predetto decreto – allo stato in fase di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – prevede, per l'anno 2014, un incremento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione pari a 678 milioni di euro, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

ALLEGATO 2

5-02751 Rostellato e Baldassarre: Operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro e abrogazione delle disposizioni connesse alla tenuta del registro infortuni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Rostellato ed altri concernente l'iter di adozione del decreto interministeriale concernente il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Preliminarmente, è opportuno ricordare che l'articolo 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede l'istituzione del SINP al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché per indirizzare le attività di vigilanza attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi.

Il SINP rappresenta, quindi, un sistema informativo complesso e di particolare delicatezza in quanto coinvolge più archivi informativi riferibili a diversi soggetti istituzionali e contiene, tra l'altro, dati sensibili concernenti i lavoratori. Il SINP infatti comprende il patrimonio di dati e informazioni derivanti dai flussi informativi previsti dall'Accordo del 2007 tra INAIL, Regioni, ISPESL ed IPSEMA – enti ora « assorbiti » dall'INAIL – e già in atto ad opera delle strutture di riferimento. Tale sistema si incardinerà nell'apparato complessivo già esistente ed operante.

La gestione tecnica ed informatica del Sistema è affidata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 81

del 2008 (Testo unico in materia di sicurezza del lavoro) all'INAIL che è anche titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tanto premesso, con specifico riferimento ai quesiti posti dall'interrogante con il presente atto parlamentare faccio presente che – lo scorso 12 giugno – l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il prescritto parere sullo schema di decreto interministeriale recante le « regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 », condizionandone il perfezionamento all'adozione delle modifiche in esso contenute.

A tal fine, posso sin d'ora informare che il Ministero che rappresento sta predisponendo le opportune modifiche allo schema di decreto affinché lo stesso possa risultare conforme alle indicazioni fornite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In ogni caso, tengo a precisare che è intenzione del Ministero che rappresento procedere quanto prima alla definitiva adozione del decreto in modo da aggiungere un importante tassello al quadro normativo contenuto nel Testo unico in materia di sicurezza del lavoro.

ALLEGATO 3

5-03094 Crivellari: Condizioni lavorative e dotazioni degli ispettori del lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare si richiama l'attenzione del Governo sulle problematiche che interessano il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A tal proposito, voglio sottolineare preliminarmente l'importanza e la rilevanza dell'attività istituzionale svolta dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indispensabile per assicurare, da un lato, l'azione di contrasto al lavoro sommerso e allo sfruttamento dei lavoratori al fine di garantire condizioni di lavoro eque e sostenibili e, dall'altro, la realizzazione di una leale concorrenza delle imprese sul mercato.

Devo, tuttavia, ricordare che sono molteplici le difficoltà con cui tale personale si trova ad operare quotidianamente, difficoltà molto spesso riconducibili alla crisi economica che sta attraversando il Paese e ai conseguenti atteggiamenti di ostilità e di sfiducia che molto spesso sfociano in episodi di aggressioni verbali e fisiche a danno degli Ispettori del lavoro. A tal riguardo voglio evidenziare che il Ministero che rappresento ha deciso di prendere una netta posizione di contrasto nei confronti di tali incresciosi episodi: è infatti, recente la decisione del Ministero di costituirsi parte civile nel processo penale conseguente al grave episodio di aggressione del personale ispettivo della direzione regionale del lavoro dell'Abruzzo.

Nella consapevolezza delle problematiche relative allo svolgimento della vigilanza ispettiva, il Ministero che rappresento sta ricercando, inoltre, soluzioni che, nel rispetto degli istituti contrattuali e normativi vigenti, assicurino una articolazione

dell'orario di lavoro maggiormente rispondente alle esigenze dell'attività ispettiva. A tal fine è stato costituito un apposito tavolo tecnico che coinvolge le Organizzazioni sindacali nazionali, il Segretario generale del Ministero del lavoro e la competente Direzione generale per l'attività ispettiva. In particolare, nel corso dell'ultimo incontro tenutosi lo scorso 30 luglio, si è deciso di aggiornare i lavori al corrente mese di settembre, al fine di raggiungere un accordo su un documento che dovrebbe prevedere l'articolazione dell'orario di lavoro in diverse fasce orarie a fronte del riconoscimento di un incentivo economico. Tale incentivo, nello specifico, sarebbe finanziabile attraverso i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni indicate dall'articolo 14 del decreto-legge n. 145 del 2013.

Faccio presente, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di risolvere talune delle criticità che caratterizzano l'attività degli ispettori del lavoro, ha precisato che la copertura assicurativa dell'Inail copre anche gli infortuni causati da atti di violenza nei confronti del personale ispettivo. Ha assicurato, inoltre, la soluzione di ogni problema sui computer portatili e la disponibilità di schede telefoniche al fine di consentire la comunicazione, mediante telefoni cellulari, tra gli ispettori del lavoro. Si sta valutando, inoltre, l'estensione della copertura assicurativa « *Kasko* » anche ai danni provocati da atti vandalici e sta promuovendo, con le amministrazioni locali, accordi per consentire l'utilizzo gratuito da parte degli ispettori sui mezzi di trasporto pubblico nonché, per consentirne la circolazione

nelle cosiddette ZTL e la sosta nelle zone con parcheggi a pagamento. Il Ministero che rappresento ha disposto, altresì, l'acquisto di biglietti del trasporto pubblico locale in mancanza di accordi per la libera circolazione.

Faccio presente, altresì, che il Ministero che rappresento presenterà un emendamento al disegno di legge AS 1428 – cosiddetta «*Delega lavoro*» attualmente all'esame della Commissione lavoro del Senato – al fine di istituire un'agenzia unica per l'ispezione del lavoro che comprenda il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'Inps e dell'Inail.

Da ultimo, per quanto concerne più in particolare le problematiche degli ispettori della direzione territoriale del lavoro di Rovigo – di cui si fa menzione nel presente atto parlamentare – rappresento che nel biennio 2013-2014 sono stati assegnati a tale direzione territoriale 15 *computer* portatili e altrettanti dispositivi idonei ad assicurare il collegamento *internet* in mobilità, nonché 14 schede telefoniche per l'utilizzo tramite cellulare, pertanto, tutto il personale ispettivo operante presso il predetto ufficio è dotato di tali dispositivi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alle legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 110

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).

Audizione del direttore generale dell'Age.NA.S., Francesco Bevere (*Svolgimento e conclusione*) 115

Audizione del prof. Cesare Cislighi, consulente responsabile del coordinamento delle ricerche economico sanitarie dell'Age.NA.S. 115

RISOLUZIONI:

7-00058 Fucci: Monitoraggio sull'applicazione dei criteri per la formazione e l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica (*Discussione e rinvio*) .. 116

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU, indi del vicepresidente Daniela SBROL-LINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alle legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per il parere alla VIII Commissione (Ambiente), sul nuovo testo del disegno di legge C. 2093 « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alle legge di stabilità 2014), quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione.

Fa presente che il provvedimento è calendarizzato in Aula per il 19 settembre prossimo e che la Commissione di merito ha chiesto di acquisire i pareri entro la giornata di martedì 16 settembre.

Dà, quindi, la parola, al relatore, on. Capone, per lo svolgimento della relazione.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge in oggetto, in

origine composto di 31 articoli di modifica di una serie di ambiti riconducibili alla normativa in materia ambientale, è stato ampiamente rimodulato nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Ambiente, che è intervenuta sul testo presentato dal Governo sopprimendo numerosi articoli – il cui contenuto è stato principalmente recuperato nel testo del decreto-legge n. 91 – ed aggiungendo nuove disposizioni.

In via preliminare fa presente che il disegno di legge è collegato alla legge di stabilità per il 2014 in base alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013 a completamento della manovra di finanza pubblica 2014-2016, nella quale il Governo ha « collegato » alla decisione di bilancio una serie di disegni di legge tra cui un disegno di legge in materia di *green economy* e di lotta agli sprechi ambientali e che il contenuto dei numerosi articoli si può raggruppare in diversi ambiti che verranno sinteticamente ricordati e che solo limitate disposizioni incidono su materie di competenza della XII Commissione.

A tale proposito ritiene necessario sottolineare come si sia di fronte ad un provvedimento di natura ambientale destinato ad incidere in ogni caso profondamente, e per alcuni versi radicalmente, sulla qualità della vita dei cittadini e delle cittadine e delle intere comunità, e ciò per determinati risvolti di ordine sociale e più complessivamente in termini di salute, che verranno puntualmente richiamati nel corso della relazione.

Entrando nel merito, segnala che, in materia di aree protette, tutela della natura e sviluppo sostenibile, l'articolo 1, recante misure in materia di gestione degli Enti Parco, è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente, mentre è stato aggiunto l'articolo 1-*bis* recante misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare.

L'articolo 2 è volto a garantire l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata con la delibera CIPE

2 agosto 2002, n. 57, prevedendo un primo aggiornamento entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. L'articolo 2-*bis*, anch'esso aggiunto dalla VIII Commissione, prevede la realizzazione di un Programma di mobilità sostenibile.

L'articolo 3, sugli oneri di missione della Commissione scientifica CITES, ovvero l'autorità scientifica nazionale istituita presso il Ministero dell'ambiente per l'attuazione degli adempimenti derivanti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale degli animali e vegetali in via di estinzione, è stato soppresso.

Ricorda, poi, che in materia di procedure di valutazione ambientale, l'articolo 4 reca una serie di disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte.

L'articolo 5, relativo alla istituzione della Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, è stato soppresso ed è stato introdotto un nuovo articolo 5-*bis*, che incide su materie di competenza della XII Commissione, prevedendo una valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. Tale disposizione consente l'introduzione della valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, attraverso l'aggiunta del comma 5-*bis* all'articolo 26, relativo alle decisioni per le valutazioni di impatto ambientale (VIA), del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante Norme in materia ambientale. Tale valutazione viene svolta da parte dell'Istituto superiore di

sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti. Per le attività di controllo e di monitoraggio l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità. La disposizione si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Proseguendo con la descrizione del contenuto dell'articolato, segnala che l'articolo 6 è stato invece soppresso.

Un altro gruppo di norme, gli articoli da 7 a 8-ter, riguarda le emissioni e i gas a effetto serra, mentre in materia di acquisti « verdi » l'articolo 9 modifica la disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, al fine di prevedere la riduzione del 30 per cento dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e *audit* EMAS e del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Il nuovo articolo 9-bis reca poi disposizioni per agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e *audit* ambientale EMAS e il sistema comunitario di etichettatura ecologica ECOLABEL.

L'articolo 10 prevede l'obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei « criteri ambientali minimi » (CAM), ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione-PANGPP, per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici, di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e di lampade. Tale obbligo si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto, anche alle categorie di prodotti o servizi elencate nel comma 2. I nuovi articoli 10-bis e 10-ter recano norme volte, rispettivamente, all'applicazione di « criteri ambientali minimi » negli appalti pubblici e all'adozione di un Piano di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano

i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale.

L'articolo 11 reca una serie di disposizioni destinate ai prodotti derivanti da materiale « post consumo », per un verso, consentendo la stipula di accordi di programma tra soggetti pubblici e privati, e, per l'altro, dettando i principi per la definizione di un sistema di incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di tali prodotti.

Fa presente, poi, che nel campo della gestione dei rifiuti, l'articolo 12 – che recava disposizioni volte ad assoggettare alle procedure semplificate di recupero le attività di trattamento disciplinate dai c.d. « regolamenti *end of waste* » –, è stato soppresso e sono stati introdotti gli articoli: 12-bis, di modifica del decreto ministeriale 6 luglio 2012 di attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici; l'articolo 12-ter, l'articolo 12-quater finalizzato alla Pulizia dei fondali marini, l'articolo 12-quinquies in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

L'articolo 13 modifica in più punti l'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti al fine di eliminare ogni riferimento all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni al Ministero dell'ambiente e l'articolo 13-bis modifica altri articoli del medesimo decreto legislativo.

Dopo l'articolo 14, che reca una serie di misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio, sono stati introdotti i nuovi articoli 14-bis e 14-ter, relativo al Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica, l'articolo 14-quater sul Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare nonché gli articoli 14-quinquies, che disciplina gli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio

riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale, l'articolo 14-*sexies*, relativo al Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, l'articolo 14-*septies*, recante norme in materia di Bilancio di esercizio del consorzio nazionale imballaggi e l'articolo 14-*octies* sui Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare, l'articolo 14-*nonies* che regola la gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici e l'articolo 14-*decies* contenente misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Ricorda, quindi, che l'articolo 15 è stato soppresso.

L'articolo 16 detta disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori e l'articolo 17 semplifica gli obblighi di comunicazione connessi all'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti.

L'articolo 18 circoscrive gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 19, che recava disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti, è stato soppresso mentre è stato introdotto l'articolo 19-*bis* con misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati.

Anche l'articolo 20 in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso è stato soppresso, e l'articolo 21 dispone l'abrogazione della norma di legge che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Per quanto riguarda il settore della difesa del suolo, ricorda che l'articolo 22 detta un'articolata disciplina prevalentemente volta alla riorganizzazione distrettuale della *governance* in materia di difesa del suolo. In particolare, l'articolo modi-

fica la disciplina delle autorità di bacino distrettuale, anche ai fini di una razionalizzazione della composizione e del funzionamento degli organi distrettuali; modifica la disciplina dei distretti idrografici attraverso una riduzione dei distretti e una riorganizzazione degli ambiti territoriali dei distretti; modifica le disposizioni in materia di monitoraggio al fine di riferirle al piano di gestione (che è di competenza dell'autorità distrettuale) e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio anche alle competenti autorità di bacino distrettuali; prevede che, al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongano il Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico.

L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. In particolare, viene istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente un apposito capitolo per finanziare gli interventi, nonché disciplinata la procedura che i comuni devono seguire per accedere ai finanziamenti e i casi in cui i finanziamenti devono essere restituiti.

Veniamo dunque alla questione relativa alle risorse idriche su cui chiedo una particolare attenzione, per i risvolti di natura sociale. L'articolo 24 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche ivi comprese le reti di fognatura e depurazione in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema

idrico (AEEGSI). La norma specifica che il Fondo è finalizzato al rilancio dei programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche.

L'articolo 24-*bis* è dedicato ai contratti di fiume, mentre l'articolo 25 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

L'articolo 26, che detta disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, mentre il nuovo articolo 26-*bis* riguarda il sovracanone di bacino idrico montano e l'articolo 26-*ter* vieta le tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo, al fine di tutelare le acque sotterranee dall'inquinamento.

Segnala, pertanto, che in tutti questi articoli sono presenti aspetti che possono essere ricondotti anche, quando non soprattutto, come l'articolo 25, a tematiche di natura sociale, ivi comprese eventuali condizioni economiche e sociali di disagio, che potrebbero così essere attutate.

Seguono poi le disposizioni contenute nell'articolo 27 in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e nell'articolo 28 in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali.

Infine, per quanto concerne il capitale naturale e contabilità ambientale, segnala che l'articolo 30 istituisce, disciplinandone anche la composizione, il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato.

L'articolo 31 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente, per la raccolta dei dati sugli incentivi, sulle agevolazioni e sulle esenzioni, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

Fa presente, poi, che è stato inoltre aggiunto l'articolo 32, che incide su materie di interesse della XII Commissione, riguardando la gestione dei rifiuti sanitari. Tale disposizione modifica il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 152 (riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese) in materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per i soggetti che svolgono le attività di barbieri, parrucchiere, istituti di bellezza, tatuaggio e *piercing*.

Infine, risultano introdotti nel corso dell'esame in sede referente anche i seguenti articoli: articolo 33, che delega il Governo ad introdurre sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, l'articolo 34 che istituisce le Aree *Oil Free Zone* al fine di promuovere su base sperimentale la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio, l'articolo 35 sulla costituzione della Strategia nazionale *Green Communities* e l'articolo 36 che autorizza il Ministero dell'economia a costituire il Fondo Italiano Investimenti *Green Communities*, nonché infine l'articolo 37, che reca una delega al Governo in materia di inquinamento acustico e norme per armonizzare la normativa nazionale con la normativa comunitaria.

Fa presente, quindi, quanto sia necessario, nel nostro Paese, favorire e accelerare una coscienza ancor più marcata del contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e sulla necessità di favorire percorsi virtuali per l'affermarsi della *green economy* che non

significa solo tutela della risorse naturali ma anche possibilità di nuova economia.

Al contempo, crede necessario ribadire quanto già affermato in premessa. Nonostante, come si evince anche da questa sia pur sommaria analisi, siano limitate le disposizioni incidenti su materie di competenza della XII Commissione, l'impianto complessivo del provvedimento ha un impatto concreto sulla vita delle persone e, in alcuni casi, sulle loro condizioni sociali ed economiche e più in generale sulle comunità territoriali. Ecco perché la discussione e dunque gli esiti cui la Commissione Affari sociali vorrà giungere, esprimendo il proprio parere alla Commissione di merito, potranno rivestire non un ruolo meramente accessorio, ma concorrere al miglioramento del testo ottimizzandone l'efficacia.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 settembre 2014 — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).

Audizione del direttore generale dell'Age.NA.S., Francesco Bevere.

(Svolgimento e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Francesco BEVERE, *direttore generale dell'Age.NA.S.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Maria AMATO (PD), Elena CARNEVALI (PD), Massimo Enrico BARONI (M5S), Giovanni MONCHIERO (SCpI) e Teresa PICCIONE (PD).

Il dottor Francesco BEVERE, *direttore generale dell'Age.NA.S.*, interviene in replica.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il direttore generale dell'Age.NA.S e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del prof. Cesare Cislighi, consulente responsabile del coordinamento delle ricerche economico sanitarie dell'Age.NA.S.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, introduce l'audizione.

Il professor Cesare CISLAGHI, *consulente responsabile del coordinamento delle ricerche economico sanitarie dell'Age.NA.S.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, Pierpaolo VARGIU, *presidente*.

Il professor Cesare CISLAGHI, *consulente responsabile del coordinamento delle ricerche economico sanitarie dell'Age.NA.S.*, interviene in replica.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il professor Cesare Cislighi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 16.

7-00058 Fucci: Monitoraggio sull'applicazione dei criteri per la formazione e l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca la discussione della risoluzione 7-00058 Fucci: Monitoraggio sull'applicazione dei criteri per la formazione e l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica.

Chiede, pertanto, all'onorevole Fucci, in qualità di presentatore, di illustrare la risoluzione in titolo.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL), procedendo ad illustrare il testo della risoluzione, desidera innanzitutto ricordare che questa risoluzione fu già presentata nella passata legislatura con le firme di altri colleghi della Commissione appartenenti a diversi gruppi parlamentari.

Evidenzia questo elemento in apertura per sottolineare che il tema della risoluzione, relativo alla ginecologia oncologica, mantiene tuttora un'attualità testimoniata, quest'oggi, dal suo inserimento all'ordine del giorno della XII Commissione.

Nel testo della risoluzione, nella parte delle premesse, sono evidenziate le ragioni di questa iniziativa, che era nata da una serie di contatti avuti con il mondo delle società scientifiche. Da questi contatti è emerso in modo chiaro che il nostro Paese, rispetto ad altre importanti realtà europee ed agli Stati Uniti, non prevede uno specifico percorso formativo successivo alla specializzazione al cui termine il

medico possa ottenere una vera e autentica certificazione in relazione alla ginecologia oncologica.

Invece, come emerge dagli operatori del settore, esiste sempre di più la necessità di formare precocemente ed efficacemente gli operatori, al fine di poter offrire un prodotto adeguato e allineato agli standard europei e d'oltreoceano; la laparoscopia, la chirurgia robotica sono solo alcuni degli esempi che impongono di focalizzare l'attenzione sulla formazione degli operatori fin dalla giovane età, vale a dire partendo dalle scuole di specializzazione post-laurea fino ad arrivare ai corsi di formazione accreditati. È pertanto lecito chiedersi se non si debba pensare alla creazione di un percorso formativo « ad hoc » per la figura del ginecologo oncologo che, oltre alla cura del percorso chirurgico, deve acquisire particolari competenze sui temi dell'oncologia medica, della radioterapia, dell'anatomia patologica, dell'*imaging* e della terapia palliativa, senza trascurare gli aspetti della ricerca clinica e di base.

Questa situazione fa sì, come puntualizzato nella risoluzione, che molti giovani medici appassionati di questa importante e delicata branca della medicina si impegnino nel seguire percorsi individuali ad esempio iscrivendosi a corsi privati certamente di qualità e autorevolezza scientifica. Tuttavia questi percorsi individuali non possono essere la sola forma obbligata di formazione a causa della sostanziale mancanza di alternative, nell'ambito della formazione universitaria istituzionalizzata, in una parte consistente del Paese. Oltretutto, aspetto nella pratica non secondario, il seguire questi percorsi individuali comporta spesso un esborso economico personale che può essere non indifferente vista la soglia ormai sempre più elevata di ingresso nella professione dopo il compimento della specializzazione (ormai si parla stabilmente di una forbice tra 30 e a volte perfino 35 anni) e vista l'impossibilità di avere un reddito adeguato essendo oggi vietato esercitare la professione già durante la specializzazione.

Da evidenziare la contraddittorietà di tale situazione visto che, sul piano nor-

mativo la ginecologia oncologica, ai sensi del decreto ministeriale del 29 gennaio 1992, è inserita nell'«elenco delle alte specialità mediche» e perciò fa riferimento (al fianco di altri importantissimi e delicati settori come quelli della cardiologia medico-chirurgica, dei trapianti d'organo e delle malattie vascolari) a una serie di criteri e *standard* organizzativi e gestionali del massimo livello. Giova ricordare, come richiamato nelle premesse della risoluzione, che il citato decreto ministeriale del 1992 fece seguito, peraltro con grave ritardo, a quanto previsto già sette anni prima dal decreto legislativo n. 595 del 1985, il cui articolo 5 definiva le alte specialità mediche demandando, appunto, dopo aver dettato alcuni standard di qualità, a un successivo decreto di attuazione.

È questo insieme di considerazioni che lo ha indotto a presentare la risoluzione in discussione e a proporre al Governo due precisi impegni a suo parere essenziali per

colmare quella che ritiene sia una mancanza nel sistema di formazione della classe medica italiana. Da un lato, l'impegno ad effettuare un attento monitoraggio sull'effettiva applicazione, sull'intero territorio nazionale, di quei criteri di eccellenza che in teoria, in base alle norme richiamate in premessa, dovrebbero contraddistinguere la formazione e l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica; dall'altro lato, con specifico riferimento al tema della formazione e a quello ad esso collegato della ricerca, l'impegno ad attuare tutte le iniziative di competenza per garantire, come già avviene da tempo negli Stati Uniti e in altri Paesi europei, percorsi formativi istituzionalizzati per gli specialisti in ginecologia oncologica.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 118

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 121

7-00148 L'Abbate e 7-00210 Zaccagnini: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa* (*Seguito discussione congiunta e rinvio*) 121

7-00196 Oliverio e 7-00441 Franco Bordo: Iniziative per il rilancio della coltivazione del pioppo (*Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00078*) 122

ALLEGATO 1 (*Schema di risoluzione conclusiva*) 125

ALLEGATO 2 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 130

SEDE REFERENTE:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani (*Seguito esame e rinvio*) 123

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini 124

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 124

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri e UeCoop sulle priorità della Presidenza italiana dell'Unione europea per il settore agroalimentare 124

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento

dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità

dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che sul disegno di legge la Commissione, nella seduta dell'8 luglio scorso, aveva espresso parere favorevole con condizioni. Ricorda inoltre che sul testo modificato presso la Commissione di merito, per la parte di competenza, la Commissione agricoltura è chiamata a rendere il parere. Ricorda infine che il provvedimento dovrebbe essere iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea a partire da venerdì 19 settembre e che pertanto sarebbe opportuno acquisire il prescritto parere entro la giornata di martedì 16 settembre.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge in titolo, collegato alla legge di stabilità, è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito in conseguenza dell'aggiunta di nuovi articoli, della riscrittura di articoli esistenti, nonché della soppressione di alcune disposizioni, alcune delle quali di contenuto identico o analogo a norme del decreto-legge n. 91 del 2014.

Osserva quindi che, rispetto al parere espresso dalla XIII Commissione sul testo iniziale, molte osservazioni non sono state recepite in quanto connesse ad articoli soppressi, altre sono state oggetto di una riformulazione, altre ancora sono state oggetto di discussione approfondita e sono state accantonate in vista di una riforma complessiva della materia d'interesse.

In particolare, in sede di Commissione, il Governo ha chiesto il ritiro dell'emendamento sul digestato, connesso all'articolo 21 del provvedimento in esame, motivando tale richiesta con l'avanzato stato di definizione di un testo normativo concordato tra Ministero Ambiente, MIPAF, Regioni e Associazioni di rappresentanza del mondo agricolo.

Preso atto di tale assunto, ritiene comunque importante far presente quanto sia rilevante che all'atto dell'adozione del

provvedimento di riforma venga precisato l'inclusione nella categoria dei sottoprodotti rispetto ai rifiuti del digestato in tutti i suoi riutilizzi, anche diversi dallo spandimento a fini agronomici, anche finalizzati alla produzione di concimi e ammendanti, o altre finalizzazioni equivalenti. Risulta, altresì, necessario che vengano definite, per il digestato, le forme e le condizioni (di comparazione o di equiparazione agli effluenti zootecnici) ai fini dello spandimento a fini agronomici.

Da conto, quindi, delle sole modifiche che interessano direttamente o indirettamente la competenza della XIII Commissione Agricoltura.

L'articolo 8-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui alla Tabella 1.A del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012).

L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, apporta alcune modifiche alla disciplina di attuazione degli incentivi della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012). In particolare, con riferimento all'elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, si specifica che rientrano tra i sottoprodotti della lavorazione del legno, solo quelli relativi legno non trattato. Inoltre sono eliminati dall'elenco dei rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti. Infine sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al citato decreto del Ministero dello sviluppo

economico del 6 luglio 2012 alcuni rifiuti provenienti da raccolta differenziata: il legno e i rifiuti pericolosi (ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).

L'articolo 15-*bis*, introdotto durante l'esame in Commissione, disciplina la facoltà per i produttori e gli utilizzatori, che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, di partecipazione al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza, con responsabilità in solido con detti enti e associazioni, per l'adempimento dei relativi obblighi. A tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione (modifica al comma 1 dell'articolo 224, del decreto legislativo n. 152 del 2006).

L'articolo 24 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). La norma specifica che il Fondo è finalizzato al rilancio dei programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, ivi comprese, come introdotto durante l'esame in Commissione, le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche con riferimento agli interventi connessi con la tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico. Si demanda a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo, privilegiando la destinazione a interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. Con riferimento alla definizione dei criteri, il comma 2 stabilisce che essi siano definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati

sulla base dei Piani di Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale e incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito ad una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

L'articolo 28 è volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari (attraverso l'introduzione del comma 7-*bis* nell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Durante l'esame in Commissione, l'articolo è stato modificato, al fine di prevedere che lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura – che nella norma originaria era sempre ammesso, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione – può essere ammesso a condizione che i sindaci dei comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertirrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisce il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato.

L'articolo 29, soppresso durante l'esame in Commissione, attribuiva ai comuni il potere di disciplinare con propria ordinanza, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, l'individuazione di aree, periodi ed orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 in piccoli cumuli e quantità ad alcune condizioni esplicitate nella norma. Disposizioni

di analogo contenuto sono state, infatti, inserite dalle lettere *b)* e *b-sexies)* del comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 91 del 2014.

L'articolo 34, aggiunto durante l'esame in Commissione, promuove l'istituzione delle « *oil free zone* », quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree – nelle quali si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane – viene promossa dai Comuni interessati, tramite le Unioni di comuni e le Unioni di comuni montani di riferimento, che adottano uno specifico atto di indirizzo. Le modalità di organizzazione delle « *aree oil free zone* » sono rimesse alla legislazione regionale. Al riguardo è prevista, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di assicurare uno specifico sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e implementazione delle attività produttive connesse alla costituzione di tali aree.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito e di eventuali altri contributi dei gruppi.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00148 L'Abbate e 7-00210 Zaccagnini: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 6 agosto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che la discussione congiunta è iniziata nella seduta del 6 agosto scorso e che era stata rinviata al fine di consentire ad altri gruppi la presentazione di ulteriori risoluzioni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) preannuncia la presentazione di una risoluzione sullo stesso tema. Chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) nel concordare con la proposta di rinvio, ritiene che la modalità scelta finora per la ricerca delle cause del disseccamento degli ulivi, che ha poi portato all'individuazione del presunto agente patogeno *Xylella*, sia stata inadeguata, e auspica che nuove acquisizioni possano fare luce sulla vicenda. Non andrebbe infatti sottovalutato il ruolo svolto dall'uso di diserbanti e fungicidi, anche illegali. Parimenti, dovrebbero essere promossi interventi agroecologici, possibili in quelle aree, che potrebbero trasformare il Salento in un laboratorio a cielo aperto, anche nell'ottica di Horizon 2020, per la modernizzazione delle tecniche colturali e per vincere la incuria di quelle coltivazioni, spesso la vera causa

prima dell'attacco di virus e batteri. Manifesta infine apprezzamento per l'intervento del Ministero, ma più che ad interventi massicci, ritiene che meglio potrebbero raggiungere l'obiettivo una serie di interventi selettivi e mirati.

Da ultimo, auspica che si tuteli l'olivicoltura pugliese, anche per mantenere una pluralità di zone a forte vocazione olivicola, per non ridurla solo a quella che, per motivi di visibilità di mercato, può aggiungere una maggiore quota di valore aggiunto alla produzione di base.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), condivide le osservazioni formulate dai colleghi e auspica che si vada sempre di più verso un approccio agronomico. Ritiene positivo l'intervento del Ministero, che dalla regione ha avvocato a sé la risoluzione del problema, finora gestito in maniera pessima, tanto che non si è riscontrato alcun risultato positivo da tale precedente intervento.

Ritiene infine che sarebbe utile conoscere il motivo del mancato stanziamento di 5 milioni di euro per fitopatologie, già previsti nel disegno di legge di stabilità.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime compiacimento per le ulteriori risoluzioni in materia e auspica che il Parlamento possa trovare una unità di intenti in una risoluzione unitaria. Per quanto riguarda il finanziamento delle misure di protezione e prevenzione della fitopatologia fa presente le risorse necessarie all'intervento sono state reperite a prescindere dal mancato finanziamento a cui ha fatto accenno il deputato L'Abbate.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00196 Oliverio e 7-00441 Franco Bordo: Iniziative per il rilancio della coltivazione del pioppo.

(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00078).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 6 agosto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che la discussione congiunta è iniziata nella seduta del 6 agosto scorso con l'illustrazione delle risoluzioni da parte dei presentatori e che nella seduta di ieri si è svolta l'audizione informale dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

Fa presente che i presentatori hanno predisposto uno schema di risoluzione unitaria (*vedi allegato 1*) che è in distribuzione.

Massimiliano BERNINI (M5S) in merito allo schema di risoluzione unitaria fa presente che il suo gruppo si ritiene soddisfatto, ma chiede chiarimenti sulla specifica previsione, contenuta nella parte impegnativa, relativa al bacino del Po e su questioni relative alla disciolta Commissione nazionale per il pioppo, su cui ci si attendeva una presa di posizione più netta. In ogni caso, preannuncia che il suo gruppo sottoscriverà e voterà a favore della risoluzione.

Giorgio ZANIN (PD) ritiene, anche sulla scorta delle audizioni svolte sull'argomento, che le opportunità che il settore offre potrebbero essere colte, al di là della risoluzione, anche valorizzando alcuni aspetti di proposte di legge attualmente in discussione, che si muovono nella direzione indicata dalla stessa risoluzione.

Franco BORDO (SEL) ringrazia per la disponibilità e per la convergenza che si è manifestata non soltanto sugli obiettivi di sostegno della filiera del legno, importantissima per l'economia nazionale con i suoi 400 mila addetti, ma anche per l'attenzione che la Commissione ha dedicato alla prevenzione dell'abbandono della coltivazione del pioppo, come riferito anche nella

recente audizione sull'argomento, grave specialmente nell'area fluviale del bacino del Po, che si estende quasi all'intera Pianura padana, area fortemente interessata dalla coltivazione.

Propone infine di spostare il secondo impegno al termine dell'atto.

Mino TARICCO (PD) sottoscrive la risoluzione unitaria.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel condividere le osservazioni del collega Bordo, invita i colleghi a sottoscrivere la risoluzione.

Mario CATANIA (SCpI) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dai colleghi e sottoscrive la risoluzione.

Giorgio ZANIN (PD) sottoscrive la risoluzione.

Paolo RUSSO (PdL), parimenti, sottoscrive la risoluzione.

Il viceministro Andrea OLIVERO manifesta parere favorevole sulla proposta di risoluzione, proponendo di inserire nel testo una modifica relativa al rispetto delle condizioni del pagamento di base.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), tenuto conto del parere favorevole del Governo, presenta una riformulazione della risoluzione che tiene conto delle modifiche proposte (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la risoluzione, come riformulata nel corso della seduta, assume il numero 8-00078 (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la risoluzione, n. 8-00078.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

C. 2236 Sani.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviata nella seduta del 7 maggio 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dell'8 maggio scorso il relatore, on. Fiorio, ha svolto la relazione introduttiva sul provvedimento e che nelle sedute del 18 giugno e 3 luglio si sono svolte le audizioni informali rispettivamente delle organizzazioni agricole e del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (IC-QRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, fa presente che è in corso di pubblicazione una nuova proposta di legge sul settore; ritiene quindi utile attendere prima di procedere alla eventuale costituzione e all'avvio dei lavori del Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 10 settembre 2014.

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 settembre 2014.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri e Ue-Coop sulle priorità della Presidenza italiana dell'Unione europea per il settore agroalimentare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.20.

ALLEGATO 1

Risoluzioni 7-00196 Oliverio e 7-00441 Franco Bordo: Iniziative per il rilancio della coltivazione del pioppo.**SCHEMA DI RISOLUZIONE CONCLUSIVA**

La XIII Commissione,

premessò che:

da un attento esame della filiera pioppicola italiana, emerge pienamente l'importanza del pioppo per la sua contemporanea valenza ambientale, economica e produttiva;

oggi l'importanza della pioppicoltura va oltre la produzione di materia prima per l'industria del legno e della carta. Infatti, a livello internazionale, si riconosce sempre di più alla pioppicoltura la capacità di sviluppare significative funzioni ecologiche e ambientali nell'ambito di tre questioni: il bilancio positivo di carbonio (assorbimento di anidride carbonica); il fitorimedio o azione di filtrazione o depurazione e la tutela del paesaggio;

la gestione forestale e la riforestazione sono due strategie ampiamente riconosciute per abbattere l'incremento di concentrazione del carbonio (C) attraverso lo stoccaggio di anidride carbonica (CO₂) nella biomassa. D'altro canto la pioppicoltura si caratterizza per un bilancio più che positivo tra carbonio assorbito dalle piante e carbonio emesso nel corso degli interventi colturali di gestione dei pioppeti. Da questo punto di vista, la pioppicoltura può trovare interessanti prospettive di sviluppo legate al fatto che essa è in grado di ben adattarsi agli scenari di cambiamento climatico, con incrementi di produttività in condizioni di maggior concentrazione di CO₂ nell'aria;

alla pioppicoltura si riconosce la capacità di contrastare il degrado ambien-

tale attraverso l'azione di filtro esercitata sulle acque e sui suoli contaminati dai più svariati agenti inquinanti. I sistemi sviluppati per tali azioni costituiscono le « tecnologie di fitorimedio » di cui fanno parte le fasce tampone per contenere l'erosione e favorire il disinquinamento dei suoli e le piantagioni di biofiltro per le dismissioni di acque reflue, urbane e zootecniche;

gli alberi coltivati nei pioppeti sono pioppi ibridi non autoctoni, convenzionalmente riuniti sotto la denominazione di « pioppi euroamericani » o « pioppi canadesi ». Da decenni sono oramai entrati a far parte del paesaggio agricolo dell'intera pianura padana e, in particolare, nelle aree golenali dei fiumi, costituendo un paesaggio agricolo-fluviale di ampie proporzioni e di innegabile impatto estetico. A questo si aggiunga il fatto che nelle aree golenali la presenza di coltivazioni a pioppo garantisce una buona permeabilità del terreno ed anche un'azione di contenimento della forza delle piene, svolgendo, quindi, azioni di protezione, di depurazione e di prevenzione del dissesto idrogeologico;

la pioppicoltura praticata secondo metodi di coltivazione « sostenibile » non ha mai generato problematiche di impatto ambientale contribuendo, al contrario, al mantenimento della stabilità, della fertilità e della depurazione dei suoli e delle acque, di buoni livelli di biodiversità ed al conseguimento degli obiettivi sottoscritti dall'Italia con il protocollo di Kyoto (1997), il quale riconosce esplicitamente il ruolo ambientale della gestione foreste e delle coltivazioni legnose;

in molti Paesi del mondo, compresi nelle zone temperate fresche sia a nord che a sud dell'equatore, sono oggi fortemente interessati ed impegnati a sviluppare la coltivazione del pioppo per la produzione di legname per l'industria del legno. Secondo i dati forniti dall'*International popular commission*, le piantagioni di pioppo nel mondo valgono oltre 7 milioni di ettari di cui solamente 2,5 milioni sono per la produzione di legno o di fibre per l'industria;

tale coltivazione rappresenta per l'Italia la più significativa fonte interna di legname per l'industria, pur occupando una superficie minima rispetto a quella delle foreste (meno dell'1 per cento a livello nazionale), per un Paese che importa più dei tre quarti del legno che consuma, ma che proprio nell'industria della trasformazione del legno in pannelli, mobili ed arredamenti ha uno dei suoi punti di forza nel mercato mondiale, la produzione di legno di pioppo assume, quindi, un'importanza strategica;

il legname di pioppo è un bene industriale facente parte della categoria delle materie prime destinato a trasformazioni successive, prima di essere incorporato in un prodotto finale di utilizzazione o di consumo. La segmentazione della domanda di legname di pioppo si basa sul criterio della sua destinazione d'uso. Con tale criterio si possono distinguere i seguenti sei mercati: pasta per carta, segati per falegnameria, imballaggi di legno, pannelli di legno, pannelli strutturali di legno e mobili, sedie e accessori;

va considerato che la filiera legno-arredamento occupa circa 400.000 dipendenti a livello nazionale, pari all'8 per cento dei dipendenti del settore manifatturiero, ed interessa 75.000 imprese, pari a circa il 15 per cento sul totale nazionale. Il sistema legno-arredamento rappresenta così il terzo settore italiano per contributo alla bilancia commerciale, con un saldo attivo di circa 6 miliardi di euro;

la pioppicoltura italiana, come arte della coltivazione dei pioppi, ha costituito

e costituisce tutt'ora una vera e propria «eccellenza» del nostro Paese, riconosciuta e imitata in quest'ultimi cinquanta anni da numerosi Paesi del mondo;

a dispetto di questa posizione di eccellenza e del fatto che la coltivazione del pioppo, oltre ad essere in grado di soddisfare i fabbisogni di tutta la filiera, rappresenti nel nostro Paese l'unica e più avanzata forma di arboricoltura da legno, che ha permesso nell'arco di cinquant'anni di stabilire legami strutturali e consolidati con il sistema industriale di trasformazione del legno, il settore sta attraversando, da almeno quindici anni, una profonda crisi testimoniata dall'elevata contrazione delle superfici coltivate, che si sono più che dimezzate. Infatti, dai circa 170.000 ettari coltivati agli inizi degli anni settanta, oggi le piantagioni di pioppo riguardano poco più di 50.000 ettari;

nonostante la forte contrazione della superficie complessiva attualmente coltivata, si ritiene indispensabile valorizzare questo fondamentale bacino di fornitura di materia prima di elevata qualità;

è necessario che la politica agricola-forestale prenda atto che, per il nostro Paese, la coltivazione a ciclo breve (dieci anni) del pioppo costituisce una reale risorsa boschiva sulla quale costruire una solida base per l'approvvigionamento futuro di legname per l'industria del legno, del mobile e della carta;

è indispensabile che la pioppicoltura sia oggetto di un piano di settore strategico di sostegno, in una prospettiva di cambiamento nell'approvvigionamento di legname per l'industria, è fondamentale incrementare la stessa di un valore pari a 65.000 ettari, che porti, conseguentemente e gradualmente, le superfici coltivate a pioppo ad una estensione che si attesti tra i 100.000 e i 120.000 ettari, rendendo autosufficiente la filiera del pioppo italiana e mettendola in grado di apportare in termini ambientali, ecologici, occupazionali ed economici per il nostro Paese;

emerge, pertanto, la pressante necessità di sostenere ed incentivare lo svi-

luppo della pioppicoltura, nell'ambito della politica di sviluppo prevista dalla nuova politica agricola comune (componente *greening*), al fine di rendere vantaggiosa e redditizia, oltretutto competitiva, questa forma di gestione e conduzione dei terreni. Infatti, senza una politica di incentivi adeguati, i coltivatori preferiscono orientarsi verso colture annuali, anch'esse incentivate, ma con la differenza che l'investimento sarà per un solo anno con la certezza del reddito;

i dati ottenuti dalle aziende del settore evidenziano che, nelle condizioni attuali, per poter rendere competitiva la coltivazione del pioppo rispetto ad altre forme di coltura nel caso peggiore all'abbandono della stessa, occorrono forme d'incentivazione in grado di sostenere i costi dell'impianto e di manutenzione oltretutto di mancato reddito per un importo sufficiente a rendere concorrenziale la coltivazione del pioppo;

la certificazione forestale è un atto volontario di ciascun produttore ma che risponde all'importante concetto di sviluppo sostenibile;

come nel caso di altri tipi di piantagioni in altre parti del mondo, la certificazione della buona pratica pioppicola si dimostra innanzitutto uno strumento in grado di dare evidenza alla compatibilità ambientale delle pratiche colturali attuate dalle aziende. Inoltre, risulta essere anche un efficace strumento di qualificazione e di differenziazione della produzione, che può avere una valenza sul mercato, sia rispetto ai compratori che nei confronti dei concorrenti esteri fornitori di legname di pioppo;

anche il legno, nonostante sia una materia prima rinnovabile e con problemi di smaltimento molto minori rispetto ad altri materiali, deve incorporare i concetti di qualità e di eco-compatibilità,

nonostante la drastica diminuzione delle superfici coltivate a pioppo, il legname proveniente dai pioppeti coltivati continua a rappresentare oltre un terzo

del tondo da industria di origine italiana lavorato dalle imprese operanti nella filiera legno arredo italiana;

i dati ufficiali nazionali, infatti, stimano che la quantità legno tondo da industria, di origine italiana, sia pari a circa 2.415.000 metri cubi, 1.138.000 dei quali di latifoglie (Fonte: elaborazioni su dati Eurostat (Romano, Cesaro, 2011). All'interno di questa categoria, il pioppo da arboricoltura da legno specializzato è stimato pari a circa 950.000 metri cubi (FAO-ISTAT);

nonostante il peso preponderante del legno di pioppo sulla quota totale di legno da lavoro di origine italiana, le disponibilità attuali non sono in grado di soddisfare il fabbisogno dell'industria di trasformazione nazionale, che è costretta ad importarne notevoli quantitativi dall'Est Europa e dalla Francia, vanificando i benefici della filiera virtuosa del pioppo italiano;

negli ultimi anni il problema della mancanza della materia prima disponibile, sta portando alcune aziende del settore a delocalizzare la produzione all'estero, dove la pioppicoltura viene maggiormente valorizzata, con la conseguente perdita di posti di lavoro in Italia sia nelle fasi della coltivazione che in quelle della trasformazione;

i benefici del rilancio della pioppicoltura nel nostro Paese sono compatibili con le esigenze richieste dall'attuale quadro delle sempre più pressanti e gravi problematiche ambientali (soprattutto in termini di dissesto idrogeologico, stabilità e depurazione del suolo e delle acque ed emissioni antropiche di gas clima alteranti o « ad effetto serra »);

va inoltre considerato che la filiera legno-arredamento occupa circa 400.000 dipendenti a livello nazionale, pari all'8 per cento dei dipendenti del settore manifatturiero, ed interessa 75.000 imprese, pari a circa il 15 per cento sul totale nazionale. Il sistema legno-arredamento rappresenta così il terzo settore italiano

per contributo alla bilancia commerciale, con un saldo attivo di circa 6 miliardi di euro;

nel suo complesso tale sistema ha fatto registrare nel 2011 un fatturato alla produzione di oltre 32 miliardi di euro, nonostante la riduzione del 18 per cento rispetto all'anno precedente;

occorre operare nella concreta prospettiva di poter nuovamente individuare nel pioppo una materia prima strategica, promuovendone e supportandone la produzione e l'utilizzo a livello sia nazionale, che europeo; è improcrastinabile un pieno rilancio della pioppicoltura, soprattutto attraverso la massima riduzione degli ostacoli normativi e regolamentari che si frappongono alla necessaria interlocuzione diretta fra gli agricoltori/pioppicoltori e l'industria di trasformazione del pioppo;

è necessario rilanciare i diversi settori ed invertire l'attuale tendenza, attraverso nuove strategie ed interventi con effetti strutturali e duraturi, capaci di coniugare le esigenze di tipo ambientale con quelle di tipo produttivo,

impegna il Governo:

ad attivare un efficace confronto con le regioni e l'Autorità del bacino del fiume Po, per il necessario rilancio della coltivazione del pioppo, anche promuovendo l'istituzione di un apposito tavolo di lavoro, al quale partecipino anche i rappresentanti delle categorie interessate;

a riferire alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attività svolta dalla soppressa Commissione nazionale per il pioppo e agli effetti della sua soppressione;

a sostenere per quanto di competenza il Protocollo d'intesa sottoscritto a Venezia il 29 gennaio 2014 dalle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia – col fine di avviare una strategia di rilancio del pioppo in Italia – controfirmato da Coldiretti, dalla Confederazione italiana

agricoltori, dalla Confagricoltura, dall'Associazione pioppicoltori italiani, dal CRA-Istituto per la pioppicoltura e da Asso-carta;

ad assumere iniziative immediate affinché si aumenti l'estensione delle aree interessate da arboricoltura da legno coltivate a pioppo, dagli attuali 50.000 ettari ad una superficie di 100.000-120.000 ettari, posto che l'incremento di tale superficie, coltivata con la pioppicoltura specializzata a turno decennale, consentirebbe alla filiera di essere autosufficiente riguardo le esigenze di materia prima al livello attuale di produttività dell'industria nazionale del legno-arredo;

ad incentivare la coltivazione del pioppo tradizionale nelle aree golenali e demaniali dello Stato, valorizzandone il contributo per la buona gestione delle aree stesse e il mantenimento della stabilità, della fertilità e della depurazione dei suoli e delle acque, nonché il deflusso regolare delle acque in caso di piena dei fiumi, indirizzando, tra l'altro, i coltivatori concessionari verso pratiche che prevedano la «certificazione forestale di sostenibilità ambientale»;

ad assumere iniziative per prevedere che, a seguito della ceduzione dei pioppetti, al fine di produrre legno da commercializzare, venga riportato un codice o altro elemento comunicativo equipollente (ad esempio, *Quick Response Code*, *QR*, Codice a risposta veloce), che indichi il luogo di provenienza, lavorazione e trasformazione del prodotto con la dicitura «*made in Italy*» e, qualora si utilizzassero pratiche virtuose come quelle per la produzione dei prodotti biologici, indicare anche questa caratteristica in etichetta: «ossia legno prodotto secondo pratiche agronomiche eco-sostenibili e utilizzando il procedimento del disciplinare tecnico per le produzioni biologiche («legno biologico»);

ad adoperarsi, di concerto con i diversi soggetti della filiera, per un'azione di riconoscimento degli aspetti ambientali e produttivi della pioppicoltura, favorendone

il rilancio mediante un adeguato sostegno economico soprattutto in occasione della definizione di coerenti misure nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020;

a prevedere con apposita iniziativa normativa, l'opportunità di riconoscere le aree coltivate a pioppeto quali « aree di interesse ecologico » (*ecological focus area*) e, pertanto, beneficiarie del contributo

economico dei pagamenti ecologici (*greening*) per il riconosciuto effetto di « carbon sink » (assorbimento dell'anidride carbonica da parte delle estensioni destinate a pioppeto già esistenti e di nuova costituzione) e di « *carbon stock* » (stoccaggio di anidride carbonica nei prodotti derivati del legno di pioppo, come pannelli compensati e truciolari per mobili e imballaggi ortofrutticoli).

ALLEGATO 2

Risoluzioni 7-00196 Oliverio e 7-00441 Franco Bordo: Iniziative per il rilancio della coltivazione del pioppo.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

da un attento esame della filiera pioppiccola italiana, emerge pienamente l'importanza del pioppo per la sua contemporanea valenza ambientale, economica e produttiva;

oggi l'importanza della pioppicoltura va oltre la produzione di materia prima per l'industria del legno e della carta. Infatti, a livello internazionale, si riconosce sempre di più alla pioppicoltura la capacità di sviluppare significative funzioni ecologiche e ambientali nell'ambito di tre questioni: il bilancio positivo di carbonio (assorbimento di anidride carbonica); il fitorimediazione o azione di filtrazione o depurazione e la tutela del paesaggio;

la gestione forestale e la riforestazione sono due strategie ampiamente riconosciute per abbattere l'incremento di concentrazione del carbonio (C) attraverso lo stoccaggio di anidride carbonica (CO₂) nella biomassa. D'altro canto la pioppicoltura si caratterizza per un bilancio più che positivo tra carbonio assorbito dalle piante e carbonio emesso nel corso degli interventi colturali di gestione dei pioppeti. Da questo punto di vista, la pioppicoltura può trovare interessanti prospettive di sviluppo legate al fatto che essa è in grado di ben adattarsi agli scenari di cambiamento climatico, con incrementi di produttività in condizioni di maggior concentrazione di CO₂ nell'aria;

alla pioppicoltura si riconosce la capacità di contrastare il degrado ambien-

tale attraverso l'azione di filtro esercitata sulle acque e sui suoli contaminati dai più svariati agenti inquinanti. I sistemi sviluppati per tali azioni costituiscono le « tecnologie di fitorimediazione » di cui fanno parte le fasce tampone per contenere l'erosione e favorire il disinquinamento dei suoli e le piantagioni di biofiltro per le dismissioni di acque reflue, urbane e zootecniche;

gli alberi coltivati nei pioppeti sono pioppi ibridi non autoctoni, convenzionalmente riuniti sotto la denominazione di « pioppi euroamericani » o « pioppi canadesi ». Da decenni sono oramai entrati a far parte del paesaggio agricolo dell'intera pianura padana e, in particolare, nelle aree golenali dei fiumi, costituendo un paesaggio agricolo-fluviale di ampie proporzioni e di innegabile impatto estetico. A questo si aggiunga il fatto che nelle aree golenali la presenza di coltivazioni a pioppo garantisce una buona permeabilità del terreno ed anche un'azione di contenimento della forza delle piene, svolgendo, quindi, azioni di protezione, di depurazione e di prevenzione del dissesto idrogeologico;

la pioppicoltura praticata secondo metodi di coltivazione « sostenibile » non ha mai generato problematiche di impatto ambientale contribuendo, al contrario, al mantenimento della stabilità, della fertilità e della depurazione dei suoli e delle acque, di buoni livelli di biodiversità ed al conseguimento degli obiettivi sottoscritti dall'Italia con il protocollo di Kyoto (1997), il quale riconosce esplicitamente il ruolo ambientale della gestione foreste e delle coltivazioni legnose;

in molti Paesi del mondo, compresi nelle zone temperate fresche sia a nord che a sud dell'equatore, sono oggi fortemente interessati ed impegnati a sviluppare la coltivazione del pioppo per la produzione di legname per l'industria del legno. Secondo i dati forniti dall'*International popular commission*, le piantagioni di pioppo nel mondo valgono oltre 7 milioni di ettari di cui solamente 2,5 milioni sono per la produzione di legno o di fibre per l'industria;

tale coltivazione rappresenta per l'Italia la più significativa fonte interna di legname per l'industria, pur occupando una superficie minima rispetto a quella delle foreste (meno dell'1 per cento a livello nazionale), per un Paese che importa più dei tre quarti del legno che consuma, ma che proprio nell'industria della trasformazione del legno in pannelli, mobili ed arredamenti ha uno dei suoi punti di forza nel mercato mondiale, la produzione di legno di pioppo assume, quindi, un'importanza strategica;

il legname di pioppo è un bene industriale facente parte della categoria delle materie prime destinato a trasformazioni successive, prima di essere incorporato in un prodotto finale di utilizzazione o di consumo. La segmentazione della domanda di legname di pioppo si basa sul criterio della sua destinazione d'uso. Con tale criterio si possono distinguere i seguenti sei mercati: pasta per carta, segati per falegnameria, imballaggi di legno, pannelli di legno, pannelli strutturali di legno e mobili, sedie e accessori;

va considerato che la filiera legno-arredamento occupa circa 400.000 dipendenti a livello nazionale, pari all'8 per cento dei dipendenti del settore manifatturiero, ed interessa 75.000 imprese, pari a circa il 15 per cento sul totale nazionale. Il sistema legno-arredamento rappresenta così il terzo settore italiano per contributo alla bilancia commerciale, con un saldo attivo di circa 6 miliardi di euro;

la pioppicoltura italiana, come arte della coltivazione dei pioppi, ha costituito

e costituisce tutt'ora una vera e propria «eccellenza» del nostro Paese, riconosciuta e imitata in quest'ultimi cinquanta anni da numerosi Paesi del mondo;

a dispetto di questa posizione di eccellenza e del fatto che la coltivazione del pioppo, oltre ad essere in grado di soddisfare i fabbisogni di tutta la filiera, rappresenti nel nostro Paese l'unica e più avanzata forma di arboricoltura da legno, che ha permesso nell'arco di cinquant'anni di stabilire legami strutturali e consolidati con il sistema industriale di trasformazione del legno, il settore sta attraversando, da almeno quindici anni, una profonda crisi testimoniata dall'elevata contrazione delle superfici coltivate, che si sono più che dimezzate. Infatti, dai circa 170.000 ettari coltivati agli inizi degli anni settanta, oggi le piantagioni di pioppo riguardano poco più di 50.000 ettari;

nonostante la forte contrazione della superficie complessiva attualmente coltivata, si ritiene indispensabile valorizzare questo fondamentale bacino di fornitura di materia prima di elevata qualità;

è necessario che la politica agricola-forestale prenda atto che, per il nostro Paese, la coltivazione a ciclo breve (dieci anni) del pioppo costituisce una reale risorsa boschiva sulla quale costruire una solida base per l'approvvigionamento futuro di legname per l'industria del legno, del mobile e della carta;

è indispensabile che la pioppicoltura sia oggetto di un piano di settore strategico di sostegno, in una prospettiva di cambiamento nell'approvvigionamento di legname per l'industria, è fondamentale incrementare la stessa di un valore pari a 65.000 ettari, che porti, conseguentemente e gradualmente, le superfici coltivate a pioppo ad una estensione che si attesti tra i 100.000 e i 120.000 ettari, rendendo autosufficiente la filiera del pioppo italiana e mettendola in grado di apportare in termini ambientali, ecologici, occupazionali ed economici per il nostro Paese;

emerge, pertanto, la pressante necessità di sostenere ed incentivare lo svi-

luppo della pioppicoltura, nell'ambito della politica di sviluppo prevista dalla nuova politica agricola comune (componente *greening*), al fine di rendere vantaggiosa e redditizia, oltretutto competitiva, questa forma di gestione e conduzione dei terreni. Infatti, senza una politica di incentivi adeguati, i coltivatori preferiscono orientarsi verso colture annuali, anch'esse incentivate, ma con la differenza che l'investimento sarà per un solo anno con la certezza del reddito;

i dati ottenuti dalle aziende del settore evidenziano che, nelle condizioni attuali, per poter rendere competitiva la coltivazione del pioppo rispetto ad altre forme di coltura nel caso peggiore all'abbandono della stessa, occorrono forme d'incentivazione in grado di sostenere i costi dell'impianto e di manutenzione oltretutto di mancato reddito per un importo sufficiente a rendere concorrenziale la coltivazione del pioppo;

la certificazione forestale è un atto volontario di ciascun produttore ma che risponde all'importante concetto di sviluppo sostenibile;

come nel caso di altri tipi di piantagioni in altre parti del mondo, la certificazione della buona pratica pioppicola si dimostra innanzitutto uno strumento in grado di dare evidenza alla compatibilità ambientale delle pratiche colturali attuate dalle aziende. Inoltre, risulta essere anche un efficace strumento di qualificazione e di differenziazione della produzione, che può avere una valenza sul mercato, sia rispetto ai compratori che nei confronti dei concorrenti esteri fornitori di legname di pioppo;

anche il legno, nonostante sia una materia prima rinnovabile e con problemi di smaltimento molto minori rispetto ad altri materiali, deve incorporare i concetti di qualità e di eco-compatibilità;

nonostante la drastica diminuzione delle superfici coltivate a pioppo, il legname proveniente dai pioppeti coltivati continua a rappresentare oltre un terzo

del tonno da industria di origine italiana lavorato dalle imprese operanti nella filiera legno arredo italiana;

i dati ufficiali nazionali, infatti, stimano che la quantità legno tonno da industria, di origine italiana, sia pari a circa 2.415.000 metri cubi, 1.138.000 dei quali di latifoglie (Fonte: elaborazioni su dati Eurostat (Romano, Cesaro, 2011). All'interno di questa categoria, il pioppo da arboricoltura da legno specializzato è stimato pari a circa 950.000 metri cubi (FAO-ISTAT);

nonostante il peso preponderante del legno di pioppo sulla quota totale di legno da lavoro di origine italiana, le disponibilità attuali non sono in grado di soddisfare il fabbisogno dell'industria di trasformazione nazionale, che è costretta ad importarne notevoli quantitativi dall'Est Europa e dalla Francia, vanificando i benefici della filiera virtuosa del pioppo italiano;

negli ultimi anni il problema della mancanza della materia prima disponibile, sta portando alcune aziende del settore a delocalizzare la produzione all'estero, dove la pioppicoltura viene maggiormente valorizzata, con la conseguente perdita di posti di lavoro in Italia sia nelle fasi della coltivazione che in quelle della trasformazione;

i benefici del rilancio della pioppicoltura nel nostro Paese sono compatibili con le esigenze richieste dall'attuale quadro delle sempre più pressanti e gravi problematiche ambientali (soprattutto in termini di dissesto idrogeologico, stabilità e depurazione del suolo e delle acque ed emissioni antropiche di gas clima alteranti o « ad effetto serra »);

va inoltre considerato che la filiera legno-arredamento occupa circa 400.000 dipendenti a livello nazionale, pari all'8 per cento dei dipendenti del settore manifatturiero, ed interessa 75.000 imprese, pari a circa il 15 per cento sul totale nazionale. Il sistema legno-arredamento rappresenta così il terzo settore italiano

per contributo alla bilancia commerciale, con un saldo attivo di circa 6 miliardi di euro;

nel suo complesso tale sistema ha fatto registrare nel 2011 un fatturato alla produzione di oltre 32 miliardi di euro, nonostante la riduzione del 18 per cento rispetto all'anno precedente;

occorre operare nella concreta prospettiva di poter nuovamente individuare nel pioppo una materia prima strategica, promuovendone e supportandone la produzione e l'utilizzo a livello sia nazionale, che europeo; è improcrastinabile un pieno rilancio della pioppicoltura, soprattutto attraverso la massima riduzione degli ostacoli normativi e regolamentari che si frappongono alla necessaria interlocuzione diretta fra gli agricoltori/pioppicoltori e l'industria di trasformazione del pioppo;

è necessario rilanciare i diversi settori ed invertire l'attuale tendenza, attraverso nuove strategie ed interventi con effetti strutturali e duraturi, capaci di coniugare le esigenze di tipo ambientale con quelle di tipo produttivo,

impegna il Governo:

ad attivare un efficace confronto con le regioni e l'Autorità del bacino del fiume Po, per il necessario rilancio della coltivazione del pioppo, anche promuovendo l'istituzione di un apposito tavolo di lavoro, al quale partecipino anche i rappresentanti delle categorie interessate;

a sostenere per quanto di competenza il Protocollo d'intesa sottoscritto a Venezia il 29 gennaio 2014 dalle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia – col fine di avviare una strategia di rilancio del pioppo in Italia – controfirmato da Coldiretti, dalla Confederazione italiana agricoltori, dalla Confagricoltura, dall'Associazione pioppicoltori italiani, dal CRA-Istituto per la pioppicoltura e da Asso-carta;

ad assumere iniziative immediate affinché si aumenti l'estensione delle aree interessate da arboricoltura da legno coltivate a pioppo, dagli attuali 50.000 ettari ad una superficie di 100.000-120.000 ettari, posto che l'incremento di tale superficie, coltivata con la pioppicoltura specializzata a turno decennale, consentirebbe alla filiera di essere autosufficiente riguardo le esigenze di materia prima al livello attuale di produttività dell'industria nazionale del legno-arredo;

ad incentivare la coltivazione del pioppo tradizionale nelle aree golenali e demaniali dello Stato, valorizzandone il contributo per la buona gestione delle aree stesse e il mantenimento della stabilità, della fertilità e della depurazione dei suoli e delle acque, nonché il deflusso regolare delle acque in caso di piena dei fiumi, indirizzando, tra l'altro, i coltivatori concessionari verso pratiche che prevedano la «certificazione forestale di sostenibilità ambientale»;

ad assumere iniziative per prevedere che, a seguito della ceduzione dei pioppetti, al fine di produrre legno da commercializzare, venga riportato un codice o altro elemento comunicativo equipollente (ad esempio, *Quick Response Code*, *QR*, Codice a risposta veloce), che indichi il luogo di provenienza, lavorazione e trasformazione del prodotto con la dicitura *made in Italy* e, qualora si utilizzassero pratiche virtuose come quelle per la produzione dei prodotti biologici, indicare anche questa caratteristica in etichetta: «ossia legno prodotto secondo pratiche agronomiche eco-sostenibili e utilizzando il procedimento del disciplinare tecnico per le produzioni biologiche («legno biologico»);

ad adoperarsi, di concerto con i diversi soggetti della filiera, per un'azione di riconoscimento degli aspetti ambientali e produttivi della pioppicoltura, favorendone il rilancio mediante un adeguato sostegno economico soprattutto in occasione della definizione di coerenti misure nell'ambito

dei programmi di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020;

a prevedere con apposita iniziativa normativa, l'opportunità di riconoscere le aree coltivate a pioppeto quali « aree di interesse ecologico » (*ecological focus area*) e, pertanto, beneficiarie del contributo economico dei pagamenti ecologici (*greening*) per il riconosciuto effetto di carbon sink (assorbimento dell'anidride carbonica da parte delle estensioni destinate a pioppeto già esistenti e di nuova costituzione) e di *carbon stock* (stoccaggio di anidride carbonica nei prodotti derivati del legno di pioppo, come pannelli compensati e truciolari per mobili e imballaggi ortofrutticoli), tenendo comunque in considerazione la circostanza per la quale le superfici devono rispettare le condizioni del pagamento di base;

a riferire alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attività svolta dalla soppressa Commissione nazionale per il pioppo e agli effetti della sua soppressione.

(8-00078) « Oliverio, Franco Bordo, Sani, Bosco, Catania, Faenzi, Lupo, Schullian, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Carra, Catanoso, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fabrizio Di Stefano, Fiorio, Gagnarli, Gallinella, Riccardo Gallo, L'Abbate, Marrocu, Mongiello, Palma, Parentela, Prina, Romanini, Russo, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zaccagnini e Zanin ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	135
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	136
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
AVVERTENZA	137

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

C. 2277 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 settembre.

Cosimo PETRAROLI (M5S) si dichiara favorevole all'Accordo in oggetto, che consente di dotarsi di una importante infrastruttura di navigazione satellitare, più precisa del GPS.

Esprime quindi alcune perplessità circa i contenuti dell'articolo 2, lettera *c*), laddove si prevede che l'esercizio del sistema Galileo possa essere trasferito a privati: ritiene infatti che una infrastruttura di questo tipo debba rimanere sotto il controllo pubblico, sia per garantire la trasparenza degli operatori che vi operano, sia per assicurare la sicurezza dei dati sensibili trattati, quali sono ad esempio quelli relativi alla posizione istante per istante di ciascun individuo.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 settembre.

Michele BORDO, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 55 Cirielli e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame è frutto di un lungo lavoro istruttorio originato nelle precedenti legislature e ripreso nell'attuale attraverso la rappresentazione delle numerose proposte di legge in materia (C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C.440 Mongiello, C.741 Oliverio, C. 761 Russo, C.1125 Caon e C.1399 Catanoso).

Il testo si compone di nove articoli, che illustra brevemente.

All'articolo 1 sono indicate le finalità dell'intervento consistenti nel ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico.

All'articolo 2, la disciplina degli interventi è rinviata ad un decreto ministeriale per l'individuazione dei territori dove sono ubicati gli agrumeti caratteristici; la definizione degli interventi ammessi ai contributi; e la determinazione della percen-

tuale dei contributi erogabili. Viene al riguardo specificato che i contributi sono concessi per interventi che facilitino tecniche sostenibili connesse all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e con tecniche che valorizzino la tradizione delle entità locali.

L'articolo 3 prevede un contributo a favore dei proprietari e conduttori degli agrumeti a copertura parziale delle spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli stessi agrumeti.

All'articolo 4 è previsto un contributo unico, sempre a favore dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti, a copertura parziale delle spese per sostenere il ripristino degli agrumeti abbandonati.

L'articolo 5 contiene la clausola di conformità degli interventi in esame alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale e alla legislazione vigente in materia; alla normativa europea in materia di sviluppo rurale; e al codice dei beni culturali e del paesaggio. I contributi disposti sono soggetti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione di 2 milioni per il 2014, 1 milione per il 2015 e per il 2016.

L'articolo 7 attribuisce ai consorzi di tutela delle produzioni agrumi il compito di predisporre un progetto per aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, per individuare gli interventi che consentano di migliorare la resa produttiva nonché per favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionate, con particolare riguardo agli agrumeti abbandonati.

All'articolo 8, la procedura per l'assegnazione dei contributi prevede il coinvolgimento delle Regioni, le quali dovranno stabilire l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di recupero e di ripristino, le modalità per la presentazione delle domande, la selezione dei progetti e la formazione delle graduatorie.

All'articolo 9, infine, sono definite le modalità per l'effettuazione dei controlli e le sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nel testo in esame.

In relazione alla normativa europea, fa osservare che il provvedimento in esame prevede che l'attuazione degli interventi venga svolta compatibilmente con la normativa europea in materia di sviluppo rurale (articolo 5, comma 1). Il riferimento è al nuovo Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Si tratta di una parte rilevante di interventi nel settore agricolo finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree agricole. Gli interventi previsti possono essere così sintetizzati: servizi di consulenza alle aziende agricole; creazione di regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari; investimenti in immobilizzazioni materiali; ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici; sviluppo delle aziende agricole attraverso aiuti all'avviamento; servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali; investimento nello sviluppo delle aree forestali; aiuti per la costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori; pagamenti agro-climatico-ambientali attraverso la promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono al rispetto dell'ambiente; interventi per il metodo di produzione biologica; indennità connesse all'attuazione di Natura 2000 e della direttiva c.d. «acqua»; indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali; benessere degli animali; servizi silvo-ambientali e climatici; interventi a favore dello sviluppo della cooperazione; interventi per la gestione del rischio, anche attraverso la creazione di fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, le epizootie e le fitopatie. Ricordo che gli interventi sono definiti dagli Stati membri ed articolati in un programma nazionale o in diversi programmi regionali, approvati dalla Commissione europea.

Da ultimo, il comma 2 dell'articolo 5 del testo unificato prevede che gli aiuti previsti in forma di contributo al recupero e al ripristino degli agrumeti siano sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ricorda, al riguardo, che per il periodo di programmazione 2014-2020, la Commissione europea ha adottato, il 25 giugno 2014, il Regolamento n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale (abrogando, così, il regolamento (CE) n. 1857/2006, il quale è stato operativo fino al 30 giugno scorso) e gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Atto n. 104.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), Alberto Manenti
(Svolgimento e rinvio) 138

Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza della Presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), Alberto Manenti.

(Svolgimento e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dott. Alberto Manenti per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 9) 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

SEDE REFERENTE:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 2616 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla *green economy* (*Seguito esame del documento conclusivo e rinvio*) ... 7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, di rappresentanti dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dell'ANCI e di organizzazioni e istituzioni che operano nel settore (*Svolgimento e conclusione*) 10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero. Emendamenti C. 2598-A/R Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) . 11

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Audizione di Domenico Pulitanò, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca e di rappresentanti di Transparency International Italia – Associazione contro la corruzione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	12
---	----

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Proposta di testo base</i>)	14

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno. C. 2616 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	48
--	----

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo, nuovo testo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	49
--	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. C. 2621 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	45
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
---	----

AVVERTENZA	47
------------------	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2598-A/R Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	50
---	----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
--	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	54
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
---	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Testo unificato Doc. XXII, nn. 18, 19 e 21 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	56
---	----

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03504 Pesco: Meccanismi per incentivare le banche ad utilizzare le somme erogate nell'ambito di operazioni di rifinanziamento a lungo termine della Banca Centrale Europea in favore del credito alle imprese e alle famiglie	59
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	64
5-03505 Causi: Emanazione di decreti ministeriali attuativi della disciplina in materia di microcredito	60
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	66
5-03506 Paglia: Innalzamento dell'aliquota dell'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto dello scudo fiscale	61
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	67
5-03507 Pagano: Trattamento tributario degli interessi corrisposti dai soci agli enti e alle società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica	61
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	68

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
---	----

RISOLUZIONI:

7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	75
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i>	81

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di SEA SpA sulle iniziative assunte in relazione alla vertenza SEA Handling SpA	80
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	84
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	97
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	98
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	97

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-02426 Fedriga e Pratavera: Risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga	99
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-02751 Rostellato e Baldassarre: Operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro e abrogazione delle disposizioni connesse alla tenuta del registro infortuni	100
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	107
5-03094 Crivellari: Condizioni lavorative e dotazioni degli ispettori del lavoro	100
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	103
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	105
Audizione di rappresentanti di Alleanza Lavoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	105

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	110
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).	
Audizione del direttore generale dell'Age.NA.S., Francesco Bevere (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	115
Audizione del prof. Cesare Cislighi, consulente responsabile del coordinamento delle ricerche economico sanitarie dell'Age.NA.S.	115

RISOLUZIONI:

- 7-00058 Fucci: Monitoraggio sull'applicazione dei criteri per la formazione e l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica (*Discussione e rinvio*) .. 116

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 118

RISOLUZIONI:

- Sulla pubblicità dei lavori 121
- 7-00148 L'Abbate e 7-00210 Zaccagnini: Interventi per la salvaguardia degli uliveti colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa* (*Seguito discussione congiunta e rinvio*) 121
- 7-00196 Oliverio e 7-00441 Franco Bordo: Iniziative per il rilancio della coltivazione del pioppo (*Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00078*) 122
- ALLEGATO 1 (*Schema di risoluzione conclusiva*) 125
- ALLEGATO 2 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 130

SEDE REFERENTE:

- Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani (*Seguito esame e rinvio*) 123

COMITATO RISTRETTO:

- Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini 124

- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 124

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Copagri e UeCoop sulle priorità della Presidenza italiana dell'Unione europea per il settore agroalimentare 124

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010. C. 2277 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 135
- Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 136
- Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 136
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 137
- AVVERTENZA 137

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

- Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), Alberto Manenti (*Svolgimento e rinvio*) 138

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,00



17SMC0002960